



BOLLETTINO REPUBBLICA

PUBBLICAZIONE UFFICIALE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

14° SUPPLEMENTO

STAMPA NAZIONALE DEL MOZAMBICO, EP

ARTICOLO 2

AVVERTIMENTO

La materia da pubblicare nel «Boletim da República» deve essere trasmessa in copia debitamente autenticata, una per soggetto, che contenga, oltre alle indicazioni a tal fine necessarie, la seguente annotazione, firmata e autenticata: Per la pubblicazione in il «Boletim da República» .

(Revoca)

1. Sono revocati:

a) il codice penale approvato con decreto 16 settembre 1886; b) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 della Legge 17 giugno n.6/2004;

c) n.2 dell'articolo 3 della Legge 6 maggio n.4/92;

d) Legge 11 gennaio n. 1/79;

e) decreto-legge 21 novembre n.17/74;

f) gli articoli 29, 30 e 32 della Legge 9 giugno n. 5/82;

g) articoli 4, 16, 17, 30, 31, 32 e 33 della legge 19 settembre n. 9/87;

h) articolo 38 della Legge 21 dicembre n.17/87;

i) articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della Legge n.19/ 91, del 16 agosto;

j) articoli 204, 205, 206 e 207 della Legge 22 marzo n.2/2006;

k) articolo 10 della Legge 9 luglio n.6/2008;

l) Legge 5 febbraio 2014, n.6/2014, che aggiunge al codice penale gli articoli 156-A e 329-A.

2. Ogni altra normativa contraria alla presente legge è revocata.

ARTICOLO 3

(Promozione della liberazione e della libertà)

Tutti i detenuti in custodia cautelare e condannati per atti che, per effetto della presente legge, cessano di costituire reato devono essere immediatamente rilasciati.

ARTICOLO 4

(Salario minimo)

Ai fini della presente Legge, per salario minimo deve intendersi il salario in vigore nel Servizio Civile.

ARTICOLO 5

(Disposizione transitoria)

Finché non vi sono giudici per l'esecuzione delle sentenze, l'autorità di autorizzare il condannato a lavorare al di fuori dell'istituto penitenziario è esercitata dal Direttore-
-Generale del Servizio Penitenziario Nazionale.

RIEPILOGO

Assemblea della Repubblica:

Legge n. 35/2014:

Legge sulla revisione del codice penale.

ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA

Legge n. 35/2014

del 31 dicembre

Il codice penale attualmente in vigore è stato approvato con il decreto del 16 del settembre 1886.

Con la proclamazione dell'Indipendenza Nazionale e della Costituzione, il 25 giugno 1975, nuovi principi strutturanti portarono a modifiche del Codice Penale.

Gli emendamenti costituzionali del 1990 e del 2004 denunciano l'obsolescenza e il disadattamento del codice penale alla realtà politica, sociale, culturale ed economica.

In questi termini, data la necessità di riformare il codice penale del 1886, al fine di garantire ai cittadini il godimento dei diritti e delle libertà e la loro conformità alle attuali concezioni della dogmatica penale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 179 del Costituzione, l'Assemblea della Repubblica determina:

ARTICOLO 1

(Approvazione)

Viene approvato l'allegato Codice Penale, che forma parte integrante della presente legge.

ARTICOLO 12

(Delitto consumato)

Ogni volta che la legge designa la pena applicabile a un reato senza dichiarare se si tratta di reato compiuto, di reato frustrato o di tentativo, si comprenderà che la infligge al reato compiuto.

ARTICOLO 13

(Crimine fallito)

1. Vi è reato frustrato quando l'agente compie intenzionalmente tutti gli atti di esecuzione che dovrebbero produrre come conseguenza il reato consumato, e tuttavia non lo produce per circostanze al di fuori del suo controllo.

2. Un reato frustrato è punito quando, al rispettivo reato consumato, si applica una maggiore pena detentiva.

3. Le disposizioni del numero precedente escludono i casi in cui, essendo una sanzione correzionale applicabile al reato compiuto, la legge dichiara espressamente punibile il reato frustrato.

ARTICOLO 14

(Tentativo)

A?"/(0(&(*=&"1#&0)"/!"=-!-*,&\$"#3&(*=&\$10(!)"! @#*0(!)"

requisiti:

- a) intenzione dell'agente;
- b) esecuzione iniziata e incompleta degli atti che avrebbero dovuto produrre il reato consumato;
- c) l'esecuzione è stata sospesa per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 16;
- d) il reato consumato è punito con una pena maggiore, salvo casi particolari in cui, quando al reato consumato è applicata una pena correzionale, la legge dichiara espressamente punibile il tentativo di quel reato.

ARTICOLO 15

(Punizione autonoma degli atti costituenti l'attentato)

Sebbene il tentativo non sia punibile, gli atti, che entrano 0&"/#&"/0/ (*#*56)."/6)"#+#0B=!"!"/!"%)- ! \$"3&/"&)"/!"\$)"

reati per legge, o come delitti per legge o regolamento.

ARTICOLO 16

(Irrilevanza della sospensione dell'esecuzione nei reati unici)

In casi particolari in cui la legge qualifica il tentativo di commettere un reato come reato consumato, la sospensione dell'esecuzione /(!"-*\$!"+"! 3&=")0(& !)"-*\$ * 0)/)"06)"7" &#/">#/(/*, &(*=&8

ARTICOLO 17

(atti preparatori)

1. Gli atti esterni atti ad agevolare o predisporre l'esecuzione del reato che non costituiscono ancora l'inizio dell'esecuzione sono propedeutici.

2. Non sono punibili gli atti preparatori, ma gli atti che incluso nella sua costituzione, si applicano le disposizioni dell'articolo 15.

ARTICOLO 18

(Crimini militari)

1. I crimini militari sono atti che violano il dovere e offendono *-!(&\$10(!)"& /*+3*0&"\$*3*(&-!"1#!" &" 3!"1#&3*, &!"\$&0 &" punire come tali, se commessi da personale militare o da altre persone appartenenti alle forze di difesa e di sicurezza.

2. I delitti comuni, commessi da personale militare o da altre persone appartenenti alle forze di difesa e di sicurezza, sono sempre puniti con le pene stabilite dalla legge generale, anche se giudicati nei tribunali militari.

ARTICOLO 19

(Eccezione di diritto civile)

Le disposizioni di diritto civile che, per prassi o per omissione !""- (/""%&()/. "\$) *, &\$)"!C!-B*)" !" &3@#0"/")" *!*" /" procedimenti civili, o stabiliscono convinzioni relative a interessi privati, e che danno luogo solo ad azione civile e istanza, non si considerano alterati dal presente Codice, senza espressa revoca.

CAPITOLO II

agenti criminali

ARTICOLO 20

(Agenti criminali)

Gli agenti criminali sono autori, complici e insabbiatori.

ARTICOLO 21

(Autori)

1. Gli autori sono:

- a) coloro che realizzano il reato o partecipano direttamente alla sua esecuzione;
- b) coloro che con violenza fisica, minaccia, abuso di autorità o di potere costringono un'altra persona a commettere il reato, anche se la costrizione è inevitabile;
- c) coloro che, con patto, dono, promessa, ordine, richiesta, o con qualsiasi mezzo fraudolento e diretto, determinano un altro alla commissione del reato;
- d) coloro che consigliano o istigano un altro a commettere il reato nei casi in cui senza tale consiglio o istigazione non sarebbe stato commesso;
- e) coloro che concorrono direttamente ad agevolare o predisporre l'esecuzione nei casi in cui, senza tale concorso, il reato non sarebbe stato commesso.

2. La revoca del mandato deve considerarsi come circostanza attenuante speciale, quando il reato non è iniziato, e come semplice circostanza attenuante, quando l'esecuzione è già iniziata.

ARTICOLO 22

(Eccesso di mandato)

L'autore, mandante o istigatore è anche considerato autore:

- a) gli atti necessari alla commissione del reato, anche se non costituiscono atti di esecuzione;
- b) l'eccesso dell'esecutore nella commissione del reato, nei casi in cui avrebbe dovuto prevederlo come probabile conseguenza del mandato o dell'istigazione.

ARTICOLO 23

(Complici)

Sono complici:

- a) coloro che hanno direttamente consigliato o istigato un altro ad essere agente di reato, non contemplato dall'articolo 21;
- b) coloro che hanno contribuito direttamente ad agevolare o predisporre l'esecuzione nei casi in cui, senza tale concorso, avrebbe potuto essere commesso il reato.

ARTICOLO 24

(Coperte)

1. I seguenti sono paraocchi:

- a) coloro che alterano o annullano le tracce del reato al fine di impedire o ledere la formazione del corpo delitto;
- b) coloro che nascondono o rendono inutili prove, strumenti od oggetti di reato allo scopo di contribuire all'impunità;

c) coloro che, per mezzo di impiego, arte o artigianato, compiere qualsiasi esame circa qualsiasi delitto, alterare o nascondere in tale esame la verità del fatto al fine di favorire qualche delinquente;

d) coloro che, con acquisto, pegno, donazione o altro mezzo, si avvalgono o aiutano il criminale a fruire dei proventi del reato, avendone conoscenza in atto di acquisirne l'origine delittuosa;

e) coloro che, senza essere stati preventivamente informati della sua legittima origine, acquistano o ricevono, a qualsiasi titolo, qualcosa che, per la sua qualità o per le condizioni di chi lo offre o per l'importo del prezzo proposto, faccia ragionevolmente sospettare che deriva da attività criminale;

f) coloro che accolgono l'autore del reato o ne facilitano l'evasione, al fine di sottrarlo all'azione della giustizia.

2. Il coniuge o coloro che vivono tali, ascendenti, discendenti, adottanti, adottati o altri, dal diritto civile, che commettono uno dei fatti di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 25

(Collegamento tra insabbiamento, complicità e paternità)

Non c'è insabbiamento o complice senza l'autore del reato, ma la punizione dell'autore, complice o insabbiamento non è subordinata a quella degli altri agenti del reato.

ARTICOLO 26

(Nessuna punizione per i reati minori)

Nelle contravvenzioni, la complicità o la complicità non è punibile la copertura.

CAPITOLO III

responsabilità penale

ARTICOLO 27

(Soggetto attivo del reato)

1. Solo la persona che ha l'intelligenza e la libertà necessarie.

2. Eccezionalmente, le persone giuridiche e le associazioni di mero fatto sono soggette a reati ai sensi del presente Codice e di altre normative.

ARTICOLO 28

(Responsabilità penale)

La responsabilità penale consiste nell'obbligo di riparare il danno cagionato nell'ordinamento, osservando la misura o la sanzione stabilite dalla legge.

ARTICOLO 29

(Principio di individualità della responsabilità penale)

La responsabilità penale spetta esclusivamente e individualmente l'autore del reato o delitto.

ARTICOLO 30

(Responsabilità penale delle persone giuridiche)

1. Le persone giuridiche e le associazioni di mero fatto sono responsabili delle infrazioni previste dal presente Codice, quando commesse dai titolari dei loro organi o rappresentanti in loro nome e interesse.

2. La responsabilità è esclusa quando l'agente ha agito contro ordini o istruzioni esplicite del legittimo soggetto.

3. La responsabilità dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non esclude quella dei rispettivi agenti, individualmente, e si applica, mutatis mutandis, il comma 4 del successivo articolo.

ARTICOLO 31

(Responsabilità per le azioni altrui)

1. E' punito chiunque agisca volontariamente in qualità di titolare di un ente, membro o rappresentante di una persona giuridica, anche irregolarmente costituita, o semplicemente di associazione di fatto, ovvero in rappresentanza legale o volontaria di altro ente, quando la tipologia legale del reato richiede l'attribuzione della responsabilità nella persona del rappresentato o quando l'agente compie l'atto nel proprio interesse o il rappresentante agisce nell'interesse del rappresentato.

2. Parimenti chiunque, agendo secondo il numero precedente, quando la tipologia legale del reato richiede l'attribuzione della responsabilità nella persona del rappresentato o quando l'agente compie l'atto nel proprio interesse o il rappresentante agisce nell'interesse del rappresentato.

3. Le disposizioni dei numeri precedenti sono applicabili ai casi in cui il fatto è commesso da una persona giuridica o da un ente di fatto, da cui provengono i rispettivi poteri.

4. Le società civili e commerciali, nonché ogni altro ente di cui al comma 1 del presente articolo, sono solidalmente responsabili, ai sensi del diritto civile, del pagamento di sanzioni, indennità e altri benefici in cui gli agenti delle infrazioni previste dal presente Codice.

ARTICOLO 32

(Errore e consenso dell'offeso)

1. Non esenta dalla responsabilità penale:

- a) ignoranza del diritto penale;
- b) l'illusione sulla criminalità del fatto;
- c) l'errore concernente la persona o la cosa cui è diretto il fatto punibile;

d) l'errore concernente il fatto punibile;

e) l'errore concernente il fatto punibile;

f) l'errore nell'esecuzione dell'atto punibile, anche se il reato progettato era di minore gravità;

g) l'errore censurabile sull'illegittimità dell'atto punibile;

h) l'errore concernente il fatto punibile, quando la legge non dichiara espressamente di essere esonerato da responsabilità penale.

2. Le circostanze indicate nelle lettere a) ed b) della presente articolo non attenuano mai la responsabilità penale.

3. L'errore della persona, cui è diretto il fatto punibile, aggrava o attenua la responsabilità penale, a seconda delle circostanze.

4. La circostanza di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo non può in alcun caso risolvere il dolo, o6)"+" !0)" + "-")0/1#20* &" /!-" + "-" /!"\$)(*(=)"3&/", &)" il reato come meramente colpevole.

ARTICOLO 33

(Circostanze aggravanti o attenuanti)

1. La responsabilità penale è aggravata o attenuata, quando le circostanze aggravanti o attenuanti concorrono al reato o all'agente.

2. L'aggravamento o l'attenuazione è correlato all'aggravamento o all'attenuazione della pena.

ARTICOLO 34

(Circostanze inerenti all'agente)

Le circostanze aggravanti o attenuanti inerenti all'agente non fanno che aggravare o attenuare la responsabilità di tale agente.

ARTICOLO 35

(Circostanze relative all'atto incriminato)

Le circostanze aggravanti relative al fatto incriminato non fanno che aumentare la responsabilità degli agenti, che ne sono a conoscenza o che avrebbero dovuto prevederle, prima del reato o durante la sua esecuzione.

ARTICOLO 36

(Aggravamento e mitigazione per reato minore)

La responsabilità penale per un reato è aggravata o attenuata a seconda della gravità del fatto, della colpa, della situazione economica dell'agente e del vantaggio economico derivato dalla commissione del reato.

ARTICOLO 37

(Elenco esaustivo delle circostanze aggravanti)

L'unica circostanza aggravante è che il reato è stato commesso:

- a) con premeditazione;
- b) a seguito di dono o promessa;
- c) in conseguenza del fatto che la persona offesa non abbia praticato o acconsentito a compiere atti od omissioni contrarie alla legge o al buon costume;
- d) come mezzo per commettere altro reato;
- e) con reati, minacce o condizioni per fare o non fare qualcosa;
- f) con la precedenza di un reato frustrato o tentato;
- g) con un accordo tra due o più persone;
- h) convocando un'altra o più persone a commettere il reato;
- i) con l'aiuto di persone che potrebbero facilitare o garantire l'impunità;
- j) da due o più persone;
- k) con attesa, agguato, travestimento, sorpresa, tradimento, tradimento, eccesso di potere, abuso di fiducia o qualsiasi frode;
- l) con effrazione, escalation o false chiavi;
- m) con veleno, inondazione, incendio, esplosione, deragliamento di una locomotiva, naufragio o danneggiamento di una barca, nave, automobile o aereo, strumento o arma il cui trasporto e uso sia vietato;
- n) con l'uso simultaneo di mezzi diversi o con insistenza nel consumarlo, dopo che i primi tentativi sono falliti;

- o) entrare nell'agente o tentare di entrare nell'abitazione della vittima;
- p) al domicilio dell'agente, quando non vi sia provocazione da parte della parte offesa;
- q) in luoghi destinati al culto religioso, luoghi sacri, cimiteri, tribunali o pubblici uffici;
- r) per strada o in luogo isolato;
- s) di notte, se la gravità del reato non aumenta per lo scandalo derivante dalla pubblicità;
- t) con qualsiasi mezzo pubblicitario o in modo da assistere l'esecuzione, nei casi in cui la gravità del reato aumenta con lo scandalo della pubblicità;
- u) con disprezzo di un pubblico dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni;
- v) in caso di incendio, naufragio, terremoto, alluvione, morte, incidente o danneggiamento di mezzi di trasporto automobilistico, aereo e ferroviario, qualsiasi calamità pubblica o disgrazia privata della vittima;
- w) con atti di crudeltà, spoliazione o distruzione, non necessari alla consumazione del reato;
- x) l'agente prevalente nella sua qualità di funzionario pubblico;
- y) l'agente ha l'obbligo particolare di non commetterlo, di impedirne la commissione o di concorrere alla sua punizione;
- z) se l'agente ha ricevuto vantaggi dalla vittima, quando quest'ultimo non ha provocato il reato che ha dato luogo alla commissione del reato;
- aa) l'offeso è ascendente, discendente, coniuge o persona con cui vivi in una relazione di fatto, parente)# "&, \$"&(7"/!@#0)" @-&#" + "-" *-*()"***= *3 ."&)+(&0(!" o adottato, maestro o discepolo, tutore o rione, datore di lavoro o dipendente, o in qualsiasi altro modo legittimo superiore o inferiore dell'agente;
- bb) con manifesta superiorità, a causa della carnagione fisico, età o armi;
- cc) con disprezzo del rispetto dovuto all'età o alla malattia della vittima;
- dd) la vittima è sotto protezione immediata della pubblica autorità;
- ed e) in presenza di un minore di età inferiore ai sedici anni;
- ff) risultante dal delitto altro male oltre al male del delitto;
- gg) aumentare la gravità del delitto con qualche circostanza di ignominia;
- hh) in caso di reiterazione o susseguirsi di reati;
- ii) in caso di cumulo di reati.

ARTICOLO 38

(ricorrenza)

1. Si verifica recidiva quando l'agente, condannato con sentenza passata in giudicato per qualche delitto, commette un altro delitto della stessa natura, prima che siano trascorsi otto anni dalla condanna, anche se la pena del primo delitto è stata prescritta, graziata o graziato.
2. Quando il primo delitto è stato amnistiato, non farlo =!-*, '&"-!0* 20*&8
3. Se uno dei reati è doloso e l'altro è colposo, non vi è recidiva.
4. I delitti possono essere della stessa natura, anche se entrambi o uno di essi non sono stati consumati.
5. Le condanne pronunciate per reati militari non previsti dal medesimo codice, o quelle pronunciate da tribunali stranieri, non sono computate per recidiva per i reati previsti dal presente codice.

6. La recidiva non esclude la circostanza di essere stato autore di uno dei reati e complice dell'altro.

ARTICOLO 39

(Recidivismo di reati minori)

La recidiva nei reati minori si verifica quando l'agente commette un'infrazione identica prima che siano trascorsi sei mesi dalla punizione.

ARTICOLO 40

(successione dei delitti)

F8"G!-*,&9!/"&#"/6)" !"-*\$!/"(!-\$)/" !3&-&)/ "

all'articolo 38, ogniqualvolta:

- a) i delitti non sono della stessa natura, indipendentemente dal tempo intercorso tra la prima condanna ed il secondo delitto; b) poiché i reati sono della stessa natura, \$&*"/ !")*(")&0)/"!"0(-!"")0 !0&56)" !,0*(="& "+3)"

la prima e la perpetrazione della seconda.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 126, alla successione dei delitti si applica quanto previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 38 per la recidiva.

ARTICOLO 41

(cumulo di reati)

1. Vi è cumulo di delitti, quando l'agente commette più delitti nella stessa occasione, o quando, avendone commesso uno, ne commette un altro prima di essere stato condannato dal precedente, con sentenza definitiva.

2. Quando il medesimo fatto è previsto e punito in due o più disposizioni di legge, in quanto costituenti reati diversi, non vi è cumulo di reati.

ARTICOLO 42

(crimine continuato)

1. Costituiscono reato continuativo i vari comportamenti di uno stesso agente che violano la stessa norma o norme diverse che tutelano lo stesso bene giuridico o beni giuridici della stessa natura che, per le condizioni di tempo, luogo e modalità di esecuzione, le successive possono considerarsi mera continuazione delle precedenti.

H8"!")0(*0#&56)"!-\$*0)/&"06)/!"!-*,&"1#&0)"/6)"=*)3&)/" i diritti legali inerenti alla persona.

ARTICOLO 43

(circostanze attenuanti)

Le circostanze attenuanti della responsabilità penale dell'agente sono:

- a) precedente buon comportamento;
b) la fornitura di servizi rilevanti alla società;
c) avere un'età inferiore ai diciotto anni o superiore ai settantacinque anni;
d) essere provocato, se il reato è stato commesso con un atto successivo alla provocazione, la quale, quando consiste in un'offesa diretta all'onore della persona, può essere considerata violenza grave ai sensi dell'articolo 182;

e) l'intenzione di evitare un male o di produrre un male più piccola;

- f) conoscenza imperfetta della malvagità del delitto;
g) imbarazzo fisico, essendo vincibile;
h) improvvisa o imperfetta conoscenza dei cattivi risultati del reato;

iD"&"/!+)0(J0&"")0,./6)" !"-*\$!K

j) la riparazione spontanea del danno;

k) l'ordine o il consiglio del suo ascendente, adottante, tutore, maestro o educatore, essendo l'agente minorenni e non emancipato;

l) l'evasione dell'ordine da parte del superiore di &@!

0(!."1#&0)"06)"E&/(!"+&-&">#/(*,&56)" !/(! K

m) far commettere il reato dall'agente per sfidare se stesso, il coniuge, l'ascendente, il discendente, i fratelli, (*)."/)E-*0<)/"##&,0/"0) /"\$!/\$)/" @-&#/.&)+(&0(!" o adottato da qualche offesa, disonore o offesa, subito dopo l'affronto;

n) improvvisa estasi suscitata da qualche causa che susciti la giusta indignazione pubblica;

o) paura conquistabile;

p) resistenza agli ordini del proprio superiore gerarchico, se l'obbedienza non è dovuta e se l'osservanza dell'ordine costituisca reato più grave;

q) l'eccesso di legittima difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 189;

r) sottomissione volontaria alle autorità;

s) la natura riparabile del danno causato o la sua minore gravità;

t) la scoperta degli altri agenti, degli strumenti del delitto o del corpo del delitto, essendo la rivelazione vera e vantaggiosa per l'azione della giustizia;

u) l'agente ha agito con timore reverenziale, quando è titolare di un ente o rappresentante di una persona giuridica;

vD"&"/1#!"%)-!\$"!C+-!//&\$!0(!"1#&3*,'& &"/"\$)(&*/."0)/"

casi speciali previsti dalla legge;

w) in genere, ogni altra circostanza che precede, accompagna o segue il reato, se indebolisce la colpevolezza dell'agente o comunque diminuisce la gravità del reato o delle sue conseguenze.

ARTICOLO 44

(Cessazione dell'effetto delle circostanze aggravanti)

1. Le circostanze indicate come aggravanti non sono più tali:

- a) quando la legge li considera espressamente un elemento costitutivo del reato;
b) quando sono talmente inerenti al reato che, senza di essi, l'atto criminale punito dalla legge non può essere compiuto;
c) quando la legge dichiara espressamente, o le circostanze e la particolarità del reato indichino, che non devono aggravare o attenuare la responsabilità penale degli agenti nei quali competono.

2. Quando una qualsiasi delle circostanze indicate nell'articolo 37 costituisce reato, non aggrava la responsabilità penale dell'agente, salvo il fatto del cumulo dei delitti.

ARTICOLO 45

(Circostanze Direttive)

Le circostanze dirette della responsabilità penale sono:

- a) mancanza di responsabilità;
bD"&">#/(*,&56)")"%&(!)"!&"!C'3#6)" &"#3+&8

ARTICOLO 46

(assoluta non imputabilità)

Non sono imputabili:

- a) i minori di sedici anni;
b) coloro che soffrono di malattie mentali senza lucidi intervalli.

ARTICOLO 47

(imputabilità relativa)

1. Non sono imputabili:

- a) i minori che, avendo più di sedici anni e meno di ventuno, hanno agito senza discernimento;
- b) coloro che soffrono di malattia mentale che, pur avendo intervalli di lucidità, praticano l'atto in quello stato;
- c) coloro che, per qualsiasi altra ragione, qualunque sia la loro volontà, sono accidentalmente privati dell'esercizio delle proprie facoltà intellettive al momento della commissione del fatto punibile.

2. La negligenza o colpa è sempre considerata come atto od omissione dipendente dalla volontà.

ARTICOLO 48

!"#\$%&'()*+,-./:0123456789

F8"L#/(* , & \$) % & ' () M

- a) lo stato di bisogno;
 - b) autodifesa o autodifesa;
 - c) D")0N*() " ! " !-!-!/"
 - d) l'obbedienza legalmente dovuta ai legittimi superiori, salvo eccedenza negli atti o nella forma dell'esecuzione;
 - e) autorizzazione legale nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un obbligo, se eseguita con la dovuta diligenza, o se il fatto è una conseguenza meramente accidentale.
2. Sono motivi di esclusione della colpa:
- a) coloro che praticano l'atto violato con qualsiasi forza strano, fisico e irresistibile;
 - b) coloro che praticano l'atto dominati da un timore insormontabile di un male uguale o maggiore, imminente o in corso di esecuzione;
 - c) coloro che commettono un atto la cui criminalità deriva solo da circostanze particolari, che contribuiscono alla parte offesa o all'atto, se sono ignoranti e non sono obbligati a conoscere l'esistenza di tali circostanze particolari;
 - d) in genere, coloro che hanno agito senza dolo e senza colpa.

ARTICOLO 49

(Stato di necessità)

La giustificazione del fatto può essere verificata solo ai sensi della lettera a) del numero uno dell'articolo precedente, quando ricorrono i seguenti requisiti:

- a) realtà del male;
- b) impossibilità di ricorrere alla forza pubblica;
- c) impossibilità di autotutela;
- d) mancanza di altro mezzo meno dannoso dell'atto commesso;

eD"+-)E&E*3* & ! " & " ! , ? * & ") \$! " ! \$ + - ! @ &) 8

ARTICOLO 50

(legittima difesa)

F8"OP"+) !"=-!*, '&-9/!">#/(* , & 56) ") % & ' () . " 0) / " (! - \$) / " della lettera b), comma 1 dell'articolo 48, quando ricorrono i seguenti requisiti:

- a) Aggressione illecita in atto o imminente, che non sia motivata da provocazione, offesa o alcun reale reato commesso da chi la difende;

- b) impossibilità di ricorrere alla forza pubblica;
- c) necessità razionale dei mezzi utilizzati per prevenire o fermare l'aggressione.

2. L'eccessiva autodifesa dovuta a timore scusabile o disturbo dell'agente non è punibile.

ARTICOLO 51

4+56%\$+,-/8/7/#3

F8"A?")0N*() " ! " !-!-!/"1#&0)."!C*(* 0) "#\$")0#-/) tra l'adempimento di obblighi legali o ordini legittimi di autorità, l'agente soddisfa il dovere o ordine di pari valore)#"/#+!-)-"Q1#! 3!1#!"7"/&- * , &) 8"

2. Il dovere di ottemperare agli ordini superiori cessa quando portano alla commissione di un delitto.

ARTICOLO 52

(delinquenti anormali)

Il malato di mente che, commettendo il fatto, è esonerato da responsabilità penale, sarà consegnato ai suoi familiari o ricoverato in ospedale se la mania è criminale, o se le sue condizioni lo richiedono per una maggiore sicurezza.

ARTICOLO 53

(Privazione volontaria e accidentale dell'intelligenza)

La privazione volontaria e accidentale dell'esercizio dell'intelligenza, compresa l'ebbrezza volontaria e totale, al momento della commissione dell'atto punibile, non elimina la responsabilità penale, pur non essendo stata acquisita con lo scopo di commetterla, ma costituisce una circostanza attenuante della natura ! / +!*&3."1#&0)"/!"=-!*, 1#!"&3@#\$")"/!@#*0(!"/&) / M

- a) la privazione o l'ubriachezza è completa e imprevista, anche successiva al progetto del reato;
- b) essere completo, ricercato senza intento criminoso e non successivo al progetto di reato.

ARTICOLO 54

(Indipendenza della responsabilità civile dalla responsabilità penale)

L'esenzione dalla responsabilità penale non comporta l'esenzione dalla responsabilità civile, quando avviene.

ARTICOLO 55

(Normativa sulla responsabilità penale)

L'autore di atti punibili incorre in responsabilità penale, nella quale non sussiste alcuna circostanza diretta, ai sensi degli artt. 45 e ss., fatte salve le eccezioni espresse dalla legge.

ARTICOLO 56

(Forze dell'ordine nello spazio)

1. Il diritto penale mozambicano si applica, ferme restando le convenzioni, i trattati e le norme di diritto internazionale, al reato commesso nel territorio nazionale.

2. A fini criminali, le navi e gli aeromobili mozambicani, di natura pubblica o al servizio dello Stato mozambicano, ovunque si trovino, nonché gli aeromobili e le navi mozambicane, mercantili o di proprietà che si trovano, rispettivamente, nella corrispondente spazio aereo o in alto mare.

3. La legge mozambicana si applica anche ai reati commessi a bordo di aeromobili o navi di proprietà privata straniera, siano essi nel territorio nazionale, nello spazio aereo o nella zona marittima.

4. Il diritto penale mozambicano si applica ai reati commessi da un mozambicano in un paese straniero, contro la sicurezza interna)# "IC(-*-) "R/(&). " ! "%&3/*,'&56)" !/!3)/"+SE3*)/." ! " Moneta mozambicana, carte di credito pubblico o banconote nazionali, l'autore del reato non è stato processato nel paese in cui ha commesso il reato.

5. La legge penale mozambicana si applica anche allo straniero che commette uno dei reati di cui al numero precedente, una volta comparso in territorio mozambicano, o se può essere consegnato.

6. Il diritto penale mozambicano si applica a qualsiasi altro crimine commesso da un mozambicano in un paese straniero, =!-*,&0)9!/)"!/ @#*0(!/"-!1#* / *()/M

- a) l'autore del reato è stato trovato in Mozambico;
- b) il fatto di essere qualificato come reato anche dalla legislazione del paese in cui è stato commesso;
- c) l'agente non è stato processato nel paese in cui ha commesso il crimine.

7. Quando ai delitti di cui al comma 6 del presente articolo sono applicate solo sanzioni correttive, la Procura della Repubblica non procede al procedimento penale senza querela della parte offesa)#" +& (*+&56)"),)*&3" &"&#(-* & !)" +&B/)"0 !"/!")\$(!-&\$" i suddetti delitti.

8. Se, nei casi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, l'autore del reato, essendo stato condannato nel luogo del delitto, si è ritirato dall'espiazione in tutto o in parte della pena, si procede dinanzi ai tribunali mozambicani. i quali, qualora ritengano accertato il reato, applicheranno la corrispondente sanzione prevista dalla normativa mozambicana, scontando il tempo scontato.

9. Il diritto penale mozambicano si applica anche agli atti commessi al di fuori del territorio nazionale che lo Stato mozambicano è stato obbligato a perseguire mediante un trattato o una convenzione internazionale.

TITOLO II

Sanzioni, misure ed effetti penali

CAPITOLO I

Sanzioni e misure penali

ARTICOLO 57

(Principio generale di privazione della libertà)

La privazione della libertà si verifica o continua solo quando, mediante l'applicazione di altre misure o sanzioni diverse dalla privazione della libertà, non è possibile impedire la futura pratica di reati da parte dell'autore del reato o di altri membri della comunità in genere o garantire la tutela della interessi legali.

ARTICOLO 58

(Finalità della sanzione)

L'applicazione di qualsiasi misura o sanzione penale è volta a garantire la tutela dei beni giuridici, la riparazione dei danni causati dal reato commesso, il reinserimento dell'agente nella società e la prevenzione della recidiva.

ARTICOLO 59

(Divieto di pene perpetue)

Le sanzioni e le misure penali che privano o limitano la libertà di natura perpetua, della durata *3*\$(& &)"#*0 !,0* &8" sono vietate

ARTICOLO 60

(Sanzioni e provvedimenti penali)

1. Per la prevenzione e la repressione dei reati sono previste sanzioni e misure penali.

2. Le sanzioni e le misure penali sono quelle previste dal diritto penale.

ARTICOLO 61

(piume più grandi)

Le sanzioni maggiori sono:

- a) la reclusione massima da venti a ventiquattro anni;
- b) la reclusione massima da sedici a venti anni;
- c) una pena detentiva maggiore da dodici a sedici anni;
- d) una pena detentiva maggiore da otto a dodici anni;
- e) la reclusione massima da due a otto anni.

ARTICOLO 62

(penalità correttive)

Le pene correttive vanno da tre giorni a due anni di reclusione e una multa.

ARTICOLO 63

(Esecuzione di pene detentive)

Nell'esecuzione delle pene detentive, fermo restando il loro carattere repressivo, si terrà conto della rigenerazione dei condannati e del loro riadattamento sociale.

ARTICOLO 64

(Piume accessorie)

1. Le sanzioni accessorie sono:

- a) divieto di esercizio delle funzioni;
- b) sospensione dell'esercizio delle funzioni;
- c) scioglimento della persona giuridica;
- e) espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo si applica solo ai funzionari e agli agenti dello Stato.

3. Le sanzioni di cui alle lettere c) ed e) del n. articolo sono applicabili solo alle persone giuridiche.

ARTICOLO 65

(Espulsione)

L'espulsione dell'ufficiale o dell'agente dello Stato avviene quando è condannato alla reclusione per un delitto contro la sicurezza dello Stato, per un delitto disonorevole, per corruzione, appropriazione indebita di fondi dello Stato, o altro manifestamente incompatibile con l'esercizio della funzioni nell'Amministrazione pubblica.

ARTICOLO 66

(Divieto di esercizio della funzione)

F8"1"1#"\$!C!-!-"%#056)." &-@)." +-,//6.)"%B*)"# 1#&31#!" è altresì vietata l'altra attività pubblica, oltre al mandato elettivo ed è stata condannata alla pena della reclusione effettiva)"!C!-'B*)" &"%#056)." &-@)." + -,//6)." &'(* & !)"#"\$&0 &()" se si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) il reato è stato commesso con manifesto e grave abuso della funzione, della posizione o dell'attività e dei doveri ad essa inerenti;
- b) il comportamento del condannato rivela oltraggio a

la funzione, la posizione o l'attività;

cD"-!/#3(&-"&+!- & !)"0,&05&"+&-&)"!C!-'B*)" !"%#05T!/ K dD)"#(-&"!C+!//&\$!0(!"+-!="/(&"!\$0)-\$&"/!+!'B,' &/8

H8"1+)*E*56)"7",C& &"!0(-)"\$B0*\$)" !)"*/&0)!)"\$?C *\$)"
di sei anni.

ARTICOLO 67

98+%:%)*+,-/0/8';%+,-+\$8(#,28+&##</#,/'\$%7%-(-/ #3

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano alle professioni e alle attività il cui esercizio dipende da un titolo pubblico o da un'autorizzazione o approvazione da parte di una pubblica autorità.

ARTICOLO 68

(Sospensione dell'esercizio delle funzioni)

1. Chiunque sia condannato a una pena detentiva effettiva e, per gli stessi fatti, non sia stato licenziato in procedimenti disciplinari &"%#056)"1#!" !/!\$+!0<&",&"! \$ ""0& (*=* & !"+!3)"(!\$+)"!\$" che la privazione della libertà duri.

2. Durante l'esecuzione della pena detentiva, la sospensione cessa se il condannato è messo in libertà vigilata.

3. Per l'esecuzione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il giudice deve inviare l'atto di condanna al servizio del condannato.

4. La sospensione sulla base di una sentenza rinuncia all'avvio di un procedimento disciplinare.

ARTICOLO 69

4+5'+,-/;:5#3

F8"U""0,/)!"E!0/" &"/+!//&/"")3!(*=&"/+!3)"R/(&)" consiste di:

- a) sequestro di beni o proventi di reato;
- b) sequestro di beni la cui fabbricazione, disposizione, uso, detenzione o detenzione costituisca reato;
- c) smarrimento di merce di contrabbando;
- d) perdita di beni o diritti connessi al reato;
- e) sequestro collettivo dei mezzi di produzione utilizzati per la commissione dei reati.

H8"U""0,/)!"E!0/"06)" ?"3#@&-&"1#&31#!-""0 !\$0*4&56)"
o compenso al proprietario o possessore.

ARTICOLO 70

(Scioglimento della persona giuridica)

1. La pena di scioglimento è decretata dal giudice quando la persona giuridica o ente assimilabile è stato costituito con l'intento esclusivo o prevalente di commettere il reato o quando la reiterata pratica delittuosa ne dimostri l'uso a tal fine.

2. La sentenza è trasmessa al tribunale competente per le finalità successivo scioglimento.

ARTICOLO 71

(Lavoro retribuito del condannato)

1. Il condannato può essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione della sentenza a lavorare per enti pubblici o privati, mediante contratto stipulato tra gli stessi e la direzione dell'istituto penitenziario, su proposta del rispettivo direttore.

2. Il beneficio si applica solo alla persona condannata per la prima volta e che abbia scontato un terzo della pena e con buona condotta.

3. La retribuzione è corrisposta direttamente all'istituto penitenziario, che deve detrarre dal condannato l'importo delle spese, delle indennità e delle altre indennità a cui è soggetto il detenuto.

4. Il condannato in queste condizioni resta in isolamento fino alla pronuncia della libertà condizionale.

5. Il condannato può perdere tale beneficio se commette un reato doloso o viola i suoi obblighi di lavoro.

ARTICOLO 72

(Biglietto del traffico)

F8"1"+!0&" !"\$#3(&7",C& &"!0(-)"\$B0*\$)" !)"(-2/" *&/"!)" # \$"
massimo di due anni.

2. Ogni giorno di multa corrisponde tra il cinque per cento del salario minimo e il quadruplo del salario minimo.

3. Il giudice fissa il numero dei giorni di sanzione da applicare specificamente a ciascun condannato, tenendo conto del rispettivo grado di colpa.

4. Viene determinato l'importo corrispondente a ciascun giorno di multa !\$"%"#056)" &"/*(#&56)!)"0P\$*!&"!,0&0!"-&)" ')0 !0&)" e i loro oneri personali e familiari.

5. L'importo della sanzione torna allo Stato.

ARTICOLO 73

(estensione della pena)

1. La reclusione e le pene detentive maggiori inflitte a delinquenti difficili da correggere possono essere prorogate per due periodi successivi di tre anni, quando viene mantenuto lo stato di +!-*@)/ * & !!"=-*,' &0)9/"1#!)"")0 !0&)"06)"(!\$*)0!* & !" per condurre una vita onesta.

2. Per i delinquenti di età inferiore a diciotto e superiore a sedici anni, difficilmente correggibili, la pena può essere prorogata solo per due periodi successivi di due anni.

3. I delinquenti abituali e di tendenza sono considerati delinquenti difficili da correggere.

4. Sono delinquenti abituali:

- a) coloro che, dopo essere stati condannati per due o più volte in una pena maggiore della reclusione per delitti dolosi della stessa natura, recidivano per la seconda volta commettendo un nuovo delitto che comporta anche una pena maggiore;
- b) coloro che, essendo stati condannati per delitti dolosi della stessa natura e condannati alla reclusione o alla reclusione tre o più volte, in complessivi cinque anni, recidivano per la terza volta, commettendo un nuovo delitto che comporta anche la medesima pena;

c) tutti coloro che risultano aver già commesso almeno tre delitti dolosi, consumati, frustrati o tentati, corrispondenti a reclusione maggiore, ovvero quattro di tali delitti a cui corrispondono reclusione o carcerazione maggiore e che, per tipologia e gravità,)" ,)\$"#"\$)(*=") !(!-\$*0&0(!/!"&/"*-'#0/ (JO)*&/"!\$" che vengono commessi e il comportamento o lo stile di vita del criminale, rivelano l'abitudine alla delinquenza.

5. Sono considerati delinquenti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui al numero precedente, commettono un delitto di omicidio o di lesioni personali intenzionali, compiuti, frustrati o tentati, al quale corrisponde una pena maggiore, e che, visto al fine o determinanti i motivi, i mezzi utilizzati e più circostanze, e il loro comportamento prima, contemporaneo o dopo il delitto, rivelano perversioni e cattiverie che li fanno ritenere gravemente pericolosi.

ARTICOLO 74

(Pericolosi delinquenti per anomalia psichica)

1. Per i delinquenti imputabili, penalmente pericolosi per anomalia psichica, prima o dopo la condanna, la pena detentiva o la pena detentiva maggiore in cui sono stati condannati può essere prorogata per due periodi successivi di tre anni, quando lo stato di criminalità pericolo derivante da un'anomalia psichica.

2. Le persone non imputabili che hanno commesso un atto previsto dalla legge penale, che corrisponda a una pena detentiva superiore a sei mesi, e che, per la natura psicologica di cui soffrono, dovrebbero essere considerate penalmente pericolose, principalmente per la tendenza a commettere atti di violenza, sarà internato in un istituto penitenziario psichiatrico.

U"*0(1-0&\$10()"/&-?."1#&0)")(*E#0&3"=!*,"&-"&"! //&56)"

dello stato di pericolo penale derivante dalla malattia mentale.

3. Quando il fatto commesso dalla persona non imputabile consiste in omicidio, lesioni personali gravi o altro atto di violenza, punibile con una pena maggiore, e sussista probabilità di commissione di nuovi atti ugualmente violenti o aggressivi, l'internamento in un istituto penitenziario psichiatrico avrà la durata minima di tre anni.

ARTICOLO 75

(Minori attribuibili)

1. I trasgressori di età superiore ai sedici anni e al di sotto dei ventuno anni scontano la pena o le misure cautelari privative della libertà, con finalità speciali di educazione, negli istituti penitenziari di recupero minorile o in un comune istituto penitenziario, ma in tal caso separati dalla altri delinquenti. I delinquenti minori che sono difficili da correggere possono essere prorogati della pena solo per due periodi successivi di due anni.

2. Le persone di età superiore ai sedici e ai diciotto anni, in buona fede, condannate per la prima volta alla reclusione o alla misura di sicurezza di cui alla lettera b) dell'articolo 76, possono essere riammesse in istituti deputati alla cura e all'assistenza, alla tutela e all'educazione dei minori per la durata della pena o della misura di sicurezza.

3. Se, durante l'internamento, il regime rieducativo si rivela inadeguato, il tribunale competente dispone il trasferimento del minore in un penitenziario di recupero minori o in un istituto penitenziario comune.

4. Può essere concesso il rilascio condizionato delinquenti minorenni quando, compiuti i venticinque anni di età, vengono corretti, anche se non hanno scontato metà della pena.

ARTICOLO 76

(Misure di sicurezza)

Queste sono le misure di sicurezza:

- a) l'internamento di persone non imputabili;
- b) internamento in case di lavoro o centri penitenziari aperti;
- c) libertà vigilata;
- d) il vincolo di buona condotta;
- e) cure ambulatoriali di soggetti non imputabili;
- f) detenzione.

ARTICOLO 77

(Internamento di non imputabile)

1. L'internamento del non imputabile è una misura di sicurezza della privazione della libertà che consiste nell'internamento in un istituto penitenziario psichiatrico destinato alla cura, alla cura o all'incolumità di coloro che hanno commesso un illecito tipico e vengono dichiarati non imputabile a causa di malattia mentale.

2. Possono essere soggetti a tale misura di sicurezza solo coloro che, per malattia mentale e gravità degli atti commessi, mostrino un fondato pericolo di commettere nuovamente atti della stessa natura.

ARTICOLO 78

(durata del ricovero)

Finché permane la situazione di pericolo, il giudice può prorogare la durata del provvedimento di internamento senza mai superare il limite massimo della pena corrispondente alla tipologia di reato commesso dal non imputabile.

ARTICOLO 79

(Trattamento ambulatoriale dei non imputabili)

Nei casi in cui l'autore del reato sia dichiarato non imputabile a causa di un'anomalia psichica e non sussista fondato pericolo di continuare a compiere atti illeciti tipici della stessa natura, il tribunale lo sottopone a cure ambulatoriali per un periodo di tempo ritenuto opportuno ma mai superiore alla metà della pena massima corrispondente alla tipologia di reato in esame.

ARTICOLO 80

(libertà custodita)

1. La liberazione vigilata è stabilita per un periodo da due a cinque anni e implica l'adempimento degli obblighi che gli sono imposti da una decisione giudiziaria ai sensi dell'articolo 147.

2. In mancanza del rispetto delle condizioni della libertà vigilata, il suo condizionamento può essere modificato o la libertà vigilata può essere sostituita dall'internamento in una casa di lavoro o colonia agricola a tempo indeterminato ma non eccedente, al massimo, il periodo di libertà vigilata non ancora adempiuto . .

ARTICOLO 81

(Legame di buona condotta)

1. Il vincolo di buona condotta sarà fornito mediante deposito &"1#&0(*&"1#!")">#*4",C&-. "+13)"+"&4)" !")*/"&"*0)"&0)/8
2. Qualora non possa essere fornita la cauzione, questa sarà sostituita dalla liberazione vigilata per lo stesso periodo.
3. La cauzione decade a favore del Tribunale se il soggetto che l'ha prestata si comporta incompatibile con gli obblighi assunti, entro il termine stabilito o se, entro lo stesso termine, dà luogo all'applicazione di altre misure di sicurezza.

ARTICOLO 82

(Applicazione delle misure di sicurezza)

1. Le misure di sicurezza sono ancora applicabili:

- a) a soggetti sospettati di acquisire abitualmente o fungere da intermediari nell'acquisizione o vendita di oggetti rubati, o proventi di reati, anche se non condannati dai destinatari, se non hanno ottemperato ai requisiti di legge)#"*0/(-#5T!/" +)3* '.*"/" !/(*0& &/"Q"/&3*4&56)" /"

ricevitori;

- b) a tutti coloro che sono stati condannati per reati associazione per commettere reati o per un reato commesso dall'associazione per commettere reati, bande o bande organizzate.

2. L'internamento, ai sensi della lettera b) dell'articolo 76, può aver luogo per la prima volta solo nei confronti dei soggetti indicati nella lettera b) del comma 1 del presente articolo.

3. Ai soggetti indicati nella lettera a) del comma 1 del presente articolo sarà imposto, per la prima volta, il vincolo di buona condotta o il probation vigilato e, per la seconda volta, il probation vigilato con vincolo elevato al raddoppio, ovvero l'internamento . .

4. I delinquenti che siano alcolisti abituali e predisposti dall'alcolismo alla pratica di reati, o che abusano di sostanze stupefacenti, possono scontare la pena per la quale sono stati condannati ed essere internati dopo tale compimento in

istituto speciale, in un carcere-asilo o in una casa di lavoro o centri penitenziari aperti per un periodo da sei mesi a tre anni.

5. L'internamento può essere disposto solo nella sentenza che ha condannato il delinquente.

6. Per quanto riguarda gli stranieri, misure di sicurezza può essere sostituito con l'espulsione dal territorio nazionale.

7. L'applicazione delle misure di sicurezza che non dovrebbero essere irrogate nel procedimento penale unitamente alla sanzione applicabile a qualsiasi reato o per effetto della non imputabilità dell'autore del reato, nonché l'estensione e la sostituzione delle misure di sicurezza, avviene in regime di sicurezza processuale o complementare, ai sensi della rispettiva normativa processuale.

ARTICOLO 83

(Cambiamento dello stato di pericolo)

Il cambiamento dello stato di pericolo, determinante l'estensione della pena o l'applicazione di misure di sicurezza, ha l'effetto di sostituire quelle sanzioni o misure di sicurezza con altre corrispondenti alla natura dell'alterazione, nei seguenti termini:

- l'estensione della pena per gli anormali pericolosi può essere sostituita dall'estensione della pena come anormali pericolosi, nonché l'estensione della pena per gli anormali pericolosi con l'estensione della pena come delinquenti difficili)--!56).! \$"0/1#20* & " & 3(!-56) " & "3&/*, &56) " di prigionieri o per aver dimostrato praticamente \$ & * / ! , & 4 " & / # > ! * 56) " & " ! @ * \$! " * = ! - /) ") * 0 * * & 3 \$! 0 (! " determinato;
- la misura di sicurezza di cui al comma a) dell'articolo 76 può essere applicata ai delinquenti che abbiano avuto un disturbo mentale durante l'esecuzione della pena, ovvero ai delinquenti anormali pericolosi, ai sensi della parte ,0&3 ") 08V " F ") " & - (* @) " W X K "
- l'estensione delle sanzioni applicate ai delinquenti di difficile correzione o di anormalità pericolose può, nei casi che lo giustificano specificamente, essere sostituita da una qualsiasi delle misure di sicurezza previste dall'articolo 76;
- le misure di sicurezza non detentive possono essere ridotte di durata quando tale riduzione si rivela conveniente per il riadattamento sociale di) 0 ! 0 &) ! " > ? " (* = ! - !) -- *) " \$! (& ! ") + & 4) " , C &) " dalla condanna;
- le misure di sicurezza più gravi possono, in via generale, essere sostituite, durante l'esecuzione, da misure di sicurezza meno gravi, che si rivelino adeguate al riadattamento sociale degli autori di reato.

ARTICOLO 84

(Durata delle pene e misure di sicurezza)

La durata totale delle pene detentive e delle misure di sicurezza applicate cumulativamente a un delinquente non può superare i quaranta anni.

ARTICOLO 85

(Misure educative e socialmente utili)

1. Le misure educative e socialmente utili si applicano ai reati minori e sono precedute da 0 ! @) * & 56) " + & B , ' & ") ") 0 N * () ! 0 (- ! ") " % ! 0 *) ! ") " * 0 % - & () - . " con la partecipazione o meno della collettività, mirando all'immediata riparazione del danno e al ripristino della precedente situazione.

2. Sono misure educative e socialmente utili:

- critica pubblica all'udienza del dibattimento;
 - il risarcimento dei danni causati;
 - la prestazione di lavoro socialmente utile per un periodo non superiore a novanta giorni;
 - privazione, per un periodo non superiore a novanta giorni, dell'esercizio del diritto il cui uso smodato ha dato luogo all'infrazione;
- eD " & " \$ # 3 (& " # > " = & 3) - / ! > & " , C &) ! 0 (- ! " # \$ " \$ B 0 * \$) " ! " Y Z [" ! " # \$ " \$? C * \$) " ! " Z Y [") " / & 3 ? - *) " \$ B 0 * \$) 8

3. Le misure educative e socialmente utili si applicano ai seguenti reati minori:

- lesioni personali che non derivano da incidenti stradali e non causano malattia o incapacità al lavoro per più di venti giorni;
- furto purché il valore della merce o degli oggetti rubati non superi i venti salari minimi;
- danno che non deriva da sinistro stradale e in cui il danno cagionato non ecceda i venti salari minimi;
- altri reati nei casi appositamente previsti dall'art

legge.

4. La misura risarcitoria di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo può essere applicata autonomamente o unitamente ad ogni altra misura.

ARTICOLO 86

(critica pubblica)

- Se all'autore del reato è stata inflitta la multa fino a tre mesi, per reati punibili solo con la sanzione pecuniaria, il giudice può decidere di sostituirla con pubblica critica.
- La critica pubblica ha luogo solo se il danno è stato riparato e il tribunale conclude che ! " %) - \$ & " & ! # & & ! ! / # , * ! 0 (! . " & / " , 0 & 3 * & ! / " & " \$! * & 8
- La critica pubblica consiste in un rimprovero orale all'autore del reato, in udienza, dal giudice.

ARTICOLO 87

(Ipotesi per l'applicazione di misure educative e socialmente utili)

Nei casi in cui la legge consente l'applicazione di misure educative e socialmente utili, da parte dei tribunali giudiziari, hanno effetto solo se l'agente:

- ha riparato o mostrato disponibilità a riparare il danno o il danno arrecato alla vittima, alla collettività o a qualsiasi altro ente;
- soffitto legalmente ai doveri e alle regole di condotta + - ! = * / (& / " ! " # !) " (- * E # 0 & 3 " (* = ! - , C &) " 0 & " ! " * / 6) 8

ARTICOLO 88

(Misure alternative alla reclusione)

- Le misure alternative alla pena detentiva sono:
 - la transazione penale;
 - la sospensione provvisoria del processo.
- Misure alternative alla reclusione sono obbligatorie per i reati punibili con la reclusione / # + ! - * - " & " # \$! " & (7 ") 3 * \$ * (! " \$? C * \$) " ! ") * / " & 0) / . " = ! - * , &) / " i presupposti generali di applicazione stabiliti nel comma 1 dell'articolo 102. : 8 " ! 0 / " \$! * & / " & 3 (! - 0 & (* = & / " Q " + ! 0 & " ! " + * / 6) + -) / ! @ # \$, 0 " di consenso tra l'autore del reato e la vittima, sotto la direzione della Procura della Repubblica, e impediscono la prosecuzione del processo penale per l'istanza formale del processo.

ARTICOLO 89

(Pene alternative alla reclusione)

1. Le pene alternative alla reclusione sono:

- a) la prestazione di lavoro socialmente utile; b) pagamento in contanti o in natura;
- c) la perdita di beni o valori;
- d) la sanzione; e) il divieto temporaneo di diritti.

2. Le pene alternative alla pena detentiva sono obbligatoriamente comminate al condannato nei casi in cui la condotta criminosa è punibile con una pena superiore a due e fino al limite massimo !")*(")&0)/."=-! *, '&)"/"+-!//+)/()/" @!-&*"/ !" &+3*!&56)" di cui all'articolo 102.

3. Le pene alternative sostituiscono la pena detentiva, impedendone l'esecuzione.

ARTICOLO 90

(Lavoro socialmente utile)

1. Il lavoro socialmente utile consiste nella fornitura gratuita di un'attività, servizio o compito alla comunità, alle entità +SE3*!&"/)#"!0(* & !"/+*=& &"/1 # !"+-)/!/* @&\$,0/" !"*0(!-!//!" servizio pubblico o comunitario, ferma restando la normale attività lavorativa dell'autore del reato o del condannato.

2. Nella scelta dell'attività da svolgere nell'ambito della prestazione di lavoro socialmente utile, per quanto possibile, devono essere presi in considerazione i titoli di studio !"+-),//*)0&*"/)"*0% - &()-"#)"")0 ! 0&)."&"/#&* /+)0*E*3* & !" di tempo, nonché le loro condizioni fisiche e di salute.

3. Tra le altre attività, sono considerate coperte sul concetto di lavoro socialmente utile:

- a) compiti svolti in istituti di cura, scuole, orfanotrofi, ospedali, case &"(!-!*-&* & !)"#&"&+!//&"/+)-(&)- &"/ !" !,*20* &"

e in altri stabilimenti simili;

- b) la prestazione di lavori nell'ambito della costruzione, conservazione o manutenzione di strade pubbliche e servizi igienico-sanitari pubblici; cD"/!-*=5)/"+-!//(&)/0)")\$B0*)" &"N)-!//(&56).")0/!-=&56) " !"+-)(!56)")\$!)"&\$E*!0(!." &"%�&!" &"N)-&" animali

selvaggi; d) compiti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione dell'acqua, gas, elettricità e altre fonti di energia;

- e) attività connesse alla costruzione, conservazione o manutenzione di infrastrutture di interesse pubblico o sociale;

- f) compiti di pulizia generale, conservazione e manutenzione di giardini, parchi e altri spazi o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

4. Il giudice, oltre alle attività di cui al numero precedente, può ordinare al condannato l'esercizio di opere dell'ingegno, vale a dire insegnamento e formazione professionale, tirocinio, consulenza.

ARTICOLO 91

(Tempo di lavoro)

1. Il lavoro socialmente utile non può eccedere il periodo

,C&)"0&*3!@*/3&56)"3&E)-&38

2. La sanzione per la prestazione di lavoro socialmente utile può essere adempiuto nei giorni feriali, sabato, domenica e festivi.

ARTICOLO 92

(Durata)

1. La misura o la sanzione della prestazione di servizi sociali S(*3"7",C& &"!0(-!"#\$"B0*\$)" !"(-*0(&"!"" *0)"!)#"\$?C*\$)" millecentoventi periodi di lavoro.

2. Ciascun periodo di lavoro è limitato a quattro ore.

3. La determinazione specifica dei periodi di lavoro viene effettuata tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) le circostanze relative alla pratica del reato e gli effetti risocializzanti della prestazione di lavoro, tenuto conto della personalità dell'autore del reato;
- b) il tempo e il plusvalore economico dell'opera da eseguire;
- c) l'ubicazione del datore di lavoro, il tempo complessivo di lavoro e il tempo di percorrenza dell'autore del reato o del condannato;
- d) le conseguenze del provvedimento o della sanzione nell'ambito giuridico di terzi, ovvero i familiari dell'autore del reato o del condannato e l'eventuale datore di lavoro.

ARTICOLO 93

(Ordine di consegna del lavoro)

1. Il giudice, nell'approvazione del provvedimento alternativo, previa proposta concordata della Procura della Repubblica, ne determina l'esecuzione.

2. Il giudice, con sentenza di condanna alternativa, dopo aver determinato la specifica pena detentiva applicabile alla fattispecie, ne sospende l'esecuzione a condizione che il condannato esegua l'opera socialmente utile prevista.

3. Negli atti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il giudice emette un ordine di lavoro socialmente utile che deve contenere:

aD"&"* !0(*,'&56)")"(-*E#0&3.")"*0%-&()-"#)"")0 !0&)" e l'indicazione del fatto o del reato;

- b) la decisione sulla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, subordinatamente alla condizione e per il tempo di prestazione di lavoro socialmente utile, in caso di applicazione della pena alternativa;

cD"&"/*0&(#-&!"* !0(*,'&56)")">#*48

ARTICOLO 94

(Sospensione dell'esecuzione dei lavori)

L'esecuzione dell'ordine di lavoro socialmente utile può essere provvisoriamente sospesa per grave malattia del condannato, clinicamente accertata e accertata per la durata dell'ordine.

ARTICOLO 95

(Revoca della prestazione di lavoro)

1. Il giudice revoca la pena alternativa alla prestazione di lavoro socialmente utile ogniqualvolta l'autore del reato o il condannato:

- a) messo intenzionalmente in condizione di non poter lavorare;
- b) rifiutarsi, senza giusta causa, di prestare il servizio; c) violare i doveri derivanti dal provvedimento o dalla sanzione cui è stato assoggettato o dalla mancata o inesatta esecuzione dell'opera;
- d) commette un crimine intenzionale per il quale è condannato !." !//!"\$) ."-!3&-"1#!&"/,0&3* & !/" &"\$! * &)"#) della pena di fornire un lavoro socialmente utile non potrebbe, attraverso di essa, essere raggiunto.

2. La revoca della pena per prestazione di lavoro socialmente utile comporta l'adempimento della pena detentiva applicata nella pena operata dallo sconto che nel caso specifico !!">#/(,*;&-8"

ARTICOLO 96

(Sconto)

1. Se il condannato deve scontare una pena detentiva, il giudice sottrae dalla pena detentiva inizialmente applicata un giorno per ogni periodo di lavoro socialmente utile svolto.

2. Fermo restando quanto previsto dal numero precedente, ogniqualvolta la pena o il provvedimento anteriore e successivo siano di natura diversa, il giudice, con provvedimento motivato, effettua lo sconto che sembra equo dalla nuova sanzione.

ARTICOLO 97

(Estinzione della pena detentiva)

1. Nei casi di pena alternativa, la pena detentiva inizialmente applicata è dichiarata estinta se, dopo aver svolto l'attività socialmente utile che ne costituiva condizione per la sospensione o dopo il periodo di sospensione soggetto a regole e doveri di condotta o al regime della libertà vigilata, non vi siano ragioni che potrebbero portare alla sua revoca.

H8"O!." ,0)" "+I-B))" & /#/+10/6)." /!"10)0(-&-" +10 !0 (!" procedimento penale che può comportare la sua revoca, o incidente per mancato rispetto di doveri, regole di condotta o piano di riadattamento, la sanzione è dichiarata solo !C(*0(&"1#&0)" "+-)/)"#)"*0* !0(!" ,0 &-!\$"06)"<#=#-" comporta la revoca o la proroga del periodo di sospensione.

ARTICOLO 98

(Contanti o in natura)

1. La prestazione pecuniaria o in natura consiste nel pagamento in denaro o in natura alla vittima, o ai familiari aventi diritto, ed è destinata ad assicurare il pagamento dell'indennizzo.

2. L'importo versato è dedotto dall'importo dell'eventuale condanna in azione risarcitoria civile, se coincidono i titolari del diritto al risarcimento.

3. Quando le condizioni economiche dell'autore del reato lo consentono !=!*" ,&)" /)" ! \$"&*"/+!/#+)/(/)"0/ & @-&)"0)"&-(*)"FYH" nei casi in cui si applica un provvedimento alternativo, il GIP approva o decide il pagamento di una somma pecuniaria o in natura.

4. Quando le condizioni economiche del condannato lo consentono !=!*" ,&)" /)" ! \$"&*"/+!/#+)/(/)"0/ & @-&)"0)"&-(*)"FYH." nelle situazioni in cui viene applicata una pena detentiva concreta non superiore a quattro anni, il tribunale sospende l'esecuzione della prigione a condizione del pagamento di una somma pecuniaria o in natura ,C& &"0&"/!0(105&8

5. Nell'approvazione del provvedimento alternativo o nella sentenza della sanzione alternativa, il giudice competente fissa il termine per il pagamento della somma pecuniaria o in natura, ossia mediante costituzione di cauzione, fideiussione bancaria o consegna volontaria di beni o i valori.

6. Se non ci sono danni o perdite da risarcire o già)"(!0<&\$"/*)."&""0(-*E#*56)" +!#0*?-*&)"#!"\$"/+7* !" ,C& &" come condizione sospensiva è consegnata allo Stato o ad altri enti pubblici indicati nell'approvazione del provvedimento alternativo o nella sentenza della sanzione alternativa.

ARTICOLO 99

(Perdita di beni o valori)

1. La perdita di beni o valori appartenenti al condannato consiste nel sequestro di tali beni o valori fino al limite che è maggiore, tra il danno cagionato dal reato o il beneficio ottenuto dall'agente o da un terzo, in conseguenza del reato o del reato commesso.

2. Per poter decretare la misura o la pena della perdita di beni o valori, fermo restando quanto previsto dal numero precedente, questi devono sempre essere riferiti alle ragioni e alle circostanze del fatto o del reato commesso.

3. I beni o valori sequestrati ritornano allo Stato e, per quanto possibile, i fondi ottenuti devono essere destinati all'esecuzione e all'esercizio dei servizi destinati all'esecuzione di misure alternative e sanzioni.

ARTICOLO 100

(Biglietto del traffico)

Nei casi in cui la sanzione pecuniaria sia misura non accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 72.

ARTICOLO 101

(Blocco temporaneo dei diritti)

1. Il divieto temporaneo dei diritti consiste in una reale limitazione dei diritti individuali di chi ha commesso un reato con abuso o violazione dei doveri *0!-!0(!/&)"&-@)." % # 056)." +-,//6)." & (*=* & !)"#)" %B*"8

2. L'interdizione temporanea dei diritti è una sanzione penale applicabile indipendentemente dalla sanzione applicabile in ambito etico o amministrativo, da un minimo di uno ad un massimo di tre anni.

3. I divieti previsti sono:

a) divieto di pubblico ufficio, funzione o attività, nonché come mandato elettivo;

bD"+-)E*56)")!C!-B*)" !"+-,//6)." &'(*=* & !)"#)"%B)" *"

che dipendono da apposita qualifica, licenza o autorizzazione della pubblica autorità;

c) sospensione dell'autorizzazione o della patente alla guida di automobili e autoveicoli e biciclette;

d) divieto di recarsi in determinati luoghi.

4. Divieto di esercitare una posizione, funzione o attività

+SE3*"&7" & /#/+10/6)"(\$+)-?-*&)" /!" *!*" .)06)" /" @0* ' & 0)"

perdita di posizione, funzione o attività, che costituisce un effetto !/ +!B,)" !)"0 !0&56)"># **&38

ARTICOLO 102

(Ipotesi per l'applicazione di misure alternative e sanzioni)

1. Oltre ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 88 e all'articolo 112, i provvedimenti alternativi e le pene detentive si applicano solo nei casi in cui l'agente:

a) è un reo per la prima volta per aver commesso un reato doloso; b) procedere alla restituzione dei beni stanziati, se del caso; c) ha riparato in tutto o in parte i danni e le perdite cagionati alla vittima o alla collettività in conseguenza del reato e, in caso di riparazione parziale, presume la prosecuzione della riparazione ancora mancante nel termine !)"0 * 5T!/" ># **&3\$!0(!" ,C& &/K

d) espressamente, fatti salvi i provvedimenti o ingiunzioni, doveri e regole di comportamento previste dal codice di procedura penale, sulle condizioni della sospensione +-)=*/P-*&)" +-) / /) ." !"1#!")(-*E#0&3"=*!" & ,C&- nella decisione.

H8"\&-&"/(&E!3!!"&-!3&56)" !)"0 ,&05&!"0(-!)"%!0 *)."

la comunità e l'autore del reato, in caso di pene alternative alla reclusione, il giudice istruttore deve applicare provvisoriamente il divieto temporaneo di diritti all'autore del reato previsto dal comma 3 dell'articolo 101, al fine di garantire la celerità della giustizia con la riparazione di il danno tempestivo.

ARTICOLO 103

(Divieto di applicazione)

1. L'applicazione di misure e sanzioni alternative è vietata qualora l'agente abbia commesso uno dei seguenti reati:

- a) omicidio volontario, consumato, tentato o frustrato;
- b) violazione sessuale; cD"-&+()#"(-?,.)" !"+!/) &/K" dD"(-?,.)" !"/(#+!%&*!O(!"/)#" !"/#E/(JO"*&"/+/*) (- P+* &/K" e) terrorismo o altra forma di criminalità organizzata o associazione per delinquere; f) commesso con l'uso di armi da fuoco o con grave violenza o minaccia contro persone;
- g) commesso nei confronti di un bambino, disabile, anziano o donna incinta; h) di un incidente stradale mortale, commesso a velocità eccessiva, in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di una sostanza psicotropa o stupefacente.

2. È altresì vietato applicare misure o sanzioni alternative alla reclusione nei casi in cui l'agente:

- a) essendo stato sottoposto a privazione della libertà, anche preventiva, ha rinunciato alla sua osservanza;

bD"(*=-!-"E!O!,* &)"0)/"(-2"/&0)/"&0(!-*)-!/" &"+3**&56)" una sanzione dell'interdizione temporanea dei diritti o una sanzione pecuniaria mediante transazione penale.

ARTICOLO 104

(Scelta misura o piuma alternativa)

Qualora sia consentita l'applicazione di più misure o sanzioni alternative alla reclusione, l'autorità competente, tenuto conto delle circostanze specifiche, privilegia quella che §!3<-)"/!@#& -" & /",0&3* & !"/) &)-)"># **&3)"# " &"+#0*56)" e meno gravoso se viene rivelato all'autore del reato o al condannato.

CAPITOLO II

effetti piuma

ARTICOLO 105

(Effetti della condanna)

La condanna dell'autore del reato, non appena diviene definitiva, ha solo gli effetti indicati negli articoli seguenti.

ARTICOLO 106

(Effetti non penali della condanna)

U"-7# " !,0*(* =&\$!0(!"/)0 !&)."1#&31#!"1#!"/>&"&"+!0& ." incorre:

- a) nella perdita, in favore dello Stato, degli strumenti del reato, non avendo l'offeso, o terzo, legittimato alla loro restituzione;
- b) nella perdita, in favore dello Stato, di cose, diritti o vantaggi acquisiti a seguito della commissione del reato;
- c) l'obbligo di restituire alla parte offesa le cose di cui il reato lo ha privato, o di pagargli 3!@&3\$!0(!"/)!"-*,&)."/!" & "-! /(*(#*56)"06)"%)-"/B=!3." e la parte offesa o i suoi eredi esigono tale pagamento;
- d) l'obbligo di risarcire la vittima per il danno causato, quando la vittima o i suoi eredi chiedono il risarcimento;
- e) l'obbligo di pagare le spese del processo e le spese di espiazione.

ARTICOLO 107

(Effetti della condanna in una pena maggiore)

La condanna di una pena detentiva maggiore non implica "&"+!-&" !1#&*/1#!"- " *-!*()"/"*=*/./"+-),/!*)0&*/")#"+3B(*)/." né priva il condannato dei suoi diritti fondamentali, salvo le limitazioni imposte dalla legge, inerenti al senso di convinzione !"&"/!C* @20'*&"/! +!B,'&/ " &"- !/+!(* =&!"C!#56)8

ARTICOLO 108

(Contenuto della sanzione di espulsione)

Il condannato alla pena dell'allontanamento dal pubblico impiego incorre nell'impossibilità di tornare al servizio dell'apparato statale con perdita di tutti i diritti acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 109

(Effetti piuma)

Gli effetti delle sanzioni hanno luogo in forza di legge, indipendentemente dalla dichiarazione di condanna.

CAPITOLO III

Applicazione di pene detentive e misure penali

SEZIONE I

Applicazione delle sanzioni in genere

ARTICOLO 110

(misura piuma)

F8"!&+3**&56)" &"/+!0&./!0(-!"/)"3*\$*(!"/,C&)"/0&"3!"+ &-&" ciascuno dipende dalla colpevolezza dell'agente, tenuto conto della gravità dell'atto criminoso, delle sue conseguenze, dell'intensità del dolo o del grado di colpevolezza, o dei motivi del reato e della personalità dell'agente.
H8"]&,"C&56)" &"+!0&" !"\$#3(&."&(!0 !-9/!9?"/!\$+-!"Q"/*(#&56)" del condannato, in modo che il suo importo, nei limiti di legge, costituisca una sanzione corrispondente alla colpevolezza dell'agente.

ARTICOLO 111

(Sostituzione della piuma)

Nessuna pena può essere sostituita da un'altra, salvo nei casi in cui la legge lo autorizzi.

ARTICOLO 112

(Sostituzione della reclusione con una multa)

La reclusione non superiore a due anni può essere sostituita da una pari multa.

ARTICOLO 113

(Ammenda applicata a più detenuti)

^#&0)" &"3!" ,C&-&"+!0&" !"\$#3(&."!/"&"*0%-&'56)"%)-") \$!(* &" da più condannati, ciascuno di essi deve essere condannato a tale pena.

ARTICOLO 114

(Ipotesi di sospensione dell'esecuzione della sentenza)

1. Se l'autore del reato è punito con la reclusione)0'-!(&"06)"/#+-*)-)" &")*/&0)/." ,0)" ">#3@&\$!0(!"/)!"-*,&)" presupposti sanciti dall'articolo 102, il giudice sospende l'esecuzione della pena detentiva imponendo, cumulativamente o separatamente, le ingiunzioni e le regole di comportamento previste nel numero successivo.

2. Il giudice può condizionare la sospensione dell'esecuzione della pena sottoponendo il condannato alle seguenti ingiunzioni o regole di comportamento:

a) risarcire alla vittima i danni subiti in conseguenza del reato;

b) dal giudice;

c) risarcire la parte offesa;

d) non svolgere determinate attività durante il periodo di sospensione; e) non recarsi in determinati luoghi;

f) non accompagnare, ricevere o alloggiare determinati persone.

3. Ingiunzioni e regole di comportamento che possono offendere la dignità umana.

ARTICOLO 115

(Durata ed effetti della sospensione)

1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva dura da uno a cinque anni, a seconda delle circostanze del caso.

2. Se il condannato si attiene alle ingiunzioni e alle regole di comportamento, decorso il termine sospensivo, il giudice ordina la chiusura della causa.

3. La sospensione è revocata ordinando l'esecuzione della pena detentiva inizialmente applicata, se durante il periodo di sospensione il condannato:

a) non osservano le ingiunzioni e le regole di comportamento;

b) commettere un reato doloso per il quale può essere condannato.

4. La prescrizione non decorre durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della sentenza.

CAPO IV

Applicazione di sanzioni in presenza di circostanze aggravanti o attenuanti

ARTICOLO 116

(Aggravamento e attenuazione generale della pena maggiore)

1. Se, nei casi in cui sono applicabili sanzioni maggiori, circostanze aggravanti o attenuanti, che non sono specificamente ed espressamente previste dalla legge per

penna corrispondente, a seconda del maggiore o del minore numeri seguenti.

2. Le sanzioni previste dalle lettere a), b), c) ed) dell'articolo 61 sono aggravate e attenuate, in termini di durata, nel massimo e nel minimo delle stesse, con possibilità di riduzione di due anni il normale limite minimo delle suddette sanzioni.

3. La pena di cui alla lettera e) dell'articolo 61 è aggravata e attenuata, in termini di durata, nei limiti di legge.

ARTICOLO 117

(Aggravamento e attenuazione della pena detentiva)

nei limiti che la legge determina per il reato.

ARTICOLO 118

(Aggravamento straordinario delle sanzioni)

1. Vi sarà un'aggravamento straordinario delle pene per i delinquenti abituali, delinquenti per tendenza e per coloro che commettono delitti efferati, nei seguenti termini:

a) per i delinquenti abituali e per i delinquenti per tendenza, i limiti massimo e minimo delle pene detentive più lunghe saranno aumentati di un quarto della loro durata;

b) per i delinquenti che commettono crimini efferati i limiti massimo e minimo della reclusione saranno aumentati di due terzi della sua durata.

2. La pena detentiva è aumentata della metà nei suoi limiti minimo e massimo e non può essere inferiore a un mese.

ARTICOLO 119

(Straordinaria attenuazione delle sanzioni)

I giudici, in via straordinaria, possono, considerato il valore speciale delle circostanze attenuanti:

a) sostituire le pene detentive più gravi con quelle meno serio;

b) ridurre a un anno la pena minima di cui alla lettera e) dell'articolo 61, o sostituirla con la reclusione non inferiore a un anno;

c) ridurre al minimo generale il minimo speciale della pena detentiva o sostituire la pena detentiva con la multa;

d) sostituire maggiormente le sanzioni speciali dei dipendenti pubblici da grave a meno grave.

ARTICOLO 120

(Concorrenza simultanea aggravante e attenuante)

Contestualmente alle circostanze aggravanti e attenuanti, a seconda che prevalga l'una o l'altra, la sanzione sarà aggravata o attenuata.

ARTICOLO 121

gravità del reato, determinando in particolare la misura di

è accertato l'aggravamento o l'attenuazione derivanti dalla concorrenza di altre circostanze.

la pena del reato in misura speciale ed espressamente prevista dalla legge, solo l'aggravante risultante dalla circostanza di quel tipo come se fossero di natura generale.

ARTICOLO 122

(Gravità relativa della sanzione)

La gravità della pena è generalmente considerata secondo l'ordine di precedenza in cui sono elencate negli articoli 61, 62 e 64.

ARTICOLO 123

(Equivalenza tra reclusione e reclusione maggiore)

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, la durata di pene di diverso genere deve essere equiparata, la pena detentiva corrisponde ai due terzi della maggiore pena detentiva.

ARTICOLO 124

(Equivalenza tra multe e reclusione o lavoro socialmente utile)

L'equivalenza tra la sanzione della sanzione pecuniaria e quella della reclusione o del lavoro socialmente utile, quando la prima non corrisponde direttamente a una certa durata, avviene tenendo conto del criterio previsto dall'articolo 149 per la conversione della sanzione in reclusione.

CAPO V

Applicazione delle sanzioni in casi particolari

ARTICOLO 125

(Applicazione della sanzione in caso di recidiva)

1. In caso di recidiva, se la pena applicabile è la reclusione maggiore, l'aggravamento corrispondente alla recidiva sarà pari alla metà della differenza tra il limite massimo e minimo della pena.
2. L'entità dell'aggravamento può essere ridotta, se le circostanze relative alla personalità dell'autore del reato lo consigliano, ad un aumento della pena pari alla durata della pena applicata nella precedente condanna.
3. L'importo della sanzione è aumentato della metà della maggiorazione così determinata, in caso di seconda recidiva.
4. In uno dei casi di cui ai numeri precedenti, il limite massimo rimane invariato.
5. Se la pena applicabile è la reclusione, essa è aumentata alla pena massima e minima della metà della durata massima della pena applicabile, l'aggravamento non potendo eccedere i due anni.

ARTICOLO 126

(successione dei delitti)

1. In caso di successione di delitti, se si applica la reclusione maggiore, e se la precedente condanna è stata anche della reclusione maggiore, si osserva la norma stabilita per la prima recidiva nel comma 1 dell'articolo precedente.
2. Negli altri casi di successione dei delitti, la pena è aggravata secondo le regole generali.

ARTICOLO 127

(Accumulo dei reati)

1. Il cumulo dei delitti è punito secondo le seguenti regole generali:
 - a) nel concorso di delitti punibili con la medesima pena, si applica la pena immediatamente superiore, se questa è una di quelle indicate nelle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 61; se si tratta di altra pena, ad eccezione dell'articolo 62, si applica la stessa pena, aggravata in misura non inferiore alla metà della sua durata massima;
 - b) quando i delitti sono punibili con pene diverse, si applica la pena più grave, aggravata secondo le regole generali, tenuto conto del cumulo dei reati e, lo stesso si osserva quando una delle pene è quella di cui alla lettera a.) dell'articolo 61;
 - c) in ogni caso resta il limite massimo invariato.
2. La o le penalità multa, che sarà sempre cumulata con le altre sanzioni.
3. Il cumulo delle pene di cui al presente articolo non pregiudica l'indicazione nella sentenza della pena corrispondente a ciascun reato e, in nessun caso, la singola pena può eccedere la somma delle pene applicate.

ARTICOLO 128

(crimine continuato)

1. La continuazione del reato è punita con la pena applicabile alla condotta più grave che si inserisce nella continuazione.
2. Se, dopo una condanna divenuta definitiva, viene a conoscenza di una condotta più grave che integra la prosecuzione, la sanzione ad essa applicabile si sostituisce alla precedente.

ARTICOLO 129

(Peccato per i complici)

1. La punizione dei complici del delitto consumato sarà la stessa che si adatterebbe agli autori del delitto vanificato.
2. La pena per i complici di un reato frustrato sarà la stessa degli autori del tentato reato.
3. La sanzione per i complici del tentativo sarà la stessa che, ridotta al minimo, sarebbe a carico degli autori di quel tentativo, salvo circostanze !/+!*&3\$!0(!"&(!0#&0(!/"1#! ">#/(*,1#!\$"&"/#&"-! #56)8

ARTICOLO 130

(Pena applicabile in caso di reato frustrato)

In caso di reato frustrato, saranno osservate le seguenti regole:

- a) se le sanzioni applicabili, supponendo che il reato sia stato consumato, fosse una delle pene indicate nelle lettere a), b), c) ed) dell'articolo 61, si applicano rispettivamente le sanzioni immediatamente inferiori;
- b) in caso di maggiore reclusione da due a otto anni, o nei casi particolari previsti dalla legge, la pena correzionale, la pena massima applicabile è ridotta alla metà della sua durata massima.

ARTICOLO 131

(Penalità applicabile agli autori del tentativo)

Gli autori di un tentativo saranno soggetti alla stessa sanzione che si applicherebbe agli autori di un reato frustrato, se fossero intervenute circostanze attenuanti.

CAPITOLO VI

Applicazione di sanzioni in alcuni casi particolari

ARTICOLO 132

(Penalità applicabile alla coperta)

1. Il correttore sarà punito nei seguenti termini:
 - a) se al delitto si applica una pena maggiore, ad eccezione di quella indicata alla lettera e) dell'articolo 61, si applica la reclusione;
 - b) se è la pena maggiore di cui alla lettera e) dell'articolo 61, si applica la reclusione da sei mesi ad un anno;
 - c) se si tratta di una pena detentiva, sarà applicata la stessa pena, attenuata e mai superiore a tre mesi.
2. Alla copertura, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 24, si applica la stessa sanzione che si applicherebbe all'autore del reato frustrato.
3. Il correttore, che incorre nelle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 24, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la corrispondente multa.
4. La mancata conoscenza dell'origine illecita della cosa, esonera l'agente dalla responsabilità penale prevista nel numero precedente.

ARTICOLO 133

(Sanzione applicabile ai minori di ventuno anni)

Se l'agente non ha compiuto ventuno anni al momento della commissione del reato, non si applica pena più grave di quella di cui alla lettera d) dell'articolo 61.

ARTICOLO 134

(Pena applicabile ai minori di diciotto anni)

Se l'agente non ha compiuto il diciottesimo anno di età al momento della commissione del reato, non si applica mai la pena più severa di quella di cui alla lettera e) dell'articolo 61.

ARTICOLO 135

(Trattamento dei minori che non possono essere ritenuti responsabili per età)

I minori di sedici anni sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali per i minorenni e, nei loro confronti, possono essere adottati solo i provvedimenti assistenziali, educativi o correttivi previsti da leggi speciali.

ARTICOLO 136

(Punizione dei reati illeciti)

Delitti meramente colposi sono punibili solo nei casi speciali dichiarati dalla legge e pene maggiori della reclusione ea tali delitti non sarà mai applicata la multa corrispondente.

ARTICOLO 137

(Punizione dell'agente con privazione volontaria e accidentale dell'intelligence)

Le disposizioni dell'articolo precedente si estendono all'autore del reato in cui ricorre una qualsiasi delle circostanze

!/+!*,'& &/0)"&-(*)"Z:8

ARTICOLO 138

(Salvo casi particolari puniti con una pena determinata)

Le disposizioni degli articoli 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 si intendono, salvo casi particolari in cui la legge stabilisca una determinata pena.

CAPO VII

Esecuzione di pene e misure di sicurezza

ARTICOLO 139

(Personalità delle piume)

Le sanzioni ricadono esclusivamente sulla persona dell'autore del reato.

ARTICOLO 140

(Divieto di reclusione per mancato pagamento delle spese processuali)

Non ci sarà la reclusione per il mancato pagamento delle tasse di giustizia, spese o valori di bollo.

ARTICOLO 141

(Base delle sanzioni e misure di sicurezza applicabili in via provvisoria)

1. Si basa sull'esecuzione di sanzioni o misure di sicurezza esclusivamente in una sentenza definitiva.
2. Possono essere applicate provvisoriamente solo le misure di sicurezza, l'internamento in manicomio criminale, la libertà vigilata, il divieto e la sospensione dell'esercizio delle funzioni.

ARTICOLO 142

(Inizio della pena e delle misure di sicurezza)

1. L'esecuzione delle sanzioni e delle misure di sicurezza privative della libertà inizia dal giorno in cui la condanna diventa definitiva ogni volta che il condannato si trova in carcere.

2. L'inizio dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza privative della libertà è differito:

- a) nei casi di impossibilità legale di cattura;
- b) se il condannato è affetto da malattia mentale dopo la condanna, fino al recupero di tutte le sue facoltà;

c) durante i presunti ultimi tre mesi di gravidanza debitamente provata e fino a tre mesi dopo il parto; ma, se la condanna è in carcere maggiore, il giudice può disporre l'internamento, sotto custodia, in un istituto idoneo;

d) se il condannato deve prima scontare un'altra pena.

ARTICOLO 143

(Sconto sulla durata delle pene e sulle misure di sicurezza)

1. Durante la durata delle condanne e delle misure di sicurezza privative della libertà si tiene pienamente conto:

- a) detenzione preventiva, dal momento della cattura;
- b) la reclusione scontata in esecuzione di una condanna da parte di un tribunale straniero per lo stesso reato;

c) la durata della degenza ospedaliera che sospende l'esecuzione della pena, se non vi è stata simulazione.

2. Il giudice che condanna con una pena o misura di privazione della libertà personale dispone lo sconto della carcerazione preventiva subita per l'imputazione di altro reato, purché questa non sia stata commessa dopo la fine di tale carcerazione.

3. La carcerazione preventiva è dedotta dalla sanzione pecuniaria nella misura di un giorno di multa per un giorno di reclusione, ovvero nella misura dell'uno per cento della retribuzione giornaliera nel caso di sanzione pecuniaria importo determinato.

4. La detrazione della carcerazione preventiva dalla sanzione avverrà solo quando non potrà essere applicata ad alcuna pena detentiva o carceraria maggiore.

ARTICOLO 144

(Interruzione dell'esecuzione continua delle sentenze)

1. Salvo le eccezioni previste dalla legge, l'esecuzione delle sanzioni è continuativa.

2. L'esecuzione delle sanzioni e delle misure di sicurezza privata di libertà si interrompe:

- a) a causa di una malattia fisica o di un'anomalia psichica che richiede il ricovero in ospedale;
- b) dall'evasione del condannato e durante il periodo di fuga;
- c) con decisione della Suprema Corte, quando è ammesso il riesame della sentenza.

ARTICOLO 145

(Salvataggio dalla reclusione per lavoro socialmente utile)

1. Ai detenuti con comportamento esemplare in carcere, che dimostrino durante l'esecuzione della pena una grande attitudine al lavoro, può essere concesso, nei termini stabiliti dal regolamento, il riscatto parziale della pena detentiva o della reclusione maggiore, fino al limite di un giorno di reclusione per due giorni di lavoro socialmente utile, svolto con notevole diligenza o di eccezionale importanza, prestazione e perfezione.

2. L'apprendimento di un'arte o di un mestiere, con diligenza e riconosciuta attitudine, costituisce motivo sufficiente per presentare al tribunale competente una proposta di cessazione del provvedimento di internamento in un ospizio o colonia agricola dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 82.

ARTICOLO 146

(Parole)

I condannati a una privazione della libertà di durata superiore a sei mesi possono essere rilasciati sulla parola per il tempo rimanente per scontare la pena, quando hanno scontato la metà di essa e dimostrano la capacità e la volontà di adattarsi a una vita onesta.

ARTICOLO 147

(Obblighi del rilascio condizionale)

F8""I" !*/6)"1#!"0! !-"&"3"E!- & !")0 ***)0&3"/+!* , '&-'?"
 gli obblighi che incombono alla persona liberata e che possono variare a seconda del reato commesso, della personalità del detenuto, dell'ambiente in cui ha vissuto o vivrà, o di altre circostanze opportune.

2. Alla persona liberata, singolarmente o cumulativamente, possono essere inflitti in genere:

a) la riparazione, una tantum o a rate, del danno causato alle vittime di reato;

b) in un determinato mestiere, azienda o lavoro;

c) il divieto di esercitare una determinata professione o di impiego in una determinata professione, azienda o lavoro;

d) in un determinato luogo o regione;

e) accettazione della tutela e delle indicazioni degli enti cui è affidata la vigilanza;

f) l'adempimento di specifici doveri familiari, in particolare di assistenza;

g) l'obbligo di non frequentare determinati luoghi o di non farsi accompagnare da determinate persone sospettate di cattiva condotta;

h) l'obbligo di prestare un vincolo di buona condotta.

3. In particolare possono essere imposti:

a) per i delinquenti anormali l'obbligo di sottoporsi alle cure mediche loro prescritte;

b) per i delinquenti di difficile correzione, l'obbligo di entrare in un istituto idoneo alla loro occupazione a condizioni semi-gratuite, durante i periodi in cui sono disoccupati;

c) per i minori di osservare le prescrizioni dei genitori, dei familiari o degli enti preposti alla loro educazione o assistenza.

4. Gli obblighi imposti possono essere modificati quando

)--&\$""*-*#0/(JO"*&/"1#!"")>#/(/*,1#&\$8

ARTICOLO 148

(Revoca della libertà condizionale)

1. La libertà condizionale è revocata se la persona liberata condizionalmente commette un altro reato della stessa natura di quello per il quale è stato condannato o qualsiasi delitto doloso per il quale dovrà subire una pena detentiva.

2. La libertà vigilata può essere revocata o condizionata se la persona rilasciata non si comporta bene o non adempie ad alcuno degli obblighi a lui imposti.

3. Quando la libertà condizionale è revocata, il condannato dovrà completare la pena, non scontando il tempo trascorso in libertà vigilata.

ARTICOLO 149

(Conversione e sostituzione della sanzione pecuniaria)

F8""I"+!0&" !"\$#3(&."0&"%&3(&" !"E!0"//#,"*!0(!/"!) !/\$E&- &5& &./."
 +) !"/!-\$) * , & &"0&/#&"!C!:#56)M

a) per conversione in reclusione per il tempo corrispondente;

b) per sostituzione alla prestazione di lavoro sociale utile.

2. Quando la multa è di importo tassato a norma di legge, è convertita in reclusione nella misura del cinque per cento del salario minimo giornaliero, non eccedente la durata di due anni in caso di sanzione comminata per qualsiasi delitto, sei mesi in caso di sanzione pecuniaria

alle contravvenzioni previste dalle leggi, e un mese in caso di sanzione applicata alle contravvenzioni previste da regolamenti o atteggiamenti.

3. La tariffa giornaliera per la conversione della multa in reclusione non può, tuttavia, essere inferiore a quella risultante dalla ripartizione del suo totale per il tempo massimo in cui la sanzione pecuniaria può essere convertita.

ARTICOLO 150

(Espletamento della sanzione pecuniaria per prestazione di lavoro socialmente utile)

1. Le sanzioni pecuniarie, sia direttamente applicate in quanto tali, sia risultanti dalla sostituzione della pena detentiva, possono essere eseguite mediante la prestazione di un'attività di utilità sociale ai sensi degli articoli 90 e ss.

2. In caso di sostituzione della sanzione per prestazione di lavoro)**&3\$I0(!"S(*3."+)-" & " * & "S(*3" !"- &E&3 <)" , & "-!/@&(& &"&"+&-(!" sanzione equivalente all'importo dedotto dal compenso del condannato.

:8";-&(&0)9/!" !"+!0&" !"\$#3(&,"C& &"+)-"!-&(#-&56)"

di tempo, o la reclusione sostituita da una multa, Verrà riscattato un giorno di penale con consegna della metà del compenso per ogni giorno lavorativo.

CAPO VIII

Estinzione della responsabilità penale

ARTICOLO 151

(Estinzione della procedura penale, sanzioni e misure di sicurezza)

1. Si estingue il procedimento penale, le sanzioni e le misure di sicurezza, non solo nei casi previsti dall'articolo 8, ma anche:

a) per la morte dell'autore del reato;

b) dalla prescrizione della procedura penale, anche se non è rivendicata dall'imputato o conserva alcun oggetto come conseguenza del reato;

c) per sanatoria;

d) per la grazia della parte, o per la rinuncia al ricorso in giudizio, quando hanno luogo;

e) per oblazione volontaria, in contravvenzioni punibili solo con la sanzione pecuniaria;

f) per l'annullamento della condanna in un tribunale del riesame;

g) per la scadenza della pena condizionale;

h) nei casi particolari previsti dalla legge.

2. La morte dell'autore del reato e la sanatoria non pregiudicano l'azione civile per i danni causati, né hanno effetto retroattivo rispetto ai diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

3. Il procedimento penale si prescrive dopo quindici anni, se al reato è applicabile una pena maggiore; dopo le cinque, se è applicabile una pena correttiva o una misura di sicurezza; dopo tre anni, per reati minori; e un anno dopo, nei casi di reati elettorali.

4. Se, per l'esercizio del procedimento penale, è indispensabile la querela della vittima o di terzi, il diritto di querela si prescrive dopo due anni, se al reato corrisponde una pena maggiore, e dopo un anno, se la pena corrispondente al reato è correzionale.

5. La prescrizione del procedimento penale decorre dal giorno della commissione del reato, salvo i seguenti casi:

a) dal giorno in cui cessa la consumazione, nei delitti permanenti;

b) dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto, nei delitti delitti continuati e abituali;

c) dal giorno dell'ultimo atto di esecuzione, nei reati non consumati;

d) " & " + & " (" * & " & " = ! * , ' & 56) ") - ! / # 3 (&) . " 1 # & 0) "

rileva la verifica di tale risultato non ricompreso nella fattispecie giuridica di reato.

6. In caso di complicità e occultamento, ai fini della prescrizione, si tiene sempre conto del fatto dell'autore.

7. La prescrizione del procedimento penale non decorre:

- dall'atto di accusa in tribunale e in attesa del processo per il relativo reato;
- dopo l'avvio dell'azione da cui dipende l'istruttoria della causa penale e finché la relativa sentenza non è divenuta definitiva;
- la prescrizione riprende a decorrere dal giorno in cui viene meno la causa di sospensione.

8. Per quanto riguarda l'azione civile risultante dal reato, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo, se si sono combinate con l'azione penale e sono più lunghi i termini stabiliti in detti commi rispetto a quelli di diritto civile, ma in tutti gli altri casi prescriverà, nonché la restituzione o la riparazione civile ordinata con sentenza penale passata in giudicato, secondo le norme del diritto civile.

9. Il perdono della parte estingue la responsabilità penale dell'imputato solo quando non vi sia procedimento penale senza denuncia o senza particolare accusa, salvo che la rispettiva condanna sia già divenuta definitiva e in casi particolari dichiarata dalla legge. Se la parte è minorenni, non emancipata o interdetta perché gli impedisce di governare la propria persona, l'indulto avrà effetto solo quando sarà legittimamente autorizzato.

10. Il condannato ritenuto innocente in un tribunale del riesame, o i suoi eredi, ha diritto al risarcimento dello Stato per il danno subito.

ARTICOLO 152

(Altre cause di estinzione delle pene e misure di sicurezza)

1. La pena e la misura di sicurezza sono inoltre estinte:

- per il suo adempimento;
- per grazia o commutazione;
- su prescrizione;
- per la riabilitazione.

2. La grazia e la commutazione sono di competenza del Capo dello Stato.

3. Le pene maggiori scadono dopo vent'anni, le pene correttive dopo dieci anni, le pene per reati minori dopo un anno e le misure di sicurezza dopo cinque anni.

4. La prescrizione della pena o della misura cautelare decorre dal giorno in cui la condanna diventa definitiva.

5. Se il condannato è evaso e ha scontato parte della pena, i termini di prescrizione della pena o della misura di sicurezza decorrono dal giorno dell'evasione.

6. Nei condannati in contumacia inizia a decorrere la prescrizione dalla data in cui è stata pronunciata la condanna.

7. La prescrizione non decorre finché il condannato non sia legalmente incarcerato per altra ragione.

8. Nelle penalità miste prescrivono le penalità più leggere con la pena più severa; ma le cause di estinzione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo non estingue gli effetti della condanna.

9. Salvo diversa indicazione, i procedimenti penali e le sanzioni si estingue solo nei confronti di coloro ai quali si riferiscono le cause della loro estinzione.

ARTICOLO 153

(Riabilitazione)

1. La riabilitazione estingue gli effetti penali della condanna.

H8"1o" -!&E*3*(&56) " ! " * -!*() = ! * , ' & 9 / ! . " !) - - *) / + - & 4) / "

pari alla prescrizione per le sanzioni o al doppio della prescrizione per le misure di sicurezza, dopo che queste siano estinte, se, nel frattempo, non vi è nuova condanna.

3. La riabilitazione giudiziaria, totale o limitata ad uno o più effetti della condanna, può essere richiesta e concessa dopo l'estinzione della pena e la misura cautelare senza nuova condanna, quando sia stata provata la buona condotta del ricorrente o altrimenti si estingue l'obbligo di risarcire la parte offesa o ne è impossibile il rispetto e sono decorsi i seguenti termini:

a) sei anni, nel caso di delinquenti di difficile correzione;

b) un anno, nel caso di persone condannate per delitti colposi o dolosi punibili con la reclusione fino a sei mesi o un'altra di minore gravità;

cD"1#&(-)"&0)/."0)"/"/"06)"/!/+!*,'&)/8

4. Se la riabilitazione è rifiutata per mancanza di buona condotta del richiedente, può essere nuovamente richiesta solo decorsi i termini di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La riabilitazione non avvantaggia il condannato in termini di perdite !,0*(* = & / " 1 # ! " 3 < ! " - ! / # 3 (& - & \$ " & ") 0 ! 0 & 56) . " 06) " + - ! > # * ' & ") / " diritti che ne derivano per la vittima o per i terzi, né rimedia, di per sé, alla nullità degli atti compiuti dal condannato durante la sua inabilità.

6. Saranno cancellati dal casellario giudiziario e non vi saranno incluse a nessun titolo le seguenti condanne:

a) annullato in giudizio e condanne per reati amnistia;

b) prima della riabilitazione giudiziaria o della piena riabilitazione giudiziaria;

cD"")0 **) 0 & * / " 1 # & 0) / ! " (10 < & " = ! * , ' & ") & ") 0 * 56) " decisione del giudizio.

ARTICOLO 154

(Responsabilità civile)

L'imputazione e la graduazione della relativa responsabilità civile con atti criminali sono disciplinati dal diritto civile.

Secondo libro

parte speciale

TITOLO I

Crimini contro le persone

CAPITOLO I

crimini contro la vita

SEZIONE I

omicidio volontario

ARTICOLO 155

(Semplice omicidio volontario)

Chiunque uccide volontariamente un'altra persona è punito con la reclusione da sedici a venti anni.

ARTICOLO 156

(Tentativo di omicidio e omicidio fallito)

Qualsiasi lesione, percosse o lesioni personali commesse con l'intento di uccidere, nei casi in cui la morte non sia seguita o la morte sia seguita per causa accidentale e che non sia stata una conseguenza del fatto criminoso.

ARTICOLO 157

@+A%';-%+,?"(1%&'(-+3

1. Il reato di omicidio volontario dichiarato nell'articolo 155 è punito con la reclusione da venti a ventiquattro anni quando si verifica una delle seguenti circostanze:

- a) premeditazione;
- b) tortura o atti di crudeltà volti ad aumentare le sofferenze della vittima;
- c) il medesimo reato ha lo scopo di preparare o agevolare o compiere qualsiasi altro reato o assicurarne l'impunità;
- d) è preceduto o accompagnato o seguito da altro delitto, cui corrisponda una pena più grave di due anni di reclusione;
- e) il reato è commesso in presenza di minori di sedici anni Anni;
- f) il reato è commesso nei confronti di un agente delle forze e dei servizi di sicurezza, di un pubblico ufficiale civile o militare, di un agente della pubblica forza o di un cittadino incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni o per causa di esse;
- g) il reato è commesso nei confronti dell'ascendente, discendente, adottato, adottante, patrigno, matrigna, figliastro, coniuge o persona con cui convive come tale;
- h) il reato è commesso per il consumo di carne umana.

2. Nei delitti di cui alle circostanze delle lettere c) ed) del presente articolo non sono compresi quelli che sono qualificati dalla legge come delitti contro la sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 158

(Concetto e requisiti della premeditazione)

La premeditazione consiste nell'intenzione, formata almeno ventiquattro ore prima del fatto, di attentare alla persona di un determinato individuo, o anche della persona trovata o trovata, anche se tale intenzione dipende da qualche circostanza o condizione; o anche se successivamente nell'esecuzione del reato vi sia errore o errore in quella persona.

ARTICOLO 159

(Inciaggio)

Colui che si riunisce per incoraggiare, istigare o eseguire, con spontaneità, imitazione, influenza reciproca, emozione !"%S- *&."#(*3*4&0)"#*06)"*0/(-# \$!0()"/"0(#0 !0(!/"")\$")",,\$" di tortura, percosse, incendi di altra persona, sospettata di essere un delinquente, è condannato, se non è applicabile una pena più grave, a:

- a) la reclusione da due a otto anni se ha agito come carnefice e gli atti hanno comportato la morte della vittima;
- b) pena detentiva se ha agito come animatore o istigatore e gli atti hanno comportato la morte della vittima; c) la reclusione fino a sei mesi, in una delle posizioni degli autori di cui ai commi precedenti, e gli atti conseguenti a lesioni personali.

ARTICOLO 160

(crimini atroci)

1. I crimini commessi con estrema violenza, crudeltà, senza alcun senso di compassione o misericordia da parte dei loro agenti sono efferati, causando profonda ripugnanza e avversione alla società.

2. I crimini efferati comprendono:

- a) omicidio commesso in attività tipiche degli squadroni della morte, anche se commesso da un solo agente;
- b) omicidio commesso nell'ambito della realizzazione della rapina;
- c) omicidio commesso a seguito di stupro di persona vulnerabile;
- d) sequestro di persona seguito da morte della vittima;
- e) stupro di minore di età inferiore ai 12 anni; f) epidemia causata da un agente con conseguente morte; gD"%&3/*,'&56)"!& #3(!-&56)" !"+-) #(!)" !/(*0&)" "& ",0/" terapeutico o medicinale;
- h) terrorismo, se praticato con violenza fisica o psicologica, mediante attacchi localizzati a elementi o strutture di un governo o di una popolazione, al fine di instillare paura e terrore;
- i) tortura, quando l'agente impone sofferenza fisica o psicologica attraverso crudeltà, intimidazione, punizione per)E(!-"#&""0,/6)."*0%)-\$&56)"# "/*\$+3!/\$!0(!" per piacere;
- j) genocidio, quando l'agente uccide deliberatamente persone motivate da differenze etniche, nazionali, razziali o religiose.

3. I delitti di cui al numero precedente sono puniti con la reclusione da venti a ventiquattro anni, aggravata ai sensi dell'articolo 118.

ARTICOLO 161

9+##/B,\$8(5#2+8\$/,\$8C&' +,-/Re8>*+#,MI"LA(5+#3

F8"11#!3!"1#!" !(*=-."+)//#*-"(-&0/+)-(&-"!(-&,'&-" +&-(!/"

o organi umani, interni o esterni, sangue, emoderivati o tessuti del corpo umano in violazione delle norme, è punito con la reclusione da dodici a sedici anni.

2. Chiunque istiga, con promessa di successo nella vita sentimentale o negli affari o di altra natura, induce l'agente a praticare gli atti di cui al numero precedente, è punito con la reclusione da sedici a venti anni.

3. Chiunque adesca, con il pagamento o la sua promessa, a qualunque titolo, conducendo alla pratica degli atti previsti dal numero 1 del presente articolo, è punito con la pena del numero precedente.

ARTICOLO 162

(Avvelenamento)

1. Chiunque commette il reato di avvelenamento è punito con una pena detentiva massima da venti a ventiquattro anni.

H8_"1#&3*,'&)" "-*\$!" !!"0=!0!0&\$!0())")"&(!0(&)" "

contro la vita di qualsiasi persona a causa di sostanze che possono provocare più o meno prontamente la morte, comunque queste sostanze siano usate o somministrate, e qualunque ne siano le conseguenze.

ARTICOLO 163

(Aiuto al suicidio)

1. Chiunque aiuti qualcuno a suicidarsi è punito con la reclusione.

H8"O!"")\$")",,\$" !"+-!/(&-&># "& "<!@&-!"3!"\$!/\$)"&!"C !#(&-"

morte, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. Anni.

SEZIONE II

Omicidio volontario aggravato

ARTICOLO 164

(Parricidio)

1. Chiunque uccide volontariamente il proprio ascendente, adottante, patrigno, matrigna, è punito come parricidio, con la reclusione massima da venti a ventiquattro anni.

2. Se non vi è stata premeditazione, la pena può essere ridotta, provando la provocazione e il pericolo per la vita del reo al momento del delitto.

3. Se c'è stata premeditazione, nessuna circostanza può esserlo considerato per l'attenuazione della pena del parricidio.

4. Il tentativo di parricidio premeditato è punito con la reclusione massima da dodici a sedici anni.

ARTICOLO 165

(Infanticidio)

Chiunque uccide volontariamente un infante al momento della sua nascita, o entro quindici giorni dalla nascita, è punito con la reclusione massima da venti a ventiquattro giorni. Anni.

SEZIONE III

Aborto

ARTICOLO 166

(Aborto)

1. Chiunque, intenzionalmente, provoca l'aborto ad una donna incinta, servendosi a tal fine di violenza o alcol, farmaci o altro mezzo, se il delitto è commesso senza il consenso della donna, è condannato alla reclusione.

2. Se il reato è commesso con il consenso della donna, lo sarà punito con la reclusione fino a un anno.

3. Una donna che acconsente !",4!-"#/))/"\$!*" /#E\$*0*/(-&)/."# "1#!"=) 3#0(&-*&\$!0(!"

cercare lei stessa l'aborto, seguito dallo stesso aborto.

4. Se, invece, nel caso del numero precedente, la donna commette il reato per nascondere il proprio disonore, la pena è della reclusione fino a un anno.

5. Il medico, il farmacista, l'infermiere o qualsiasi altro +-) /"0&3" !"/&S !"#1!"&E#&0)" &"/#&+&-,// 6)."(*=-!"

volontariamente concorso all'esecuzione di tale reato, indicando o fornendo i mezzi, incorre nella pena detentiva, aggravata secondo le norme generali.

ARTICOLO 167

(aborto aggravato)

1. Quando l'aborto o i mezzi impiegati comportano un grave danno fisico o la morte della gestante, come diretta e necessaria conseguenza, la pena si applica a colui che & ",4!-"&E)-(&- /!- ?" & " !"+-*/6)"\$&*)- !")"/&*)*(")&0)/."@-&=& & " o la pena detentiva massima da otto a dodici anni, rispettivamente, a seconda della gravità dei risultati.

H8"/0/* !-&9/!" +&-&")/,"0/")"OS\$!-"&0(!-*)-"%!0/&" @-&="!"
ciò che determina la privazione della ragione o l'impossibilità di lavorare per tutta la vita.

ARTICOLO 168

(aborto non punibile)

1. L'aborto eseguito da un medico o da un altro non è punibile +-) /"0&3" !"/&S !"<&E*3*(&)" +&-&)"!%*() . ")#"/)E" &"/#& " *!56)."!\$"/(&E!3!*\$!0() !"/&S !)" * &3")#)", * &3\$!0(!"

ricosciuto e con il consenso della gestante, quando, secondo lo stato delle conoscenze e dell'esperienza medica:

- costituiscono l'unico mezzo per eliminare il pericolo di morte o di lesione grave e irreversibile all'organismo o alla salute fisica, psichica o psichica della gestante;
- è indicato per evitare pericolo di morte o di lesioni gravi e durevoli all'organismo o alla salute fisica, psichica o psichica della gestante e si effettua nelle prime dodici settimane di gravidanza;
- vi sono alcune ragioni per prevedere che il nascituro soffra, in modo incurabile, di una grave malattia o malformazione congenita, e si realizza nelle prime ventiquattro settimane di gravidanza, comprovata +-) !") @-& ,&")#"+-)#(-)"\$!" & ! 1#&)."!/@#0)" &"/0)-\$&/" &"+-),//6)"! &""20"*&\$7 * &K
- il feto non è vitale;
- è raccomandato, in caso di malattie croniche degenerative;
- la gravidanza è derivata dal reato di stupro o di incesto e l'aborto avviene entro le prime sedici settimane.

H8"! =!-*, &56)" &"/"*-#0/(J0"*&/"1#!"()-0&\$"06)" + #0B=I3")"&E)-(!-?""!-(,* & "+)-&(!/(&)" \$7 *).!" /-*()!" &"/*0&)" &0(!/" &""0(!=1056)" +)-")"/+&-,//*)0&*/" !"/&S !" *% !-10(!/"

di colui dal quale, o sotto la cui direzione, verrà praticato l'aborto.

3. Il consenso sarà prestato:

- in un documento firmato dalla gestante o a sua richiesta e, ove possibile, almeno tre giorni prima della data dell'intervento;
- se la gestante ha meno di sedici anni o è incapace psichica, rispettivamente e successivamente, a seconda dei casi, dal suo legale rappresentante, dal suo ascendente o discendente o, in sua assenza, da eventuali parenti collaterali.

4. Se non è possibile ottenere il consenso nei termini del numero precedente e l'aborto è urgente, il medico prenderà una decisione consapevole, vista la situazione, avvalendosi, quando possibile, del parere di un altro medico o di altri medici.

5. L'aborto eseguito da un medico o da un altro non è punibile +-) /"0&3" !"/&S !"<&E*3*(&)" +&-&)"!%*() . ")#"/)E" &"/#& " *!56)."!\$"/(&E!3!*\$!0() !"/&S !)" * &3")#)", * &3\$!0(!"

ricosciuto e con il consenso della gestante, se praticato nelle prime dodici settimane di gravidanza.

6. Al consenso di cui al numero precedente si applicano le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo .

SEZIONE IV

omicidio colposo involontario

ARTICOLO 169

(omicidio colposo involontario)

1. L'omicidio colposo, commesso o causato da imperizia, imprudenza, negligenza, imperizia o inosservanza di qualsiasi norma, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la corrispondente multa.

2. L'omicidio colposo, risultante da un atto illecito, o da un atto lecito, commesso in un tempo, luogo o modo illeciti, è punito con la stessa pena, a meno che l'illecito non sia soggetto a una pena più grave, che in questo caso caso sarà solo applicato.

3. Se la pena applicata nei casi di cui ai numeri precedenti è la reclusione fino a un anno, è sostituita dalla misura educativa e socialmente utile di cui al comma 2 dell'articolo 85.

CAPITOLO II

Delitti contro l'integrità fisica

ARTICOLO 170

(Semplice danno fisico intenzionale)

1. Chiunque volontariamente, con qualsiasi lesione al corpo, maltratta una persona, senza nessuna delle circostanze di cui agli articoli seguenti, è condannato alla reclusione fino a tre mesi, con l'accusa dell'offeso.

2. Se la vittima ha meno di sedici anni o è incapace, il procedimento penale dipenderà dalla semplice partecipazione della vittima o del suo legale rappresentante.

3. Se i fatti di cui al presente articolo sono commessi da soggetto investito di pubblici poteri, noto come tale o che indossa intenzionalmente una divisa che lo faccia apparire tale, la pena è aumentata fino a un anno.

ARTICOLO 171

(Danni fisici volontari con conseguente malattia o incapacità al lavoro)

1. Il danno fisico intenzionale risultante, come effetto necessario dello stesso reato, malattia o impossibilità!"(-&E&3<"+-),/*)0&3"#!"1#&31#"-)##(-)."/!-?"+#0* &M

- se la malattia o l'incapacità al lavoro non si protraggono per più di dieci giorni, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a un mese;
- se la malattia o l'incapacità al lavoro si protraggono per più di dieci giorni, senza eccedere i venti, o producono una deformità poco evidente, con la reclusione fino a un anno e la multa fino a due mesi;
- se la malattia o l'incapacità al lavoro si protraggono per più di venti giorni, senza eccedere i trenta giorni, o producono notevoli difformità, con pena della reclusione e della multa; d) se la malattia o l'incapacità al lavoro dura da più di trenta giorni, con la reclusione non inferiore a diciotto mesi, e la multa non inferiore a un anno;
- se dal reato deriva il taglio, la privazione, la paralisi o l'incapacità di qualsiasi arto o organo del corpo, con la reclusione da due a otto anni.

2. Nei casi previsti dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, il procedimento giudiziario si svolge solo con la partecipazione della vittima, salvo che la lesione fisica metta in pericolo la vita della vittima o sia commessa con armi, fuoco o altro gravemente pericolosi significa.

ARTICOLO 172

(Lesioni corporali volontarie con privazione della ragione, invalidità o morte)

F8"O!" '&-)"%!0 *)"+*=&)" &"-&46)"#**\$+)//E*3*(&)" per tutta la vita lavorativa, la pena è della reclusione da due a otto anni.

2. La stessa pena aggravata si applica se la lesione è commessa volontariamente, ma senza intenzione di uccidere, e comunque causa la morte.

ARTICOLO 173

(Lesioni corporali che provocano la morte per circostanze accidentali)

Se la ferita o il pestaggio o l'offesa non sono stati mortali, né hanno aggravato o prodotto una malattia mortale, e se è provato che una circostanza accidentale, indipendente dalla volontà del criminale, e che non è stata una conseguenza del suo atto, è stata la causa della morte, non sarà per circostanza di morte aggravata con pena del reato

ARTICOLO 174

(Impiego e minacce con arma da fuoco, da mischia o da lancio)

Sparare con un'arma da fuoco, usare un'arma da lancio o un'arma da mischia contro qualcuno, poiché uno qualsiasi di questi %&'()/06"/!>&""3&/*;'&)")\$)(!0(&(*=&" !"<)"\$*!B *)."0\$ con conseguenti lesioni o contusioni, nonché la minaccia con una qualsiasi delle armi in grado di offendere, o effettuata da un gruppo di tre o più individui in grado di arrecare danno immediato, sono considerate lesioni personali e sono punibili:

- sparare con arma da fuoco o con qualsiasi arma da lancio, con la reclusione da due a otto anni;
- la minaccia con un'arma da fuoco o l'uso di qualsiasi arma da taglio o da lancio, in disposizione di offendere, o effettuata da tre o più persone in grado di arrecare danno immediato, con la reclusione fino a due anni.

ARTICOLO 175

(Ministero delle sostanze nocive per la salute)

Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo si applicano a coloro che, volontariamente e con l'intenzione di recare danno, somministrano ad altra persona sostanze che, anche se non in generale, per loro natura, sono dannose per la salute.

ARTICOLO 176

F./5#(#,'+82+8(%#,'?)"(1%&'(-#,'2/1(,2/##+(-,+./5-% -+3

Se uno dei reati dichiarati nei precedenti articoli del presente capo è commesso nei confronti dell'ascendente, discendente, adottante, adottato, patrigno, matrigna, figliastro, coniuge o persona vivente in quanto tale, l'imputato sarà condannato:

- se la pena del reato è la reclusione non superiore a tre mesi, la reclusione non inferiore a un anno;
- la reclusione maggiore da due a otto anni in tutti gli altri casi in cui la pena è la reclusione;
- se la pena del reato è quella del numero precedente, la stessa pena aggravata e mai inferiore a sei anni;
- se la pena del reato è la reclusione da due a otto anni, la stessa pena è aggravata e mai inferiore alla metà, o della reclusione da otto a dodici anni, a seconda della gravità del danno arrecato.

ARTICOLO 177

(Danno fisico involontario)

1. Se, per gli stessi motivi, e nelle stesse circostanze, qualcuno commette o provoca involontariamente una qualsiasi lesione o uno qualsiasi degli effetti della lesione fisica dichiarata negli articoli precedenti, è punito con la reclusione !("-2/" *&/"&"/!*\$/!/"#")\$/!0(!,"&-?"E-*@&)"Q"-!+&- &56). " secondo le circostanze, salva la pena dell'eventuale colpa.

2. Se la lesione fisica non comporta effetti più gravi di quelli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 171, il procedimento penale si svolge solo su querela della vittima.

3. In assenza di tale censura, tuttavia, sarà punito il reato commesso.

ARTICOLO 178

(castrazione e mutilazioni genitali)

1. Se qualcuno commette il delitto di castrazione, amputando ad un altro un organo necessario alla procreazione, è punito con la reclusione da dodici a sedici anni.

2. La persona che volontariamente mutila i genitali incorre nella pena del numero precedente.

3. Se la morte della vittima avviene entro quaranta giorni dal delitto, per le ferite prodotte, la pena è della reclusione da sedici a venti anni.

ARTICOLO 179

(Maltrattamenti o sovraccarico di minori, anziani o disabili)

1. La persona che

che cosa:

a) ne abbia la cura, la custodia o chi ne è responsabile

/&E*3* & !)"#) #&56)" !"\$10)-."3<!"*0N*>&"\$&#/"

trattamento fisico, psicologico, non fornisce assistenza sanitaria o assistenza e lo impiega per svolgere attività pericolose in modo da mettere in pericolo la sua salute;

b) prendersi cura e custodire la persona anziana, persona

con !,"*20*&.")!05&"#)@-&=* 4."3<!"*0N*>&"\$ & #/"(-&())" fisico, psicologico e non fornisce assistenza sanitaria o assistenza.

2. La stessa pena si applica a chiunque, avendone conoscenza, si comporti allo stesso modo nei confronti di un incapace.

3. In uno dei casi di cui ai numeri precedenti, il procedimento penale è subordinato alla partecipazione della parte offesa o di chi ne è a conoscenza.

ARTICOLO 180

(Abuso di anziani)

1. È punito con la reclusione da tre giorni a due anni e con la corrispondente multa chi:

a) discriminare, umiliare, sminuire l'anziano, *\$+! *0)"#"

*,#3(&0)"#/#&!//)"Q")+!-&5T!/"

bancario, mezzo di trasporto, diritto di contrarre o con qualsiasi altro mezzo impediscano il normale esercizio della cittadinanza;

b) non provvedere al cibo dovuto condizionandolo alla pratica dell'accattonaggio;

c) non prestare assistenza all'anziano quando ciò sia possibile in una situazione di pericolo imminente;

d) D"-!/#/&.-"-(&- &)"#"* ,#3(&-"//*/(20*'&"Q"/&S !)"# "06)"

richiedere assistenza a un'autorità pubblica;

e) abbandonare una persona anziana in ospedale, affido o istituti assimilati, o non provvedere ai suoi bisogni primari, quando previsto dalla legge;

f) offendere psicologicamente l'anziano accusandolo di stregoneria o altre pratiche tradizionali che violano i diritti umani;

g) non ottemperare, ritardare o vanificare senza giusta causa l'esecuzione di un ordine del tribunale;

h) mettere in pericolo l'integrità fisica o psichica della persona anziana, sottoponendola a condizioni disumane o degradanti o privandola delle cure essenziali.

2. Se dalla condotta di cui al numero precedente deriva una lesione di natura grave, la pena è aumentata del doppio del limite massimo.

3. Una persona che:

a) appropriazione o sottrazione di proprietà, guadagni, pensione o qualsiasi altro reddito all'anziano, dando 93<!/"/(*0)" *=!-)" &"/#&,"0&3* & ! K

b) conservare la carta magnetica del conto corrente bancario relativo a prestazioni, guadagni o pensione dell'anziano, nonché ogni altro documento atto a garantirne l'incasso o il rimborso;

c) visualizzare o trasmettere, con qualsiasi mezzo di comunicazione, informazioni o immagini che siano dispregiative o lesive dell'anziano;

d) costringere l'anziano senza discernere i loro atti a conferire una procura per l'amministrazione dei beni.

4. Sono aggravanti le seguenti situazioni:

a) rifiutare, ritardare o omettere dati tecnici essenziali per l'esercizio di azioni civili, penali o di qualsiasi genere quando richiesto dall'ente competente; b) D)"0%-&'(-"+)//#*-"#\$&"-!3&56)"%&\$*3*-&-" !)"0,&05&" con l'anziano.

5. All'autore del reato possono essere applicate pene detentive alternative, trasformandole in lavoro a favore della collettività.

ARTICOLO 181

(Interruzione volontaria dal servizio militare)

1. Chiunque si mutila volontariamente per diventare inabile al servizio militare è punito con la reclusione di tre mesi a un anno.

H8"O!")"\$S\$+3*!"%)-"\$7 *)"#)##(-)"+"-),/*)0&3" !"/&S !" /!-?"

condannato alla stessa pena e alla multa corrispondente.

CAPITOLO III

Disposizioni applicabili ai capitoli precedenti

SEZIONE I

Cause di attenuazione nei reati di omicidio volontario, ferimento e altre lesioni personali

ARTICOLO 182

(Provocazione nei reati di omicidio e lesioni personali)

Se l'omicidio o le lesioni traumatiche o altre lesioni personali sono commessi senza premeditazione, essendo causati da lesioni traumatiche o da altra violenza grave nei confronti delle persone, le pene del reato saranno attenuate come segue:

- a) se la pena del reato è la reclusione da venti a venti !"#1#&(-)"&0)/.)"#1#&31#!-"+!0&,"C&."! -? !/(&"-! #4* &" reclusione da uno a due anni e relativa multa;
- b) l'eventuale pena temporanea è ridotta alla reclusione da sei mesi a due anni;
- c) la pena correzionale è ridotta alla reclusione da tre giorni a sei mesi.

ARTICOLO 183

(Provocazione consistente nell'arrampicarsi o nell'irrompere in una casa abitata o nelle sue dipendenze)

La mitigazione decretata nell'articolo precedente avrà luogo, se i fatti ivi dichiarati sono praticati, respingendo l'escalation, o con irruzione in una casa abitata o nelle sue dipendenze, che possono dare accesso all'ingresso della casa stessa, o respingendo il ladro o aggressore che vi è stato introdotto.

ARTICOLO 184

98+7+()'*,'+5#%\$";-(,2+8,'+88"2)*+,-/,&1E+,A/5+83

1. Il padre, la madre, il patrigno, la matrigna, l'adottante o l'adottato che uccide l'agente del reato di corruzione di minori commesso nei confronti di ,3<&)"#",3<)."!0(!& &)" #)" !0(!& .)")"/\$!0-!/" !4&!/!" anni, che vivono sotto la loro responsabilità, saranno puniti con la reclusione \$&*)-" !)"*/"&")*(")&0)/."!/"(*=-!"&<)"!\$"N&@-&0(!" !3*()8

2. Se dal suo atto derivano alcuni dei reati dichiarati dalle lettere c) ed e) del comma 1 dell'articolo 171 e dagli articoli 172 e 178, si applica la reclusione fino a un anno e la relativa sanzione pecuniaria

3. Se la tua azione provoca solo lievi danni fisici, non subirai alcuna sanzione.

4. Le disposizioni dei due numeri precedenti si applicano solo nei casi in cui i genitori o genitori acquisiti non abbiano essi stessi eccitato, favorito o agevolato la corruzione.

ARTICOLO 185

98+7+'()*+,'+A+,%8""5#\$=5%(A+-%&'(-,5+,8%A/,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,
di castrazione)

La pena per il delitto di castrazione può essere mitigata, secondo le disposizioni dell'articolo 182, solo nel caso in cui la violenza grave consista in un violento oltraggio al pudore.

ARTICOLO 186

(Provocazione costituita da lesione, diffamazione o minaccia)

Insulti verbali, diffamazione o accuse pregiudizievoli, &/"&\$!&5&/"06)"1#&3*,'& &/"0)"&-(*)"FVWX"06)"6) "")\$+!0 * &/" nelle cause di provocazione elencate nell'articolo 182, per),"\$" &'&(!0#&56)"!/+!"*&3"0!3!"+!-=*/(&." / &3 =)" *"/+)/(/" alla lettera d) dell'articolo 43.

ARTICOLO 187

(Elusione o occultamento cadavere)

1. Se, in caso di omicidio o morte per ferite, percosse o altre lesioni corporali, di cui ai capitoli precedenti, qualcuno trattiene o nasconde la salma del defunto, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni, a meno che non vi sia una pena maggiore, se vi è stata partecipazione al delitto.

2. Nel caso di cui al numero precedente, si applicano le misure educative e socialmente utili di cui al comma 2 dell'articolo 85 se la pena concreta applicata è fino a un anno.

SEZIONE II

Casi particolari di esclusione della colpa

ARTICOLO 188

(legittima difesa)

La norma stabilita nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 48, comprende le ipotesi in cui sono commessi omicidio o lesioni fisiche:

- a) respingere di notte l'escalation o l'irruzione di una casa abitata o delle sue dipendenze, che possono dare accesso all'ingresso della stessa casa;
- b) difendersi dagli autori del furto o della distruzione giustiziato con violenza.

ARTICOLO 189

(Eccessiva autodifesa)

Se nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 48, uno eccede i limiti di cui all'articolo 50, a seconda della qualità e delle circostanze dell'eccedenza, o punito con la reclusione,)#"&E/)3= *)" &"+!0&." ,&0)"/)\$!0(!"/#>!"("Q"-!+&-&56)""*="3" per tua mancanza

CAPO IV

Duello e partecipazione alla rissa

ARTICOLO 190

(Duello)

La provocazione a duello è punita con la reclusione da uno a tre mesi e con la multa fino a un mese.

ARTICOLO 191

(Lesioni a chi non accetta il duello)

Con la stessa pena saranno puniti coloro che pubblicamente screditano o feriscono qualcuno per non aver accettato un duello.

ARTICOLO 192

(Incitamento e provocazione per infortunio)

Chiunque inciti un altro a combattere in duello, così come chiunque, per qualsiasi offesa, provochi un duello è punito con la reclusione da un mese a un anno e con la corrispondente multa.

ARTICOLO 193

(Partecipazione alla rissa)

1. Chiunque interviene o prende parte a una rissa tra due o più persone, che provochi la morte o le lesioni gravi, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a due mesi.

2. La partecipazione a una rissa non è punibile quando è determinata da un motivo non censurabile, nei casi in cui miri a reagire contro un attacco, a difenderne altri o a separare i contendenti.

ARTICOLO 194

(Uso delle armi in duello e rissa)

Chiunque, in un duello o partecipando a una rissa, abbia usato armi da fuoco o armi bianche contro l'avversario, senza risultare in omicidio o lesioni, è punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la corrispondente multa.

ARTICOLO 195

(Morte o lesioni personali in un duello o una rissa)

1. Se, in un duello o in qualsiasi tipo di partecipazione a una rissa, uno dei popoli ne uccide un altro, è punito ai sensi dell'articolo 155.

2. Se uno degli effetti del comma 1 dell'articolo 171 risulta dalla previsione del numero precedente, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della corrispondente multa.

3. In caso di lesioni, al di fuori dei casi indicati nel numero precedente, la pena è della reclusione da tre a diciotto mesi e della corrispondente multa.

CAPO V

Crimini contro la libertà delle persone

SEZIONE I

Violenza contro la libertà

ARTICOLO 196

(Schiavitù)

Chiunque aliena, adessa, acquista o cede qualsiasi persona, o ne prende possesso riducendolo alla condizione di schiavo, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

ARTICOLO 197

(coercizione fisica)

Chiunque compie atti di lesione fisica per costringere qualcun altro a fare qualcosa, o impedirglielo, è punito con la reclusione da un mese a un anno, e può anche essere punito con la corrispondente multa.

ARTICOLO 198

G8C&' +, - / 2 / ## + (#3

Chiunque recluta, trasporta, riceve, fornisce o riceve una persona, con il pretesto di impiego, formazione o apprendistato, +&-&," 0/" !"+-)/(* (#*56)."- (&E&3 <)"%)-5&).!" / -&=#(&-&." / ! = * 6)"

la servitù involontaria o per debiti è punita con la reclusione da sedici a venti anni.

ARTICOLO 199

(Rapimento)

1. Colui che, per mezzo di violenza, minaccia o qualsiasi %-&# !."-&+ (&-)"#(-&"+!/) &.")\$)" !"#E\$(293&"Q"IC()-/6)."

la violazione, l'ottenimento di un riscatto, una ricompensa, l'obbligo della pubblica autorità o di un terzo a compiere un atto od omissione, ovvero il sostegno ad un'attività, è punito con la reclusione da venti a ventiquattro anni.

2. La sanzione prevista al numero precedente è aggravata se il rapimento è:

- preceduto o accompagnato da grave offesa all'integrità fisica della vittima;
- accompagnato da tortura o altro trattamento crudele, degradante o disumano;
- commesso contro una persona indifesa a causa dell'età,)! 05&." !,"20"*&)"#@"-&=* !4K
- esercitato simulando la qualità dell'autorità pubblica, da un funzionario pubblico con grave abuso di autorità;
- accompagnato da reato contro la libertà sessuale della vittima;

f) seguito dal suicidio della vittima.

3. Se la privazione della libertà comporta la morte della vittima l'agente sarà punito ai sensi dell'articolo 160.

SEZIONE II

Falsa prigionia

ARTICOLO 200

(Falso imprigionamento)

F8"11#13!1#1" ,4!-"?-"!"+-*=&)."-!(0)."+-)"# "+)-"

un altro, più di dodici ore, qualcuno come imprigionato in qualche casa o altro luogo dove è tenuto, e tenuto così, 1#1"06)" / > &"!\$"() &"&"/# & "3"E!-& !."&*0 &"1#1"06)" / !" = !-*, 1#1"

qualsiasi mezzo che lo arresti è punito con la reclusione da un mese a un anno.

2. La semplice ritenzione per un periodo più breve è considerata una lesione fisica, e in tali casi punita secondo le norme di legge.

3. Se la ritenzione dura più di dodici ore, è punito con reclusione da tre mesi a due anni.

4. Se, entro tre giorni, l'autore del reato rilascia il detenuto, senza aver raggiunto alcun obiettivo con la detenzione, e prima dell'inizio di qualsiasi procedimento a suo carico, la pena è ridotta.

5. Se la ritenzione, invece, si protrae per più di venti giorni, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa.

ARTICOLO 201

(Aggravamento speciale nel reato di falsa reclusione)

R\$ "1#&31#1!")"/" & /)"!\$"1#1" / !" = !-*, 1#1")"-*\$!" !""?-"!-!"

La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa, =!

*,!&0)9!"&3 @#0")"/" ! @ # * 0 (/ " -1 # * / () / M

- se il reo commette il reato, simulando in qualsiasi modo la pubblica autorità;

b) se il delitto è stato accompagnato da minacce di morte o di tortura o di altra lesione fisica, a cui non corrisponde una pena più grave.

ARTICOLO 202

(Nessun rilascio e occultamento dell'offeso)

Se la persona che commette il reato di carcerazione privata non dimostra di aver dato la libertà alla vittima, o dove si trova, sarà punito con la reclusione da sedici a venti anni.

ARTICOLO 203

(Cattura illegale da parte di privati)

Salvo i casi in cui la legge consente ai privati di arrestare qualcuno, chiunque arresta una persona per presentarla all'autorità è punito con la reclusione da tre a trenta giorni.

ARTICOLO 204

(Violenza privata contro i detenuti)

Laddove la legge consente ai privati di trattenere qualcuno, se si ricorre ad atti di violenza, 1#&3*,'&)"/" -*\$!" +!3&"3!." / ! -6)" + #0*)"/" / !" & () / " !" = *) 320* &" con le piume corrispondenti.

CAPITOLO VI

Delitti contro lo stato del popolo

SEZIONE I

Usurpazione dello stato civile e matrimoni presunti e illegali

ARTICOLO 205

(Usurpazione dello stato civile di un altro)

Colui che usurpa volontariamente lo stato civile di un altro, o che, per ledere i diritti di qualcuno, usurpa i diritti)0># @ &*"/" +)-"\$!") !"%&3/") & / &\$! 0().)"#1#1" +&-&)"\$!/\$)"\$)" !"/" 0 @ * -" & / &).)"#/# +&-1#&*/1#1!" * -!()" !"%&\$ B3*&." / ! -?" punito con la reclusione massima da due a otto anni.

ARTICOLO 206

(Bigamia)

1. Chiunque contrae un secondo o successivo matrimonio, senza che il precedente sia sciolto legalmente, è punito con la reclusione.

2. Chiunque contrae matrimonio e viene a conoscenza che la persona con cui lo contrae è sposato è punito con la pena del numero precedente.

ARTICOLO 207

(salvo leggi speciali)

Per tutto quanto non previsto dal presente Codice si osservano le disposizioni speciali stabilite dalle leggi vigenti in materia di matrimoni illeciti e contravvenzioni alle norme sugli atti di stato civile.

SEZIONE II

presunte consegne

ARTICOLO 208

(Presunto parto e sostituzione del neonato)

1. La donna che, senza aver partorito, partorisce per lei, o che, (0)" +&- *)" ,3<)" = * =)"#"\$)-().)" / "#E/(* (#*-" +)-)"#(-).)" / ! -?" punito con la reclusione da due a otto anni.

2. La stessa pena sarà inflitta al marito, che ne è consapevole e acconsente.

3. Coloro che contribuiscono a tale reato sono puniti come autori o complici, secondo le regole generali.

ARTICOLO 209

(Dichiarazioni false riguardanti la nascita o la morte di un neonato)

1. La falsa dichiarazione dei genitori di un neonato, fatta con o senza il loro consenso, prima di &"&#(-* & !")\$+!(0(!"!)") \$") "\$" !"+-># *!&-)"/* *-!(*)/ " !"

qualcuno, così come la falsa dichiarazione fatta prima di lui &#(-* & !"!)")\$)"\$!/\$)"\$.")"O&/*\$!0(!"\$)-(!" !"# \$" bambino che non è mai esistito.

2. Le dichiarazioni mendaci di cui al numero precedente, rese senza l'intenzione di ledere i diritti di qualcuno, sono punite con la reclusione fino a sei mesi.

SEZIONE III

Sottrazione e occultamento di minori

ARTICOLO 210

(Rapimento violento o fraudolento di minori di dodici anni)

Colui che con violenza o frode toglie o toglie,)#" ,4!-"(*-&-"#)3!&=#&#"\$!0)"-" !")4!"&0)/" &"&/&)"#)3#@&-" in cui, con l'autorizzazione dei preposti alla sua cura o direzione, è punito con la reclusione da due a otto anni.

ARTICOLO 211

(Imbarazzo del minore a lasciare la casa dei genitori o tutori)

1. Chiunque obbliga con la forza, o induce con dolo, un minore di età inferiore a ventuno anni a lasciare l'abitazione dei genitori o tutori, o responsabili della sua persona, o ad allontanarsi dal luogo in cui gli è stato ordinato ., o portarlo via, sarà punito con la reclusione, salva la pena maggiore della reclusione privata, se prevista.

2. Se il minore ha meno di diciotto anni, la sanzione si applica massima pena detentiva.

ARTICOLO 212

(Recesso, scambio e appropriazione indebita di minori)

F8"11#!3!1#!"')#3(&-"#",4!-"')#3(&-"#")'&-"#",4!-"(-)'&-" +)-)"#(-)."#" !/0'&\$*0<&-"#",4!-" !/0'&\$*0<&-"#"\$!0)"- di dodici anni, è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. Se ha più di dodici anni e meno di diciotto anni, è punito con la reclusione massima da due a otto anni, salvo pene maggiori della carcerazione privata.

3. In tutti i casi sin qui indicati nel presente comma, chiunque non mostri dove si trovi il minore è punito con la reclusione nel massimo da sedici a venti anni.

4. Cosa, trovandosi a capo della persona di un minore, 06)")&+!/0(&-"&)"1#!"(2\$ *-*(!" !)"-!'3&\$&-"0!\$">#/(,* '&-" la sua scomparsa, è punita con la reclusione da due a otto anni, salvo che non rientri nelle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

SEZIONE IV

Esposizione o abbandono di un minore

ARTICOLO 213

(Esposizione o abbandono di minore)

1. Chiunque esponga o abbandoni un minore di età inferiore ai dodici anni in un luogo diverso dal pubblico istituto, destinato all'accoglienza degli esposti, è punito con la reclusione e la corrispondente multa.

2. Se l'esposizione o l'abbandono avviene in luogo deserto, è punito con la reclusione da due a otto anni.

3. Se tale reato è commesso dal genitore o adottante, o tutore o incaricato dell'affidamento o dell'educazione del minore, la pena è aumentata della multa massima.

4. Se l'esposizione o l'abbandono mette in pericolo la vita del minore, o provoca la ferita o la morte, la pena è da otto a dodici anni di reclusione.

ARTICOLO 214

(Omissione di presentazione all'autorità di un minore esposto)

Chiunque, trovando un neonato esposto ovunque, o trovando un bambino di età inferiore ai dodici anni in un luogo abbandonato, non lo presenti alla più vicina autorità amministrativa, è punito con la reclusione da un mese a due anni.

ARTICOLO 215

(Partito illegittimo di bambini sotto i dodici anni)

Chi, avendo in carico l'educazione o l'educazione di un minore di età inferiore ai dodici anni, lo consegna a un istituto pubblico,)#" &)"#(-&+!/)&."!\$")0 /0(*\$!0)" &1#!3&"1#!"3<)"")0,)#" o dell'autorità competente, è punito con la reclusione da un mese a un anno e con la corrispondente multa.

ARTICOLO 216

H02+#%)*+.8(""-1/5\$(-+#,&1E+#/A,/#\$(:/1!%A/5\$+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, destinati al ricevimento di mostre)

U/" +&*/"1#!"(0)"\$!)" !"/#/(0(&-"!"/,3<)/.)/"!C+ #!/-" fraudolentemente in un locale destinato all'accoglienza di persone esposte, sarà punito con la multa da un mese a un anno.

ARTICOLO 217

(Disprezzo per il minore)

Chiunque abbia causato o non abbia impedito, e possa farlo, che il minore diventi delinquente, alcolizzato, libertino o comunque vizioso, o che in qualsiasi modo abbia contribuito alla sua demoralizzazione, perversione o impotenza è punito con la multa corrispondente alla cinque salari minimi.

CAPO VII

Crimini contro la libertà sessuale

SEZIONE I

Stupro e aggressione indecente

ARTICOLO 218

(Violazione)

Chiunque abbia rapporti con qualsiasi persona, contro la sua volontà, mediante violenza fisica, veementi intimidazioni, o qualsiasi frode, che non costituisca seduzione, o pensarla se la vittima, privata dell'uso della ragione, o dei sensi, commette il reato di stupro, e sarà punita con la reclusione da due a otto anni.

ARTICOLO 219

(Stupro di un minore di dodici anni)

Chiunque viola un minore di età inferiore ai dodici anni, purché non sia provata nessuna delle circostanze di cui all'articolo precedente, è punito con la pena da venti a ventiquattro anni della reclusione maggiore, aggravata ai sensi dell'articolo 118.

ARTICOLO 220

(Atti sessuali con minori)

Chiunque compie un atto di natura sessuale, con o senza consenso, che non comporti l'accoppiamento, con o meno di sedici anni, è punito con la reclusione da due a otto anni.

ARTICOLO 221

(Assalto indecente)

1. È punito con la reclusione ogni tentativo contro l'indecenza di una persona, commesso con violenza, sia per soddisfare passioni lascive sia per qualsiasi altro motivo.

2. Se la persona offesa ha meno di sedici anni, la pena è in ogni caso la stessa, sempre che la violenza non sia provata.

ARTICOLO 222

(Aggravamento speciale)

1. Nei delitti di cui al presente comma, le pene sono sostituite da quelle immediatamente superiori, se:

- l'agente è il genitore, adottante o fratello della persona offesa;
- l'agente è il tutore, curatore, insegnante o insegnante di tale persona, o qualsiasi titolo ha autorità su tale persona; o è responsabile della loro istruzione, gestione o tutela; o è un ministro di una qualsiasi setta, o un funzionario pubblico le cui funzioni dipendono dagli affari o dalle pretese della persona offesa;
- l'agente è un dipendente domestico della persona offesa;
- il reato sfocia in gravidanza;
- il reato sfocia in una malattia o infezione di trasmissione sessuale;
- se la violazione è commessa con la minaccia di arma da fuoco o lama;
- se la violazione è commessa da personale appartenente alle forze armate, paramilitari, di polizia o della sicurezza privata.

H8"G!*,'&O)9/!"&"(-&O/\$*/6)"!"AaG!"Oabl"+3)"&@!0!" alla parte offesa, nei reati di cui al presente comma, le pene aggravate di cui al numero precedente saranno sostituite da quelle immediatamente superiori.

ARTICOLO 223

(Preavviso)

1. Nei reati previsti dagli articoli precedenti, il procedimento penale non si svolge senza preventiva denuncia della parte offesa, o dei suoi genitori o adottanti, nonni, coniuge o persona con cui convive come tale, fratelli, tutori o curatori, salvo i seguenti casi:

- se la persona offesa ha meno di sedici anni;
- se la persona offesa ha meno di sedici anni, come reato, il cui perseguimento non dipende dalla denuncia o dall'accusa della parte;
- se la persona offesa vive in uno stato di povertà o se

2. Dopo la denuncia e l'avvio del procedimento penale, la grazia o la revoca della parte non interrompe il procedimento penale.

ARTICOLO 224

(Molestie sessuali)

1. È punito con la multa fino a dieci volte il salario minimo chiunque vincola sessualmente qualcuno con una promessa di beneficio di qualsiasi natura.

2. Chiunque, abusando dell'autorità conferitagli dalle sue funzioni, molesta sessualmente un'altra persona con ordini, minacce o coercizione, al fine di ottenere favori o benefici di natura sessuale, è punito con la multa fino a venti minimi salari.

3. Chiunque metta in imbarazzo qualcuno allo scopo di ottenere un vantaggio o un favore sessuale, l'agente prevale sulla sua condizione di superiore gerarchico o di ascendenza inerente all'esercizio di un incarico, di una carica o di una funzione, mediante minaccia o coercizione, essere punito con la sanzione pecuniaria da venti a quaranta salari minimi.

4. Incorre nella stessa pena del numero precedente chi commette il delitto:

- avvalersi di rapporti domestici, di convivenza o di ospitalità;
- con abuso o violazione del dovere inerente all'ufficio o al ministero.

SEZIONE II

Pubblico indignazione per modestia

ARTICOLO 225

(Pubblico indignazione per la modestia)

L'oltraggio pubblico contro l'indecenza, commesso con atto o pubblicità risultante dal luogo o da altre circostanze in cui il reato si è accompagnato, e purché non sussistano reati individuali contro l'onestà di chiunque, è punito con la reclusione fino a sei mesi e multa fino a un mese.

SEZIONE III

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@A

ARTICOLO 226

I\$%1%J()*+,-./:;<=>@A

Una persona che:

- adottare o utilizzare un minore per scopi pornografici, o
- possedere, acquisire, distribuire, importare, esportare, esporre o cedere, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, i materiali di cui al comma precedente.

SEZIONE IV

situazione della prostituzione

ARTICOLO 227

(Pimping)

F8"11#3!"1#!"+-./:;<=>@A"0&3\$!0(")##")\$*0(1056)"3#'-&(*= & ." promuovere, favorire o agevolare l'esercizio della prostituzione da parte di altra persona è punito con la reclusione da uno a due anni e con la corrispondente multa.

2. L'agente che commette il delitto previsto dal numero precedente è punito con la reclusione da due a otto anni:

- con violenza o grave minaccia;
- con mezzi fraudolenti;

c) abuso di potere derivante da un rapporto di parentela, tutela o amministrazione fiduciaria, o dipendenza gerarchica, economica o lavorativa; o approfittando dell'incapacità psichica o della situazione di particolare vulnerabilità della vittima.

3. E' altresì soggetto al provvedimento della sospensione per otto anni dalla data di assunzione il tutore o qualsiasi altro incaricato dell'educazione o della direzione o dell'affidamento del minore, che commetta nei confronti del minore il delitto previsto dal comma 1 il diritto di tutore o membro di qualsiasi consiglio di famiglia e di insegnare e dirigere o competere nella direzione di qualsiasi istituto scolastico.

ARTICOLO 228

(Corruzione di minori)

Chiunque abitualmente eccita, favorisce o facilita la dissolutezza di un minore, per soddisfare i desideri sessuali di un altro, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e la corrispondente multa.

CAPO VIII

delitti contro l'onore

ARTICOLO 229

(Diffamazione)

Chiunque diffama pubblicamente un'altra persona, di persona, per iscritto o in un disegno pubblicato o con qualsiasi altro mezzo di pubblicazione, attribuendo al suo onore e considerazione un fatto offensivo, o riproducendo l'imputazione, è punito con la reclusione fino a un anno .

ARTICOLO 230

(Prova della verità dei fatti imputati)

1. In caso di diffamazione non è ammessa la prova della veridicità dei fatti adottati, salvo che nei seguenti casi:

- a) quando, nel caso di persone fisiche, l'imputazione è stata effettuata senza interesse pubblico o interesse
- b) quando tali fatti riguardano la vita privata o familiare della persona diffamata;
- c) quando al privato o al funzionario pubblico, al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, è imputato un fatto penale non ancora scontato, o un'accusa pendente in giudizio; ma, in ogni caso, saranno ammissibili solo le prove risultanti dalla sentenza penale, passata in giudicato;

d) nel caso in cui l'accusa sia pendente in giudizio, l'atto criminale.

una volta ammesso, sarà esente da sanzione; in caso contrario, sarà punito come calunniatore e punito con la reclusione fino a un anno e la relativa multa.

ARTICOLO 231

(Lesione)

1. Il reato di lesione, senza imputazione di fatto specifico, se commesso nei confronti di qualcuno pubblicamente, con gesti, di persona, o con disegno o scrittura pubblicata, o con qualsiasi mezzo di pubblicazione, è punito con la reclusione fino a una anno.

2. Nell'accusa di lesione non è ammessa la prova della verità infatti, a cui la lesione può riferirsi.

ARTICOLO 232

(Diffamazione e lesione nei confronti di una società con pubblica autorità)

1. Se i delitti di cui agli articoli 229 e 231 sono commessi contro l'ente esercente di pubblici poteri, la pena è della reclusione fino a sei mesi, nel primo caso, e di quella dell'articolo 229, nel secondo.

2. Se sono commessi nei confronti del corpo legislativo, dell'assemblea comunale, la pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa fino a sei mesi.

ARTICOLO 233

(Diffamazione e lesioni commesse senza pubblicità)

Se, nei reati previsti dagli articoli precedenti, non vi è n pubblicità, la sanzione è della multa fino a sei mesi.

ARTICOLO 234

(Reato fisico con l'intento di ferire)

Se una qualsiasi lesione fisica è commessa in pubblico a danno di una persona con l'intenzione di ferirla, sarà punita con la pena della diffamazione, commessa con le circostanze aggravanti, a meno che il reato non corrisponda a una pena più grave, che in tal caso si applicherà come se il reato ha contribuito anche a circostanze aggravanti.

ARTICOLO 235

(Reati alla pubblica autorità)

La pena di diffamazione sarà applicata a chiunque commetta dolosamente un atto offensivo al corrispettivo dovuto all'autorità pena più grave, che in tal caso si applicherà come se il reato avesse circostanze aggravanti.

ARTICOLO 236

(Diffamazione o lesione agli ascendenti)

1. I delitti dichiarati in questo capo, commessi contro il padre o la madre, o uno qualsiasi degli ascendenti, saranno sempre puniti con la pena massima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 176.

2. Se gli stessi delitti sono accompagnati da altri circostanze aggravanti, saranno osservate le regole generali.

ARTICOLO 237

(Legittimità dell'azione penale nei reati di diffamazione e calunnia)

1. Il procedimento giurisdizionale per reati di diffamazione e diffamazione non può avere luogo, se non su richiesta della parte, quando quest'ultima sia un privato o un pubblico funzionario individualmente diffamato o leso, fatti salvi i casi previsti dal Capo II del Titolo VI, di questo Libro.

2. Le disposizioni del numero precedente non si applicano quando il reato è commesso alla presenza di pubbliche autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, o in edifici destinati a pubblico servizio.

ARTICOLO 238

(Diffamazione o lesione a danno di persona deceduta)

Il reato di diffamazione o lesione, commesso nei confronti di persona già deceduta, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la corrispondente multa, se vi è la partecipazione dell'ascendente o discendente, o del coniuge, o fratello o erede di tale persona.

ARTICOLO 239

(Spiegazioni soddisfacenti)

E' esonerato dalla pena colui che in giudizio fornisce una spiegazione soddisfacente della diffamazione o della lesione di cui è accusato, se la parte offesa accetta tale soddisfazione.

ARTICOLO 240

(Diffamazione o calunnia nel discorso o nella scrittura forense)

1. Se i discorsi pronunciati in giudizio o gli scritti ivi prodotti contengono diffamazione o ingiuria, i giudici dinanzi ai quali è pendente la causa possono far verbalizzare i fatti e trasmettere copia alle istituzioni che gestiscono la disciplina degli avvocati, dei tecnici o assistenti persone giuridiche o la Procura della Repubblica, che abbiano commesso la diffamazione o la lesione. Possono anche avere espressioni diffamatorie o offensive barrate negli scritti.

2. Se tali espressioni sono pronunciate dal giudice del procedimento, gli altri soggetti processuali possono chiederne la verbalizzazione, riportando i fatti per iscritto al Consiglio superiore della magistratura.

ARTICOLO 241

(oltraggio alla morale pubblica)

1. L'offesa alla pubblica morale, commessa pubblicamente con le parole, è punita con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a un mese.

2. Se il reato è commesso per iscritto o a disegno pubblicato, o con altro mezzo di pubblicazione, la pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa fino a un mese.

ARTICOLO 242

(Atti che violano la morale pubblica)

Chiunque, nei centri urbani o nelle periferie, urina o defeca in un luogo pubblico è punito con la multa fino a un mese, salvo diversa misura.

ARTICOLO 243

(Discriminazione)

1. Chiunque insulti un'altra persona usando espressioni o considerazioni che traducono malattia, condizione sociale, etnia o nazionalità e che mirano a offendere la vittima in suo onore e considerazione.

2. Se la discriminazione è basata sulla restrizione o sul rifiuto dell'accesso ad attività commerciali, didattiche, ricettive o luoghi di svago o di svago, spiagge, impianti sportivi, luoghi pubblici o merci, ascensori, mezzi pubblici, da servire al bar o alla ristorazione, servire o ricevere clienti, acquistare o vendere, il trasgressore è punito con la reclusione.

3. Se la discriminazione mira a impedire o impedire l'accesso di qualcuno, debitamente qualificato, a qualsiasi posizione o lavoro pubblico o privato, o a nuocere al loro sviluppo a otto anni.

4. Chiunque produca, venda, distribuisca, trasmetta qualsiasi materiale pubblicitario che contenga elementi con

partito, stato civile, religione, età, etnia e situazione familiare è punito con la reclusione da due a otto anni.

5. Se uno dei delitti previsti dal presente articolo è commesso in modo umiliante, pubblico o comunque pubblicizzato, la pena applicabile è accompagnata dalla sanzione pecuniaria da dieci a venti salari minimi nazionali.

ARTICOLO 244

(Applicabilità delle misure educative e socialmente utili)

Nei delitti previsti nei precedenti capi puniti con la reclusione fino ad un anno, trovano applicazione le misure educative e socialmente utili di cui al comma 2 dell'articolo 85.

CAPITOLO IX

Violenza domestica

ARTICOLO 245

(Semplice violenza fisica)

1. È punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la corrispondente multa chiunque volontariamente cagiona un danno fisico all'ex coniuge, persona con cui convive come tale, partner o ex conviventi, fidanzati o ex fidanzati e familiari. .

2. Il giudice, valutate le circostanze della commissione del reato e la situazione familiare del condannato, può sostituire la pena detentiva di cui al numero precedente con la sentenza di cui all'articolo 90 del presente codice.

ARTICOLO 246

(Grave violenza fisica)

Chiunque violi fisicamente una delle persone previste dall'articolo 245, al fine di:

- a) pregiudica gravemente la possibilità di impiego del corpo, dei sensi, della parola e delle loro capacità di procreazione, del lavoro manuale o intellettuale, è punito con la pena prevista dall'articolo 171 del presente codice, con l'elevazione della pena minima a un terzo e multa non inferiore a un anno;
- b) arrecare danno grave ed irreparabile a qualsiasi organo o membro dell'organismo, è punito con le pene previste dall'articolo 171 del presente codice, con l'elevazione della pena minima a un terzo;
- c) cagiona malattia o infortunio che metta a rischio la vita, è punito con la reclusione massima da due a otto anni.

ARTICOLO 247

(Violenza psicologica)

1. Chiunque offenda volontariamente e psicicamente, mediante minacce, parole, insulti, diffamazione o calunnia, la persona con la quale ha o ha avuto un rapporto duraturo, di parentela o di consanguineità o con la quale convive sotto lo stesso tetto, è condannato da sei mesi a un anno di reclusione e una multa corrispondente.

2. Se la minaccia è stata effettuata con l'uso di uno strumento pericoloso, la pena è della reclusione da uno a due anni e della corrispondente multa.

ARTICOLO 248

(violenza morale)

Chiunque, per iscritto, disegno pubblicato o comunque pubblicazione, imputa un fatto offensivo all'onore e al carattere della persona di cui all'articolo 245, è punito ai sensi del comma 1 dell'articolo precedente.

ARTICOLO 249

(Coito con trasmissione di malattie)

1. Chiunque, consapevole del proprio stato infettivo, abbia acconsentito o meno rapporti con una donna o un uomo con cui ha o abbia avuto una relazione, legami di parentela

o consanguineità o con chi abita nello stesso spazio, trasmettendo una malattia o un'infezione sessualmente trasmissibile, è punito con la reclusione da due a otto anni, la pena minima è innalzata a tre anni.

acquisito, la pena è da otto a dodici anni di reclusione.

ARTICOLO 250

(Violenza sulla proprietà)

1. Chiunque cagiona il deterioramento o lo smarrimento di cose, animali o beni appartenenti al nucleo familiare è punito con la pena della prestazione di lavoro socialmente utile, da cinquanta a cento ore.

2. Chi non presta gli alimenti a cui è obbligato, per un periodo /

e assistenza sanitaria, istruzione e alloggio.

3. Il debitore di cui al numero precedente è tenuto al pagamento raddoppiare la quantità di alimenti mancanti.

4. Chiunque prende possesso dei beni del nucleo familiare dopo la morte del coniuge, presso il quale conviveva come tale, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la corrispondente multa.

ARTICOLO 251

(violenza sociale)

È punito con la reclusione fino a un anno e con la corrispondente multa chiunque impedisca a qualsiasi persona con cui ha rapporti familiari o sentimentali di spostarsi o di entrare in contatto con altre persone, trattenendole nel proprio spazio domestico o altro.

ARTICOLO 252

(Disobbedienza)

Il reato di disobbedienza qualificata, previsto dall'articolo 413, è commesso da chiunque sia condannato alla pena di prestazione di lavoro socialmente utile che:

- mettersi intenzionalmente nella condizione di non poter lavorare;
- rifiutare, senza giusta causa, l'esecuzione dell'opera o violare i doveri risultanti dalla sentenza a cui è stato condannato.

ARTICOLO 253

(Sospensione provvisoria della pena)

L'esecuzione penale può essere sospesa, mai per un periodo superiore a dodici mesi, per gravi motivi di salute, debitamente >#/(*;'&)8

ARTICOLO 254

(Circostanze aggravanti di natura speciale)

Costituiscono aggravanti di natura speciale, oltre alle circostanze previste dall'articolo 37 del presente Codice:

- a) c'è un susseguirsi di violenze;
- c'è una storia di violenza;
- è praticato nei confronti di una donna incinta;
- è praticato in uno spazio pubblico;
- l'incapacità della vittima di chiedere e ottenere aiuto nel momento dell'aggressione.

ARTICOLO 255

(Attenuazione delle piume)

Oltre a quelle previste dall'articolo 43, si considerano attenuanti anche le seguenti circostanze:

- dimostrazione di pentimento;
- buona condotta dell'aggressore per due anni dalla commissione del fatto.

ARTICOLO 256

(Regola speciale di aggravamento)

Le sanzioni applicate ai reati di violenza domestica sono alto di un terzo nei loro limiti minimo e massimo.

ARTICOLO 257

(Criminalità pubblica)

I crimini a cui si fa riferimento in questo capitolo sono +SE3* & .!" \$"+->#B4)" &!"!/+!* * & !/"-!/#3(&0 (!/")+!/#0(!"

Codice e altra normativa applicabile.

CAPITOLO X

Delitti contro la riservatezza della vita privata

SEZIONE I

Apertura e rivelazione del contenuto dei documenti

ARTICOLO 258

(Apertura fraudolenta di documenti)

1. Chiunque apre dolosamente con qualsiasi mezzo di altra persona lettera, carta chiusa o mezzo elettronico, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a tre mesi, se viene a conoscenza dei suoi segreti e li rivela, la reclusione per fino a sei mesi, se non li rivela, la pena della reclusione fino a tre mesi e se non li rivela né ne viene a conoscenza, il tutto fatte salve le eventuali sanzioni per furto.

2. La disposizione di questo articolo non si applica ai coniugi, +&*!"(#)-!/. "1#&0()"Q""&-(&/"#"+& +7*" !"/#/"c0>#@!/. ",3<)" o minori che sono sotto la loro autorità.

3. Se il criminale è una persona abitualmente impiegata al servizio della persona offesa, si applica la reclusione da sei mesi a un anno.

4. Se le lettere aperte o gli atti appartengono al pubblico servizio e sono emanati o indirizzati ad una pubblica autorità, o atti o atti giudiziari, la pena è della reclusione e della multa, non inferiore ad un anno.

5. Il procedimento giudiziario per i reati previsti dai commi 1 e 3 di questo articolo dipende dalla partecipazione della vittima.

6. Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, il procedimento giudiziario dipende dalla partecipazione del funzionario che dirige il pubblico servizio cui appartengono le lettere o gli atti aperti, o dei superiori di tale funzionario, o della pubblica autorità da cui sono stati emessi o a chi sono diretti.

7. Nel caso di atti o atti giudiziari, il procedimento giudiziario non dipenderà dalla partecipazione o dall'accusa privata.

ARTICOLO 259

(Divulgazione dei segreti del settore)

Il dipendente o lavoratore di una fabbrica o di uno stabilimento industriale, o preposto alla sua amministrazione o direzione, che, a danno del titolare, scopre i segreti della sua industria, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa .

SEZIONE II

Minacce e introduzione nella casa di qualcun altro

ARTICOLO 260

(Minacce)

1. Chiunque, con atto scritto firmato, in forma anonima o verbale, minaccia un altro di arrecargli un danno costituente delitto, sia esso imponga o meno un ordine o una condizione, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a due mesi.

2. Chiunque, con qualsiasi mezzo, minaccia o intimidisce un altro per costringerlo a fare o non fare qualcosa a cui non è obbligato dalla legge, è punito con la reclusione fino a tre mesi, se non è soggetto alle disposizioni del presente articolo, né i mezzi impiegati corrispondono a più grave sanzione con provvedimento speciale.

3. Chiunque, per mezzo di un giocattolo o di un'arma replica, minaccia o intimidisce altri per costringerli a fare o meno qualcosa a cui non è obbligato dalla legge, è punito con la reclusione da due a otto anni.

4. La procedura dipende dalla partecipazione della vittima reato per i fatti previsti dal comma 2 del presente articolo.

5. Se il male cui si riferisce la minaccia è un reato il cui procedimento penale dipende dall'azione penale della parte o non costituisce reato, l'azione penale per la minaccia dipenderà dalla particolare accusa.

ARTICOLO 261

(Introduzione a casa di qualcun altro)

1. Chiunque, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, entra in casa di una persona, contro la sua volontà, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

2. In caso di violenza o minaccia o in caso di escalation, effrazione o uso di chiavi false, la pena è da due a otto anni.

3. Nel caso del numero precedente, il tentativo è sempre punibile, secondo le regole generali.

4. Chiunque, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, persista !
\$", &-"0&"&/&" !"<&E*(&56)" !"&3@#&\$"+! /)&""0(-&"&=")0(& !"
da parte sua, non avendo commesso il reato di cui al n.2 del presente articolo, è punito con la reclusione fino a tre mesi, in assenza di violenza o minaccia, e fino a sei mesi in caso contrario.

5. Se una qualsiasi delle circostanze di cui al comma 2 del presente articolo non rientri nei reati previsti dal presente articolo, il procedimento penale si svolgerà solo su accusa della parte offesa.

CAPITOLO XI

Violazione delle leggi sull'inumazione, violazione delle tombe

ARTICOLO 262

(Sepoltura in violazione delle leggi sulla sepoltura)

1. E' punita con la reclusione la sepoltura di qualsiasi persona in violazione di leggi o regolamenti, circa il tempo, il luogo e le altre formalità prescritte per la sepoltura.

2. La stessa pena, aggravata dalla sanzione pecuniaria, è inflitta al medico o alla persona all'uopo competente dalla legge che rilascia, senza intento criminale, l'atto di morte di persona successivamente riconosciuta in vita.

ARTICOLO 263

(Mancanza di rispetto per i morti)

1. Chiunque commette violazione di sepolcri o tombe, praticando prima o dopo la sepoltura fatti direttamente tendenti a infrangere il rispetto dovuto ai defunti, è punito con la reclusione fino a un anno e con la corrispondente multa.

2. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo i casi in cui, a norma di leggi o regolamenti e in forza di provvedimento dell'autorità competente, un cadavere sia trasferito da una tomba o tomba della stessa)#" * = !-/)"\$*(7-*)"#"3#@&-" !!"0(!-&\$!0(). "Q" E!0!, * &56)" della tomba o tomba, e simili.

3. Chiunque commette atti diretti a infrangere il rispetto dovuto alla memoria del defunto o del defunto, senza violare la tomba o la tomba, è punito con la reclusione fino ad un anno.

4. Se il delitto previsto dal comma precedente consiste in un fatto che, commesso contro persona vivente, costituisce reato previsto dall'articolo 218, parte ultima, è punito con la reclusione da due a otto anni. La violazione della tomba sarà considerata a tal fine come circostanza aggravante del reato consumato.

CAPITOLO XII

Reati contro la salute pubblica

ARTICOLO 264

(Vendita o esposizione di sostanze velenose o abortive)

Chiunque espone per la vendita, vende o fornisce sostanze velenose o abortive, senza legittima autorizzazione e senza gli adempimenti previsti dalle rispettive leggi e regolamenti, è punito con la reclusione non inferiore a tre mesi e con la corrispondente multa.

ARTICOLO 265

(Sostituzione o alterazione della prescrizione)

La pena della reclusione, non inferiore a un mese, e la relativa multa, saranno comminate al farmacista o a chiunque altro, vendendo o somministrando farmaci, sostituisca o comunque alteri quanto prescritto nella prescrizione competentemente indicata, ovvero vende o fornisce farmaci deteriorati.

ARTICOLO 266

K!"#(-,28+&##%+5(1,-,(-,(-/3

F8"U"\$7 *)")#(-)#+-),/(*0&3" &/&S !"1#!"\$&/)"
#-@!0(!-!#/&-)"&#CB3*" &/#&"+-),/6).!"E!"&//* \$"&1#!3!"
che, convocato o citato in giudizio con competenza &/#&"+-),/
6)."0!?!/?-*)"!@#0)"&3!* " +&-&)" !/!\$+!0<)" &/"

funzioni di pubblica autorità, rifiuta di esercitarle, è punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la relativa multa.

2. La mancata presenza senza giustificato pretesto, nel luogo e nell'ora per i quali è convocata o convocata, sarà considerata un rifiuto a tutti gli effetti di quanto previsto dal presente articolo.

ARTICOLO 267

(Alterazione di beni destinati al pubblico consumo)

1. Chiunque, in qualsiasi modo, altera alimenti destinati al pubblico consumo, in modo che diventino dannosi per la salute, e li espone alla vendita così alterati, nonché chiunque, allo stesso modo, modifichi gli alimenti destinati al consumo di una o più persone, o che vendono beni corruttivi, o fabbricano o vendono oggetti il cui uso è necessariamente dannoso per la salute, è punito con la reclusione da otto a dodici anni, e la corrispondente multa, se un non si applica la sanzione più grave.

2. Ovunque si trovino i generi danneggiato, o i suddetti oggetti, saranno sequestrati e resi inservibili.

3. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1:

a) chi nasconde o sottrae, o vende o acquista effetti destinati ad essere distrutti o disinfettati;

b) cosa gettare in una sorgente, cisterna, fiume, ruscello, lago, la cui acqua è adibita ad acqua potabile, tutto ciò che renda l'acqua impura o nociva alla salute;

cD&1#3!1#1"(-&0/+)(-&-)"#&-\$&4!0&-"+&-&"0/""\$!-!*" &*/" @70!-)"#&=&*&)."%&3/*,'&)/""#""--#+()/8

4. Sono puniti con la reclusione da due a otto anni:

a) se gli alimenti sono per loro natura o qualità suscettibile di nuocere alla salute del consumatore;

b) se le quantità di prodotti tossici trasmissibili sono dannose per la salute del consumatore.

ARTICOLO 268

(Casi omissi)

In tutti i casi non indicati in questo capitolo, dove /!"=-! *,'&-="*)3&56)" /"-!@#3&\$!0()/"/&0*(? -*)/.)E/!-=&-9/!96)" sue disposizioni speciali.

TITOLO II

Delitti contro il patrimonio in genere

CAPITOLO I

Delitti contro il patrimonio

SEZIONE I

vendita di terreno

ARTICOLO 269

(vendita di terreni)

1. Chiunque, pretendendo di essere proprietario o titolare, vende o in altro modo aliena, ipoteca o dà in pegno il terreno, è punito con la reclusione da due a otto anni, se non è applicabile la pena più grave.

2. La descrizione tipica di cui al numero precedente non comprende le cessioni del diritto d'uso e di godimento dei terreni relativi a fabbricati rurali, urbani e servitù di pubblico interesse, ai sensi di legge.

SEZIONE II

Furto

ARTICOLO 270

(semplice furto)

1. Chiunque commette il reato di furto, sottraendo fraudolentemente qualcosa che non gli appartiene, è punito con la seguente pena:

- la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a un mese, se il valore della cosa rubata non supera i dieci salari minimi;
- la reclusione fino a un anno e la multa fino a due mesi, se eccede tale importo, e non eccede i quaranta salari minimi;
- la reclusione fino a due anni e la multa fino a sei mesi, se eccede tale importo e non eccede il centoventicinque salario minimo; d) la reclusione da due a otto anni, con la multa fino a un anno, se eccede tale importo e non eccede gli ottocento salari minimi;

e) la reclusione da otto a dodici anni, se eccede gli ottocento salari minimi.

2. Si considera furto unico l'insieme delle varie rate sottratte alla stessa persona, seppur in tempi diversi, dallo stesso soggetto.

ARTICOLO 271

(Sottrazione, distruzione o appropriazione indebita di cose proprie depositate)

Saranno punite per furto coloro che sottraggono fraudolentemente qualcosa che gli appartiene, quando è in pegno o deposito in possesso di qualcuno, o lo distrugge o lo inducono in errore, quando è in pegno o depositato in loro possesso con provvedimento del tribunale.

ARTICOLO 272

(Appropriazione illecita di cosa trovata)

Chiunque, trovato un oggetto altrui, omette fraudolentemente di consegnarlo al suo proprietario, o di eseguire le misure prescritte dalla legge, quando non si conosce il proprietario dell'oggetto ritrovato, è punito con il furto, ma attenuato.

ARTICOLO 273

(Furto, distruzione o appropriazione indebita di processi, registri, documenti o oggetti depositati)

1. Chiunque sottrae un processo o parte di esso, libretto di circolazione o parte di esso, o qualsiasi documento, è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. La stessa disposizione si applica a chi sottrae un titolo, un atto o un atto processuale, che sia stato prodotto in giudizio.

3. Se il procedimento è penale ed è un reato, al quale la legge prevede una delle pene maggiori, il furto è punito con la reclusione da due a otto anni e, se la pena non rientra tra le pene maggiori, sarà punito il furto con la reclusione fino a due anni.

4. In caso di furto di carte o di oggetti depositati presso depositi pubblici o enti preposti per legge alla custodia di tali oggetti, la pena è aumentata secondo le regole generali.

5. A cosa si applicano le disposizioni del presente articolo indirizzare in modo errato o distruggere detti documenti o oggetti.

ARTICOLO 274

, M"8\$+,?"(1%&'(-+3

Sarà punito con le penalità immediatamente superiori Q/")"&- (*@)"HWY"!@#0)"="&3)-."1#&0)"!"=!* , 1 #!"")0#-/) "

una delle seguenti circostanze:

- portare il criminale o uno qualsiasi dei criminali al momento del delitto con armi apparenti o occulte;
- essere commesso di notte o in luogo deserto;
- da due o più persone;
- in una casa abitata o destinata ad abitazione, in un edificio pubblico o destinato al culto religioso, in un atto religioso o in un cimitero;
- essere un oggetto sacro;
- su strada o percorso pubblico, essendo di oggetti che da esso vengono trasportati;
- con usurpazione di titolo, o divisa, o insegne di qualsiasi funzionario pubblico, civile o militare, o adducendo un falso ordine di qualsiasi autorità pubblica;
- con effrazione, escalation o false chiavi, in abitazione non abitata o destinata ad abitazione;
- sfruttare la situazione di particolare debolezza, calamità, incidente o calamità pubblica della vittima;
- i domestici che rubano qualcosa del datore di lavoro;

k) i domestici che sottraggono cose appartenenti a qualcuno nella casa del datore di lavoro, o nella casa dove li accompagnano al momento del furto;

l) qualsiasi lavoratore dipendente o persona fisica, che operi abitualmente nell'abitazione, officina o stabilimento ove è commesso il furto;

m) gli albergatori o eventuali persone, che raccolgono e ospitano altri per denaro o loro proposte, i barcaioli, i trasportatori, o eventuali conduttori o loro propositi, che rubano tutto)#" + & - (!") "1#! " + -" !/(!" (B(#3)"3<!/"!- &")0, &)8

ARTICOLO 275

(Sottrazione di veicoli, parti, accessori e altri oggetti)

1. Il delitto di furto di veicoli, parti o accessori ad essi appartenenti e di oggetti o valori in essi lasciati è punito con pene immediatamente superiori a quelle dell'articolo 270 secondo il valore.

H8"G!-*, '&0)9/!")"&/)")"&-(*)"HWY"! "HdZ" &+3* &\$9/!"

le sanzioni immediatamente superiori a quelle applicabili ai sensi del numero precedente.

3. Il tentativo è sempre punito e, quando il reato corrisponde alla reclusione, si applica la pena applicabile al reato consumato, con le circostanze attenuanti.

4. Nei delitti previsti dal comma 1 del presente articolo, la pena detentiva non può essere sostituita dalla sanzione pecuniaria.

5. Le disposizioni dell'articolo 278 non si applicano ai reati previsti dal comma 1.

ARTICOLO 276

(Furto d'uso)

Chi sottrae fraudolentemente l'uso di qualsiasi oggetto è punito con pene corrispondenti al furto della cosa stessa, ma attenuate.

ARTICOLO 277

(Aggravanti generali)

L'applicazione delle regole generali avverrà sempre quando, in uno qualsiasi dei casi previsti dagli articoli precedenti, si verifichino circostanze aggravanti.

ARTICOLO 278

(Reato di furto privato)

In tutti i casi dichiarati in questa sezione, il furto non supera l'importo di dieci salari minimi e, se non è consuetudine, si svolgerà solo il procedimento penale, con denuncia della parte offesa.

ARTICOLO 279

(Eccezione all'azione penale per reati di furto)

1. L'azione penale non si compie nelle sottrazioni commesse:

- dal coniuge o dalla persona con la quale convive in quanto tale in danno dell'altro, salva la separazione legale delle persone e dei beni;
- dall'ascendente a danno del discendente e dal discendente a danno dell'ascendente;
- dall'adottante a danno dell'adottato e dell'adottato a danno dell'adottante.

2. Qualsiasi altra persona, che in questi casi partecipa al fatto, , '&"/#>*(&"Q"-!/+)0/&E*3* & !"-*\$*0&3. "/ !@#0)" &" 0&(#-!4& di partecipazione.

3. L'azione penale non può aver luogo senza querela della vittima, furto commesso dal criminale nei confronti di fratelli, cognati, suoceri o generi, patrigni, matrigne o figliastri, tutori o padroni, sospendendo la procedura non appena l'infortunato lo richiede.

SEZIONE III

Furto

ARTICOLO 280

(Furto)

F8" _"1#&3* , '& &")\$)"-)#E)" &"/#E(-&'56)" &"")/*&"&3<!*&. "1#!" è commesso con violenza o minacce contro persone.

2. L'ingresso in una casa abitata, con effrazione, scasso o falsità delle chiavi, è considerato violenza contro le persone, se in quel momento si trovavano effettivamente all'interno.

ARTICOLO 281

(Furto in concorso con il delitto di omicidio)

Quando il furto è commesso o tentato, e il reato di omicidio è concorso, i criminali saranno condannati a una pena detentiva massima da venti a ventiquattro anni.

ARTICOLO 282

(Furto in combinazione con stupro, falsa reclusione o lesioni personali)

1. All'atto della commissione del furto si applica la reclusione da sedici a venti anni, con reato di stupro.

2. Quando il furto è commesso in concomitanza con il reato di falsa reclusione o con una qualsiasi delle lesioni corporali dichiarate nell'articolo 172, la pena è della reclusione da dodici a sedici anni.

3. Quando il furto è commesso in luogo deserto, da due o più persone, munite di armi apparenti o nascoste, è punito uno qualsiasi dei delinquenti, se la violenza ha comportato una ferita, un livido, o una traccia di qualsiasi sofferenza, a seconda della gravità dei risultati della violenza, con una pena detentiva maggiore, mai inferiore a cinque anni e quattro mesi, oppure, con una pena detentiva maggiore da otto a dodici anni.

4. Il tentativo di rubare, nei casi previsti dal presente articolo, è punito come reato consumato con circostanze attenuanti.

ARTICOLO 283

K+ "-: , ?" (1% & { +3

Si applica la pena detentiva massima da dodici a sedici anni:

- quando il furto è commesso da una sola persona, munita di armi, in luogo deserto;
- quando il furto è commesso da due o più persone, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente.

ARTICOLO 284

(Punizione dei co-partecipanti)

L'agente che abbia convocato o istigato altri, o abbia dato istruzioni per il furto o ne abbia diretto l'esecuzione, è punito:

- nei casi di cui all'articolo 281, la reclusione massima da venti a ventiquattro anni, nel massimo dell'aggravamento;
- nel caso di cui all'articolo 282, n.

c) nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 282, con la reclusione da più di dodici e sedici anni, o con la reclusione da sedici a venti anni, secondo la gravità dei risultati della violenza;

d) nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 282, la reclusione massima da otto a dodici anni, o la reclusione massima da dodici a sedici anni, secondo la gravità dei risultati della violenza;

e) nel caso del comma b) dell'articolo 283, la pena della reclusione non inferiore a otto anni.

ARTICOLO 285

(Norma generale di punizione per il furto)

Al di fuori dei casi previsti dagli articoli da 281 a 284, si applica la pena immediatamente superiore a quella corrispondente al reato di furto, tenuto conto del valore della cosa.

ARTICOLO 286

(Cause in cui non si compie azione penale per il reato di furto)

La previsione dell'articolo 279 e dei suoi numeri, nella parte applicabile, è estesa ai reati di rapina.

ARTICOLO 287

(Furto o rapina dal creditore al debitore per il pagamento del debito)

Se il creditore ruba o ruba qualcosa che appartiene al tuo !-)-"+& &"/!"+&@&-" &" B=* &."/!(/*"-#0/(J0* &"06)">#/(*,'&-"?)"atto criminoso, ma sarà considerato come una circostanza attenuante.

ARTICOLO 288

(Estorsione)

Chiunque, con violenza o minaccia, estorce a qualcuno la firma o la consegna di qualsiasi scritto o titolo, che contenga o produca un obbligo o provvedimento, o liberatoria, sarà punito con le pene dichiarate per il reato di furto, a seconda delle circostanze del fatto. .

ARTICOLO 289

(Breaking, Escalation e Chiavi false)

1. Per effrazione si intende la rottura, frattura o distruzione, in tutto o in parte, di qualsiasi costruzione, che serva a chiudere o impedire l'ingresso, esternamente o internamente, di un'abitazione o di un luogo chiuso da essa dipendente, o di mobili destinato a riporre qualsiasi oggetto.

2. L'introduzione in una casa o in un luogo chiuso, dipendente da essa, sopra tetti, porte, muri o qualsiasi costruzione che serva a chiudere l'ingresso o il passaggio, nonché attraverso un'apertura sotterranea non destinata all'ingresso, è escalation. Si considerano chiavi false:

- quelli imitati, contraffatti o alterati;
- quelli veri, esistenti casualmente o surrettiziamente al di fuori del potere di coloro che hanno il diritto di usarli;
- grimaldelli o qualsiasi strumento che possa essere utilizzato per aprire le serrature.

3. La rimozione dei mobili chiusi, che servono alla sicurezza degli oggetti in esso contenuti, e commessi all'interno dell'abitazione o dell'edificio, si considera effettuata con la circostanza di effrazione, anche se i mobili sono aperti o scassinati altrove.

ARTICOLO 290

(Usa o porta con te un grimaldello o un altro dispositivo per aprire le serrature)

Quando viene meno la pena più grave per il reato commesso, è punito con la pena di:

- la reclusione fino a sei mesi, chiunque venga trovato in possesso di un grimaldello o altro dispositivo per aprire eventuali serrature;
- la reclusione fino ad un anno, chiunque, in danno di qualcuno, si sia avvalso di tale grimaldello o dispositivo.

ARTICOLO 291

(Fabbricazione di grimaldelli e dispositivi per aprire le serrature)

F8"11#3!"1#!",4!-"@&4#&(")#"/"-!%!*)"/&-(%*B"*)". (&*/")\$)"%&3/*,'&-"#&3(!-&"<&=!/."!/?"+#0*)"#\$"+10&" !"+- */6)"0#0'&" meno di un anno.

H8"O!"%)-"%!-!*(-)"#"/!-&3<!*-)!"+-)//6)."&"+10&" /!-?" reclusione, non inferiore a diciotto mesi.

ARTICOLO 292

(Applicabilità delle misure educative e socialmente utili)

Nei delitti previsti nel presente articolo, puniti con la reclusione fino ad un anno, trovano applicazione le misure educative e socialmente utili di cui al comma 2 dell'articolo 85.

SEZIONE IV

Usurpazione di cose immobili e distruzione di punti di riferimento

ARTICOLO 293

(Usurpazione di proprietà)

Se qualcuno, attraverso la violenza o la minaccia persone, occupano beni immobili, arrogandosi al dominio o al possesso, o l'uso degli stessi, senza che gli appartengano, è punito con la reclusione.

ARTICOLO 294

(Punzonatura di pietre miliari)

1. Chiunque, senza autorità amministrativa o giudiziaria, o senza il consenso delle parti, cui spetta il diritto di uso e beneficio del terreno, rimuove un segno posto in qualsiasi demarcazione, o comunque lo sopprime o altera, deve essere punito con un mese di reclusione.

2. I punti di riferimento sono qualsiasi costruzione o segnaletica destinata a stabilire i confini tra diversi appezzamenti, E!\$"&//*\$"&/"?- =-)/"+3&0(& &/" +&- &")"\$!/\$)"\$"#")\$)"(&*/" riconosciuto.

CAPITOLO II

Fallimento, truffe e altre frodi

SEZIONE I

fallimenti

ARTICOLO 295

(Fallimento o insolvenza fraudolenta e colposa)

1. Coloro che, nei casi previsti dal Codice del Commercio, sono considerati autori del reato di bancarotta fraudolenta o di insolvenza, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

- Se il fallimento è colposo, la pena è della reclusione.
- La stessa sanzione sarà applicata ai complici.

ARTICOLO 296

(Fallimento dell'intermediario)

Gli intermediari che siano considerati autori del reato di fallimento o di insolvenza fraudolenta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

ARTICOLO 297

(Insolvenza)

È punito con la reclusione da tre mesi a due anni il debitore, che non sia un imprenditore commerciale, che divenga insolvente nascondendo o alienando dolosamente i propri beni.

SEZIONE II

fregature

ARTICOLO 298

(Truffa)

1. È punito con la reclusione superiore a sei mesi, può essere aumentata con una sanzione pecuniaria, a seconda delle circostanze:

a) incidere o commettere;

b) cosa vendere due volte a persone diverse;

c) ciò che particolarmente ipoteca una cosa a due persone, non essendo liberato dal primo creditore, o non bastando, al momento della seconda ipoteca speciale, a soddisfare entrambi, avente scopo fraudolento;

d) ciò che, comunque, considera una cosa libera, specialmente obbligata ad un'altra, coprendo maliziosamente l'obbligazione.

2. Si applica ai reati previsti dal presente articolo le disposizioni degli articoli 278 e 279 in materia di furto.

ARTICOLO 299

(Truffa per frode)

1. È punito con il furto, secondo il valore della cosa o il danno arrecato, chiunque defrauda altra persona, procurando denaro o mobilio, o qualsivoglia somma o garanzia, con uno dei mezzi seguenti:

a) utilizzando un nome falso o una qualità falsa;

b) impiegare artifici fraudolenti per persuadere l'esistenza di una falsa impresa, o di presunti beni, o credito, o potere, o per far sperare in qualsiasi evento.

c) impiegare artifici fraudolenti per persuadere l'esistenza di una falsa impresa, o di presunti beni, o credito, o potere, o per far sperare in qualsiasi evento.

2. Si applica la pena più grave della falsità, se presente.

3. Ai reati previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 278 e 279 in materia di furto.

ARTICOLO 300

N° 81(,8/1(\$%7(,(,%57/#\$%A/5\$+#,85(5/'%8+#3

Colui che, con mezzi astuti o ingannevoli, induce, lo scopo di ottenere per sé o per terzi un illegittimo arricchimento, con danno patrimoniale all'altro, è punito con la reclusione da due a otto anni.

ARTICOLO 301

(Estorsioni e ricatti)

1. Chiunque, mediante minaccia, verbale o scritta, di fare rivelazioni o accuse pregiudizievoli o diffamatorie, o, con il pretesto di non farlo, estorce valori ad altri, o costringe a fare, in tal modo, l'inutilità di una scrittura o di un titolo che costituisca, produca o provi obbligo o adempimento, sarà punito con la sanzione del furto aggravato, ma si procederà penalmente solo se vi è preventiva querela da parte dell'offeso.

2. Se i valori non vengono estorti, né il titolo né la scritta comunque inutilizzabile, la sanzione sarà quella di cui al comma 2 dell'articolo 260.

o esterno a qualsiasi autorità pubblica, ricevere qualcosa da qualcun altro, o accettare una promessa per l'invio di qualsiasi affare o reclamo, nonché ciò che riceve da qualcun altro, o accettare una promessa con il pretesto di un compenso o un regalo a qualsiasi dipendente pubblico, è punito con la reclusione e la corrispondente multa, fermo restando l'azione che incombe al pubblico ufficiale per il reato di lesione.

SEZIONE III

345/(+)*+6(-2%-&%7)"/,5#%&8+)/(5!%/+096"+/)*+):%5* +

ARTICOLO 302

!"#%&'(&)%*+,-.

1. Chiunque inganna o dissipa, a danno del proprietario, o possessore o detentore, denaro o beni mobili, o titoli o scritti, che gli sono stati consegnati mediante deposito, locazione, mandato, provvigione, amministrazione, prestito, o che venga ricevuto per un lavoro, o per un uso specifico o impiego, o per qualsiasi altro titolo, che produca obbligo di restituzione o presentazione della stessa cosa ricevuta o di valore equivalente, sarà punito con il furto.

2. La stessa pena si applica a chiunque, ai sensi del presente articolo, incide o dà in pegno uno degli oggetti ivi menzionati, recando danno o recando danno al proprietario, possessore o detentore.

3. Si applica ai reati previsti dai commi 1 e 2 della presente articolo, le disposizioni degli articoli 278 e 279 in materia di furto.

ARTICOLO 303

(Abuso di incapaci)

Chiunque abusa della negligenza, dei bisogni o delle passioni di un minore non emancipato, o di un individuo interdetto, per affetto mentale o prodigalità, facendogli contrarre, a suo danno, un obbligo verbale o scritto, o sottoscrivere una liberatoria o trasmissione di diritti, prendendo in prestito denaro o beni mobili, anche se il prestito è coperto da altra forma, è punito con la reclusione e la corrispondente multa.

ARTICOLO 304

(Simulazione)

di un terzo o dello Stato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la corrispondente multa.

2. Al reato di simulazione, che non è in danno dello Stato, si applicano le disposizioni degli articoli 278 e 279 in materia di furto.

ARTICOLO 305

(Usura)

1. Chiunque, nell'intento di conseguire un beneficio patrimoniale, per sé o per altri, sfruttando una situazione di bisogno, anomalia psichica, incapacità, inettitudine, inesperienza o debolezza del carattere del debitore, ovvero un rapporto di dipendenza del debitore, in suo favore o in favore di altra persona, un vantaggio pecuniario che sia, secondo le circostanze, manifestamente sproporzionato al corrispettivo è punito con la reclusione e la multa.

2. La procedura penale dipende dalla denuncia.

3. L'agente è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa se:

- a) dissimulare l'illegittimo vantaggio pecuniario richiedendo una lettera o simulando un contratto; c) cagionare consapevolmente, mediante usura, la rovina patrimoniale della vittima.

4. Le sanzioni di cui ai numeri precedenti sono particolarmente attenuate o il fatto non è più punibile se l'agente, fino all'inizio dell'udienza di primo grado:

- a) rinunciare alla consegna del previsto vantaggio pecuniario; b) consegnare la franchigia pecuniaria ricevuta, maggiorata delle spese legali a partire dal giorno del ricevimento; c) modificare l'accordo, d'intesa con la controparte, in armonia con le regole della buona fede.

ARTICOLO 306

(squalo)

1. È punito con la reclusione chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente, si dedichi a concedere prestiti di denaro a terzi, in via regolare e con riscossione di interessi.

2. La persona che addebita di debiti per conto dello strozzino.

ARTICOLO 307

(Frode di vendita)

1. Sono puniti con la reclusione da un mese a un anno e con la corrispondente multa:

- a) cosa induce in errore l'acquirente circa la natura della cosa venduta;
b) ciò che inganna l'acquirente, vendendogli merce contraffatta, o alimenti alterati con qualche sostanza non nociva per la salute, al fine di aumentarne il peso o il volume;

c) che, utilizzando falsi pesi o false misurazioni, induca in errore l'acquirente.

la legge, la bontà e il valore dell'oro o dell'argento siano alterati, o incastonando o deponendo una pietra falsa o contraffatta o che inganni l'acquirente sul peso o sul tocco dell'oro o d'argento, o sulla qualità di qualsiasi pietra, la sanzione sarà la reclusione da tre mesi a due anni e la relativa multa.

3. La semplice detenzione di pesi o misurazioni false in magazzini, fabbriche, negozi o in qualsiasi altro luogo in cui la merce sia esposta per la vendita è punita con la multa fino a un anno.

4. Si considerano falsi pesi e misure non autorizzati dalla legge.

5. Gli oggetti del delitto, se ancora di proprietà del venditore, andranno perduti in favore dello Stato, nonché i pesi e le misure falsi andranno perduti e resi inutili.

6. Al reato previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 278 e 279 e il loro numero in relazione al furto.

ARTICOLO 308

(Applicabilità delle misure educative e socialmente utili)

Nei delitti previsti nel presente articolo, puniti con la reclusione fino ad un anno, trovano applicazione le misure educative e socialmente utili di cui al comma 2 dell'articolo 85.

ARTICOLO 309

(contraffazione)

1. Commette delitto di contraffazione colui che riproduce fraudolentemente, in tutto o in parte, un'opera o una prestazione di altra persona, divulgata o non divulgata, o in modo analogo che non abbia una propria individualità.

2. Se la riproduzione di cui al numero precedente rappresenta una parte o una frazione dell'opera prodotta, solo quella parte dell'opera è considerata oggetto di contraffazione.

3. Affinché vi sia contraffazione, non è indispensabile che la riproduzione avvenga con lo stesso procedimento dell'originale, né nello stesso formato.

ARTICOLO 310

(Sanzioni applicabili ai reati di contraffazione)

1. Costituisce reato il reato di contraffazione di cui all'articolo precedente pubblico e punibile con la reclusione e la corrispondente multa.

2. Se lo sfruttamento economico ha per oggetto un'opera il consenso dell'autore, in termini di alterazione della sua essenza o di offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, la sanzione sarà aggravata in termini generali.

3. L'autore che, avendo ceduto in tutto o in parte il rispettivo diritto o autorizzato l'uso della propria opera in uno dei modi previsti dal presente Codice e dalla normativa speciale, utilizza o sfrutta direttamente detta opera in pregiudizio dei diritti attribuiti a terzi, a meno che le parti non abbiano convenuto di farlo.

4. La sanzione prevista dal numero precedente è estesa a coloro che vendono, mettono in vendita o comunque lanciano opere contraffatte in Mozambico, sapendo che lo sono, sia che le rispettive copie siano state prodotte nel Paese o all'estero.

ARTICOLO 311

(Violazione dei diritti di non proprietà)

Incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 322:

- a) chi rivendica la paternità di un'opera o di una performance chi sa di non appartenere a lui;
b) chiunque violi la genuinità o l'integrità dell'opera o della performance compiendo atti che la falsano e possano ledere l'onore e la reputazione dell'autore o dell'artista;

c) colui che è autorizzato ad utilizzare un'opera artista, alterazioni, cancellazioni o aggiunte che distorcono l'opera nella sua essenza o ne onorano l'autore o artista.

ARTICOLO 312

(Rappresentazione ed esecuzione non consensuale di composizione musicale)

Ogni imprenditore o direttore di uno spettacolo o di un'associazione o eseguire composizioni musicali, in violazione delle leggi e dei regolamenti relativi al patrimonio dell'autore, sarà punito con la multa da venti a cinquanta compensi minimi e la perdita del ricavato dell'esecuzione.

ARTICOLO 313

(Frode dei diritti dei proprietari di nuove invenzioni)

L'eventuale frode dei diritti dei titolari di nuove invenzioni in violazione delle leggi e dei regolamenti che li rispettano, sarà punita con la sanzione pecuniaria da sessanta a centocinquanta salari minimi, e la confisca degli oggetti che servirono per l'esecuzione del crimine.

ARTICOLO 314

(Risarcimento dovuto per frode)

Nei casi di cui agli articoli precedenti, gli oggetti smarriti e le rendite saranno risarcite al proprietario leso dal reato, e se manca qualcosa per l'integrale risarcimento, lo si può fare con i mezzi ordinari.

ARTICOLO 315

(amministrazione dannosa)

Chiunque sia preposto all'amministrazione o alla gestione di interessi, servizi o beni altrui, anche se partner della società o persona giuridica cui i beni, interessi o servizi appartengono, violando intenzionalmente le regole di controllo e di razionale gestione o agendo in grave violazione degli obblighi inerenti alla funzione e causare danni materiali &010,3/,-,12&"(3.13)/-23;0"B"6%1340"/0,"6&1-"4&"6+3 (A0",-30+" da due a otto anni e una multa.

TITOLO III

Crimini informatici

CAPITOLO I

Crimini informatici

ARTICOLO 316

(Intrusione tramite computer)

Chiunque crei, mantenga o utilizzi illegalmente o senza -%20+3* @A0"/C&3+0"-%20,-23*-40"4&"4-40("3143;34%-', &12&" 34&123)/D;&3("&"+&?&+&12&("-"/01;3/@E&("60'823/-(5)+&3.30(-5")0(F)/(-5"-")3-@A0"6-+234D+3-0%"(3143/-5"-";34-"6+3;-4-5" o di origine etnica, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a un anno.

ARTICOLO 317

(Incitamento ai minori per via telematica)

1. Chiunque, per via elettronica, incita i minori di età inferiore ai dodici anni 4&"34-4&"6+--"6+D23/-"4&"-20("3'8/320(5"2363)/-40 ("1-""&3"+3,31-5 sarà punito con la reclusione.
2. Quando dall'istigazione si concretizza un delitto consumato, è punito con la pena prevista per la forma giuridica del delitto commesso, specie aggravata.

ARTICOLO 318

(Furto informatico di monete o valori)

Chiunque, senza autorizzazione e con mezzi informatici, sottrae per sé o per terzi valori patrimoniali, è punito con la sanzione applicabile al furto.

ARTICOLO 319

(Truffa da computer e comunicazioni)

1. Chiunque, con l'intenzione di ottenere per sé o per terzi un indebito arricchimento, provoca ad altri un danno materiale, interferendo con l'esito dell'elaborazione di dati o mediante una non corretta strutturazione di un programma informatico, un uso non corretto o incompleto dei dati, l'utilizzo dei dati senza autorizzazione o l'intervento con qualsiasi altra modalità non autorizzata nel trattamento, è punito con la reclusione non inferiore a un anno e con la corrispondente sanzione pecuniaria, se la perdita patrimoniale è inferiore o uguale a dieci salari minimi.
2. La stessa pena si applica a chiunque, con l'intenzione di procurare a sé o a terzi un illegittimo vantaggio, cagiona ad altri un danno patrimoniale, mediante programmi, dispositivi elettronici o altro.

3. In caso di perdite immobiliari superiori a dieci salari minimi si applicano le regole previste dall'articolo 270.

4. Ai reati previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo agli articoli 73 e 74 in materia di furto.

ARTICOLO 320

(Violazione del diritto d'autore con mezzi informatici)

1. Chiunque violi il diritto d'autore previsto dalla legge, 0%"\$ %&"(&)"&+"6-((-+"/0.0"40105"/063-140"0%" - +,- * &1-140" 60+",&30("31?0+,D23/0("6-+-")1("/0,&+/3-3(5"0%"/01/0++&+" 6-+-" la perdita dei proprietari di opere o progetti intellettuali, letterari, - +28(23/0(5"2B/13/0(5"/3&128)/0(5"4&","-+/-("&" 6-2&12&(5"31/0++&"1-" pena detentiva.

2. Se la violazione consiste nella riproduzione, con qualsiasi mezzo, a scopo di lucro, dell'opera o dei progetti dell'ingegno di cui al numero precedente, in tutto o in parte, senza l'espressa autorizzazione dell'autore o di chi lo rappresenta, o consiste nella riproduzione di modello, fonogramma o videofonogramma, senza l'autorizzazione del produttore o di chi lo rappresenta, è punito con la reclusione e la multa corrispondente a cento salario minimo.

3. Chiunque vende, espone per la vendita, affitta, introduce nel paese, acquista, nasconde, presta, permuta o ha in deposito, a scopo di lucro, incorre nella stessa pena l'originale o la copia di un'opera o di un progetto dell'ingegno, modello, fonogramma o videofonogramma prodotto o riprodotto in violazione del diritto d'autore.

4. In caso di condanna, il giudice determina nella sentenza la distruzione della produzione o riproduzione criminale.

ARTICOLO 321

(Intercettazione non autorizzata di messaggi)

1. Chi effettua l'intercettazione non autorizzata da parte di un tribunale competente di messaggi instaurati tra mittente e destinatario o più, è punito con la reclusione da due a otto anni, se non si applica la pena maggiore per i danni arrecati.

2. Salvo i casi di intercettazioni accidentali o fortuite, derivanti da malfunzionamenti del computer o dei sistemi di comunicazione, (&,6+&"\$%&"-",&1(-,&,"1A0"(&7-"%23 '3*-4-"6&0"-.&12&"6+--")1(" criminali o che danneggiano altri.

ARTICOLO 322

(Violazione del segreto di Stato per via telematica)

1. Chiunque, mettendo a rischio, per via informatica, gli interessi dello Stato mozambicano circa l'indipendenza nazionale, l'unità e l'integrità dello Stato o la sua sicurezza interna ed esterna, trasmette, rende accessibile a persona non autorizzata o rende pubblico un fatto o documento, progetto o oggetto che deve, in nome di tali interessi, essere tenuto segreto è punito con la reclusione da due a otto anni.

=!"G%&,"60+",&30("31?0+,D23/0("4&(2+%3+5"(%92+-3+"0%"?-'(3)/-+" atto, progetto od oggetto di cui al numero precedente, lesivo degli interessi indicati nello stesso numero, è punito con la reclusione da due a otto anni.

3. Se l'agente pratica il fatto descritto nei numeri precedenti ;30'-140"4&;&+"&(6&/3)-,&12&"3.60(20"6&0"&(2-2%20 "4-"(%- la funzione o il servizio, o l'incarico conferitogli da un'autorità competente, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

4. Se l'agente, per negligenza, facilita la pratica dei fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, avendo accesso a oggetti o segreti di Stato in ragione della sua funzione o servizio, o dell'incarico conferitogli dall'autorità competente autorità, è punito con la reclusione.

ARTICOLO 323

(Istigazione pubblica di delitto mediante mezzi informatici)

1. Chi, mediante mezzi informatici o telematici, mediante diffusione scritta o altro mezzo di riproduzione tecnica, 6+0;0/+ "0%"31/32- +"-0",023,5"H"6 +D23/-"4&"%, "/+3,&"2363)/-405"

è punito con la reclusione, se non si applica una pena più grave in forza di altra disposizione di legge.

2. La pena non può essere superiore a quella prevista per il tipico atto criminoso commesso.

CAPITOLO II

Aggravamento, mitigazione e perdono dei reati informatici

ARTICOLO 324

(Aggravamento per risultato)

Se dai delitti previsti dagli articoli precedenti derivano la morte, una grave lesione all'incolumità fisica, o un grave danno a cose altrui, fisiche o giuridiche, l'agente è punito con la pena che si applica, aumentata di un terzo sui limiti minimi e massimi.

ARTICOLO 325

(Attenuazione speciale)

Nei casi previsti dal presente capo, se l'agente rimuove volontariamente il pericolo prima che sia stato osservato un danno notevole, la pena è particolarmente attenuata o non può essere applicata alcuna punizione, salvo il risarcimento previsto nel procedimento penale.

CAPITOLO III

Reati in materia di strumenti di pagamento

ARTICOLO 326

(Frodi relative a strumenti e canali di pagamento elettronici)

1. È punito con la reclusione da due a otto anni, colui che, con l'intenzione di commettere atti fraudolenti:
 - a) contraffare o falsificare uno strumento o canale pagamento elettronico;
 - b) accedere illegalmente ad un sistema di pagamento elettronico violando indebitamente i meccanismi di sicurezza;
 - c) installare oggetti che incidano sul funzionamento del canale o del sistema di pagamento elettronico, al fine di ottenere, manomettere o distruggere dati o informazioni;
 - d) sottrarsi, sottrarre o comunque appropriarsi illecitamente di uno strumento di pagamento elettronico altrui, ivi compreso il corrispondente codice segreto;
 - e) possedere, detenere, importare, esportare, ricevere, trasportare, vendere o trasferire a terzi strumenti di pagamento elettronico ottenuto in modo improprio o 2&1C-, "(340"097&/20"4&"/012+ -?/@A0"0%"?-(3)/-@A0<
 - f) creare programmi, strumenti, oggetti ed altri mezzi per elaboratore deliberatamente predisposti per la commissione dei reati connessi agli strumenti di pagamento elettronici.

2. Uno strumento di pagamento elettronico è considerato il dispositivo o il record elettronico che consente all'utente di 2+-1(? &+3+?"%140("0%"6-.-+ "-.%" , 9&1&)/3D+30!

TITOLO IV

Reati di pericolo comuni

CAPITOLO I

fuoco e danni

SEZIONE I

incendio doloso

ARTICOLO 327

(Incendio doloso in luogo demaniale o abitato)

1. È punito con la reclusione da otto a dodici anni chi volontariamente dà fuoco, distruggendo in tutto o in parte:

- a) forte, arsenale, magazzino, archivio, fabbrica, nave dello Stato, o edificio, o qualsiasi luogo contenente, o destinato a contenere, cose dello Stato;
- b) edificio o qualsiasi luogo abitato;
- c) edificio legalmente destinato all'incontro dei cittadini;
- d) fabbricato destinato ad abitazione all'interno di un villaggio, in quanto di norma non abitato.

2. Ai fini di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, i mezzi di trasporto in movimento, o quando sono in movimento, per il trasporto di passeggeri, si considerano abitati tutti i vagoni dello stesso treno .anche se i passeggeri non vanno nella stessa macchina.

Il"JA0"("&";&+3)/-140"\$%-3(\$%&+"0?&1(-"H"312&.+34-4&"?8(3/-" o psicologico, nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, l'autore del reato è punito con la reclusione da due a otto anni.

ARTICOLO 328

(Aspetti particolari di incendio doloso)

Chiunque commette il reato di incendio doloso nell'edificio 4&(231-40"H"C-932-@A0"0%"-"0%2+0(")1(5"/01(2+%84- "/ 0",-2&+3-"" 6+&/D+305"1A0"("&";&+3)/-140"6&+3.0"0%"0?&1(-"H"312&.+34-4&"?8(3/-" di persone, è punito con la reclusione.

ARTICOLO 329

(Fuoco appiccato in luogo disabitato)

1. La pena è della reclusione da due a otto anni, se oggetto del reato è:

- a) nave, magazzino o qualsiasi edificio, interno o esterno al paese, non abitato o destinato ad abitazione;

b:"(&+5",-/C-,9-5"6'-12-@A05"K0+&(2-5",-2"0%"-+;0+&40 !

2. Se l'oggetto del reato è uno di quelli di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo e consiste in piccoli %&3,-4-("6- +-"1("4&"/%' 23;0"4-"2&+5"1A0"0/0++&140"\$%-3(\$%&+" risultati dannosi oltre l'area destinata alla coltivazione, l'agente sarà esonerato dalla sanzione.

ARTICOLO 330

(Causalità)

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano a colui che abbia denunciato l'incendio su uno qualsiasi degli oggetti ivi elencati, appiccando volontariamente il fuoco agli oggetti posti, in modo che la comunicazione sarebbe stata un effetto naturale del incendio di questi oggetti senza un evento imprevisto. .

ARTICOLO 331

(Morte per incendio doloso)

La persona che commette il delitto di incendio doloso, in uno qualsiasi dei casi indicati negli articoli precedenti, è punita con la reclusione da sedici a venti anni, provocando la morte di chiunque, al momento dell'accensione dell'incendio, è stato bruciato nel luogo.

ARTICOLO 332

(Frustrato incendio doloso)

Le pene per il delitto frustrato si applicano quando l'incendio doloso non si è acceso e non ha prodotto danno, salvo che l'agente del delitto abbia tentato più di una volta di appiccare il fuoco, ovvero quando questo sia stato oggetto di una concertazione tra più agenti, perché, in in tali casi, sarà punito con le pene degli articoli 327 e 329.

ARTICOLO 333

(Fuoco appiccato nella propria cosa)

1. Sarà punito il proprietario che appicca il fuoco alle proprie cose nei seguenti casi e circostanze:

- a) se l'oggetto in fiamme è un edificio o un abitato, la pena è della reclusione da due a otto anni;
- b) in qualsiasi altro caso previsto dagli articoli 327 e 329, se il proprietario, bruciando una propria cosa, arreca volontariamente danno a cose altrui, è punito con la pena del comma precedente, il minimo di che non può essere inferiore a quattro anni.

2. Quando il danno o lo scopo di cagionarlo consiste nel dar luogo a una fattispecie di responsabilità verso terzi, o nel ledere i diritti di qualcuno, la pena è della reclusione da uno a due anni e della corrispondente multa.

3. In tutti i casi, oltre a quelli elencati in questa sezione, è salva la responsabilità del proprietario che appicca il fuoco ai propri beni, per danni e violazione delle norme di polizia.

ARTICOLO 334

(Incendio in una cosa non superiore a venti salari minimi)

Se il valore di uno qualsiasi degli oggetti esistenti fuori del villaggio, elencati nell'articolo 329, non supera i venti salari minimi, e l'incendio è stato appiccato volontariamente, ma senza pericolo o scopo di propagazione, la pena è della reclusione da un mese a un anno e corrispondente ammenda.

ARTICOLO 335

7, *%&(3&'6+), -5%&%#&)%*\$28#-5%&1(82(*)(*2(&, &%#28(3.

L'incendio di oggetti non compresi in questa sezione sarà punito, applicando le disposizioni in materia di distruzione e danneggiamento, con circostanza aggravante, secondo le regole generali.

ARTICOLO 336

(Sommersione, deviazione ed esplosione di mine o macchine)

Le regole stabilite negli articoli precedenti si applicano nei casi di immersione o ammaraggio di una nave, esplosione di una mina o macchina o agente di pari potenza.

ARTICOLO 337

(Applicabilità delle misure educative e socialmente utili)

Nei delitti previsti nel presente articolo, puniti con la reclusione fino ad un anno, trovano applicazione le misure educative e socialmente utili di cui al comma 2 dell'articolo 85.

SEZIONE II

danno

ARTICOLO 338

7, *%&(3&'6+), -5%&%#&)%*\$28#-5%&1(82(*)(*2(&, &%#28(3.

1. Colui che con qualsiasi mezzo abbatte o distrugge, o;0%12-+3-, &12&5"10"2040"0%"&, "6-+2&5" &43)/-@A0"0%"\$ % -'-%&+" la costruzione ultimata o appena iniziata, di altra persona o dello Stato, è punita con la pena:

- a) la reclusione fino a due anni e la multa fino a sei mesi, se il valore del danno eccede i sessanta minimi salariali;
- b) la reclusione fino a un anno con la multa fino a tre mesi, se il valore del danno è superiore a venti salari minimi e non superiore a sessanta salari minimi;
- c) la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a un mese, se superiore a cinque salari minimi, non superiore a venti salari minimi;
- d) la reclusione fino a tre mesi e la multa fino a quindici giorni, se non superiore a cinque salari minimi.

2. Se, nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il valore del danno non supera tre salari minimi, il procedimento penale si svolgerà solo su accusa privata e, negli stessi casi, dipenderà sulla partecipazione della vittima, se supera tale valore.

3. La seconda recidiva è punita nel caso di cui alla lettera d) con la pena della lettera c); nel caso della lettera c), con la pena della lettera b); nel caso di cui alla lettera b), con la sanzione della lettera a); nel caso di cui alla lettera a), con la reclusione massima da due a otto anni.

4. Chiunque volontariamente distrugga o interrompa, in tutto o in parte, una ferrovia, o vi collochi 097&/205"\$%&"&, 9-+/-&"-"/3+/%'- @A05"0%"\$%&"2&1C-"60+"), "?-*&+" in partenza dal treno, è punito con la reclusione maggiore da due a otto anni.

5. Se da uno qualsiasi dei fatti indicati nel numero precedente risulta la morte di una persona, la pena è della reclusione da sedici a venti anni; se uno qualsiasi dei danni fisici &(6&/3)/-4-("10"-+23.0" L=5"- "6&1-("(&+D"- "4&"6+3(A0", -) 30+"4&"40*&" a sedici anni; se è uno di quelli indicati nell'articolo 171, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

6. La distruzione dolosa di condotte idriche, idrocarburi, linee elettriche e di comunicazione, o la violenta opposizione o minaccia al loro ripristino, è punita con la reclusione e con la multa, se non è applicabile la pena più grave.

ARTICOLO 339

(Danni a porte, finestre, soffitti, pareti, fossati o recinzioni)

1. Compreso nelle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dall'articolo precedente:

- a) chi rompe una porta, una finestra, un soffitto o una parete di qualsiasi casa o edificio;
- b) ciò che distrugge, in tutto o in parte, un muro, fossato, fossato o qualsiasi recinto.

2. Alle disposizioni del presente articolo si applica il comma 2 dell'articolo 338.

ARTICOLO 340

(Danneggiamento di statua o oggetto di pubblica utilità o decorazione)

#%&'&"\$%&"4&(2+%3+"0%"4&"\$%- '\$%&+", 040"4-13)/-+ "&(2D2%- " o altro oggetto, destinato alla pubblica utilità o alla decorazione, e collocato dalla pubblica autorità, o con la sua autorizzazione, è punito con la reclusione.

ARTICOLO 341

(Opposizione all'esecuzione di lavori autorizzati)

Saranno puniti con le stesse sanzioni dell'articolo precedente, e salva le eventuali sanzioni di resistenza:

a) chiunque, con la violenza, si oppone all'esecuzione di lavori autorizzati dal Governo o dagli enti locali;

b) "0"\$%&"/-%(+ "4-10"/0,"0"),"4&"3,6&43+"0""3;+&"&M&+/8/30" pubblica autorità, o per vendetta contro coloro che hanno contribuito all'esecuzione delle leggi.

ARTICOLO 342

(danno albero)

1. Chi taglia o distrugge alberi da frutto o non fruttiferi, o innesti di altri, o mutila 0%"-"4-13)/-+5"4&,"040"\$%&"-"? - @-"6&+&/&+5"(&+D"6%1340"/0,"6&1-" reclusione da tre a trenta giorni.

2. Se si tratta di più alberi o innesti, la pena è irrogata moltiplicata per il numero di alberi o innesti distrutti, purché non ecceda la reclusione massima.

3. Se l'albero o gli alberi sono stati piantati in luogo pubblico, su strada, pubblica o comunale, le pene sono raddoppiate, senza mai superare la reclusione e la multa.

ARTICOLO 343

(Danni a machamba, raccolto, orto, piantagione, vivaio o semina)

Chiunque distrugge, in tutto o in parte, un machamba, raccolto, orto, piantagione, vivaio o semina, di altro, è punito con le pene dell'articolo 338.

ARTICOLO 344

(Danno causato da assua, sostanza velenosa o corrosiva o violenza verso le persone)

Sarà punito con la reclusione da due a otto anni -%&'&"\$ %&" ;0"%12+3-,&12&"4&(2+%3+"0%"4-13) / -+"6+06+3&4-4&(" mobili o animali appartenenti ad altra persona o allo Stato, nelle seguenti situazioni:

- ad assuada;
- utilizzare sostanze velenose o corrosive;
- con violenza nei confronti delle persone.

ARTICOLO 345

(Danno animale)

1. Chiunque uccide o ferisce volontariamente un cavallo, spara o carica bestia, o qualsiasi capo di bestiame, o mandria, vestito o armento, appartenente ad altra persona, o qualsiasi animale domestico della specie suddetta, appartenente ad altra persona, è punito con la reclusione da un mese a un anno.

2. Se tale reato è commesso su un terreno il cui diritto d'uso e beneficio spetta al proprietario dell'animale, la pena è aggravata, e in caso di escalation o altra circostanza aggravante è inflitto il massimo.

3. Il procedimento giudiziario per il reato previsto dal presente articolo dipende dalla partecipazione della vittima.

ARTICOLO 346

(Morte o lesioni agli animali)

1. Chiunque uccide o ferisce inutilmente qualsiasi altro animale domestico, in un terreno il cui diritto all'uso e al beneficio spetta al proprietario dell'animale o che ne ha il diritto all'uso e all'abitazione, è punito con la reclusione da sei giorni a due mesi.

2. Ai reati previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 345.

ARTICOLO 347

(Danno volontario non specificamente previsto)

1. Al di fuori dei casi previsti dal presente capo, tutti i danni cagionati volontariamente a cose mobili o immobili altrui sono puniti con la reclusione fino a sei mesi.

2. In assenza di circostanza aggravante, la pena è della multa fino a tre mesi, che sarà inflitta con l'accusa della parte offesa, salva la pena dell'eventuale reato.

SEZIONE III

Incendio e danni causati dalla violazione delle norme

ARTICOLO 348

(danno colposo)

1. Se, al di fuori dei casi di danno derivante da incidente stradale, per la violazione o mancata osservanza delle misure di polizia e amministrative, contenute nelle leggi e nei regolamenti, &"(&,"312&1 @A0" ,"B)/- 5"-'.%B,"/-%(+ "31/N1430"0%"\$%-'\$%&+" il danno a cose altrui, mobili o immobili, è punito con la sanzione pecuniaria fino a tre mesi, ferme le sanzioni previste dalle stesse leggi o regolamenti, per il delitto.

2. Nei reati di danno previsti dal presente articolo il cui danno non ecceda la ventina della retribuzione minima, trovano applicazione le misure educative e di utilità sociale di cui al comma 2 dell'articolo 85.

3. Il procedimento giurisdizionale per il reato previsto dal presente articolo dipende dalla censura della vittima e anche dalla sua accusa nei casi in cui, se il danno fosse stato commesso intenzionalmente, l'azione dipenderebbe da un'accusa privata.

4. In assenza di denuncia o accusa, ci sarà solo procedimento giudiziario per il reato commesso.

CAPITOLO II

Delitti contro l'ambiente

ARTICOLO 349

(Esplorazione illegale e sfruttamento delle risorse minerarie)

Chiunque ricerca, esplora o estrae risorse minerarie senza l'autorizzazione degli organi competenti degli Organi o in violazione della licenza rilasciata, o non effettua il recupero naturale dell'area esplorata, è punito con la reclusione da due a otto anni di reclusione e una multa corrispondente.

ARTICOLO 350

(diffusione della malattia)

Chiunque diffonda malattie, parassiti o altre specie che possono influenzare o causare danni all'agricoltura, all'allevamento, alla fauna, K0+-" &"-0"&/0((3(2&,-5"(&+D"6%1340 "/0,"6&1-4&"6+3(A0"1A0"31?&+ a un anno e corrispondente multa.

ARTICOLO 351

(Sostanze tossiche e nocive per la salute)

Chiunque produce, trasforma, imballa, importa, esporta, commercia, fornisce, trasporta, immagazzina, abbandona o utilizza sostanze tossiche, pericolose o nocive per la salute umana, o gestisce imprese con un potenziale grado di inquinamento senza una licenza ambientale o in caso di inosservanza è punito con la reclusione e la relativa multa.

ARTICOLO 352

9:1;%8,-5%&6;(0,;&'(&8()#8\$%\$&<%8(\$2,6\$.

1. Colui che estrae, taglia, acquista, vende, espone ed esporta 6-+-")1("/0,&+/3-3(",-4&3+-5"/-+;A0"&"0 %2+0("+"&/%+("K0+&(2-3(" senza debita autorizzazione o in violazione della licenza, sarà punito con la reclusione e la relativa multa.

2. La sanzione di cui al numero precedente non si applica allo sfruttamento delle risorse forestali destinate all'economia domestica o familiare.

ARTICOLO 353

(Macellazione di specie protette o vietate)

#%\$&'&"\$%&"4&(2+%3+"?-%1-5"K0+-5",-1.-3(5"/0+-3("&"0% 2+-("&(6B/3&(",-+31C-5""-/%(2+&("0%"K%;3-3("6+02&.34-("0%"6+03934 -5" o causare l'erosione o l'alterazione dei corpi idrici con la propria attività, è punito con la reclusione da otto a dodici anni e con la corrispondente multa.

ARTICOLO 354

(Inquinamento)

1. Chiunque, in misura inaccettabile, inquina l'acqua o il suolo o, comunque, ne degrada le qualità, o inquina l'aria mediante l'uso di dispositivi o impianti tecnici, o provoca inquinamento acustico mediante l'uso di dispositivi o impianti tecnici, in particolare di macchine o veicoli 2&+&(2+&(5"K%;3-3(5",-+823.0("0%"-B+&0("4&"\$%- ' \$%& + "1-2% +&*-5"(&+D" punito con la reclusione e la relativa multa.

2. Se viene praticata la condotta di cui al numero precedente per negligenza, l'autore sarà punito con la reclusione.

3. L'inquinamento è considerato inammissibile ogniqualvolta la natura o i valori dell'emissione o dell'emissione di inquinanti contravvengono a prescrizioni o limitazioni imposte dall'autorità competente in conformità a disposizioni di legge o regolamentari e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente precetto. .

4. Le persone giuridiche o altri enti di fatto o equiparati sono responsabili in solido del pagamento della sanzione e del risarcimento del danno arrecato.

ARTICOLO 355

(Inquinamento con pericolo comune)

Chiunque, con il comportamento di cui al comma 1 del precedente articolo, crea pericolo per la vita o l'integrità fisica altrui, ovvero per la proprietà altrui, è punito con la reclusione da otto a dodici anni, se il comportamento è doloso, con la reclusione non inferiore a quattro anni se la condotta è colposa.

ARTICOLO 356

(Applicabilità delle misure educative e socialmente utili)

Nei delitti previsti dal presente capo, puniti con la reclusione fino ad un anno, trovano applicazione le misure educative e socialmente utili di cui al comma 2 dell'articolo 85.

ARTICOLO 357

(Sanzioni applicabili alle persone giuridiche)

Le persone giuridiche e gli altri enti di fatto o equiparati sono puniti con l'ammenda e con l'esclusione temporanea dall'accesso ai benefici dello Stato, se non ricorrono sanzioni più gravi, per i reati previsti dal presente capo quando commessi in loro nome e nel loro interesse.

CAPITOLO III

Armi, caccia e pesca

ARTICOLO 358

(Armi proibite)

1. Chiunque fabbrica, importa, acquisisce, cede, dispone o dispone a qualsiasi titolo, nonché trasporta, immagazzina, detiene o utilizza armi bianche o da fuoco o altri mezzi o strumenti che possano costituire pericolo per la vita, l'integrità fisica o la libertà di persone o servire a distruggere edifici o cose, destinati o dovendo sapere che erano destinati alla commissione di un qualsiasi delitto, è punito con la reclusione da otto a dodici anni, se non è applicabile la pena più grave.

2. Se la fabbricazione, l'importazione, l'acquisizione, il trasferimento, lo smaltimento, lo smaltimento, il trasporto, la custodia, il possesso o l'uso di armi, mezzi e strumenti di cui al presente articolo violano semplicemente i regolamenti e le prescrizioni delle autorità /0,6&2&12&("& "1A0 "23;&+ "/0.0")1-'34-4&5"1&,"(&+;3+"4&",&305" per commettere un delitto, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a sei mesi.

3. Sono condannati alla stessa pena i soggetti la cui licenza d'uso e di porto di un'arma sia stata cacciata e che, tuttavia, continuano ad usarla come se fosse in vigore.

4. La semplice detenzione illecita nell'abitazione del custode, o in altro luogo, è punita con la reclusione fino a sei mesi e con la corrispondente multa.

5. Le disposizioni del presente articolo non comprendono le armi che devono essere considerate oggetti d'arte e di ornamento.

6. In tutti gli altri casi previsti dal presente articolo, le armi saranno sequestrate e confiscate a favore dello Stato.

ARTICOLO 359

(caccia vietata)

1. Chiunque caccia, nei mesi in cui la caccia è vietata dal regolamento, o che, nei mesi non chiusi, caccia in modo vietato dal regolamento stesso, è punito con la reclusione da otto a dodici anni e una multa corrispondente. .

2. Sarà punito con le stesse sanzioni, a querela del possessore, colui che entra per cacciare in terreni recintati o recintati, senza il consenso del possessore.

3. Particolarmente aggravata sarà la pena della caccia vietata alle specie legalmente protette.

ARTICOLO 360

(pesca vietata)

Saranno puniti con le stesse sanzioni di cui al precedente articolo:

- cosa pescare nei mesi chiusi;
- cosa pescare per le specie protette;
- cosa pescare con rete spazzante, o con maglia più stretta di quella limitata dall'ente pubblico o pescare in altro modo vietato dalle stesse posizioni o regolamenti;
- cosa gettare in mare, fiume o laguna, in qualsiasi momento dell'anno, piante velenose e tossiche, coca, taglio o altro materiale con cui vengono uccisi pesci e molluschi.

ARTICOLO 361

(salvo leggi speciali)

Sull'argomento di questo capitolo, si osserverà anche le disposizioni di leggi speciali.

ARTICOLO 370

& 76=#;0,-5%&'(&,+83,->(\$&?;,\$,\$.

Chiunque nel territorio nazionale o mozambicano che in
&(2+-1.&3+0")* &+"0%" +&6+04%*3+"6%9'3/-,&12&5"0% " 60+"\$%- '\$%&+"
?0+,-"43;%'.-+"0%"2&12-"43;%'.-+"-)+,-@E("&%&"(-9&"(&+& ,"
falso e che mettono in pericolo il buon nome del Mozambico
o il prestigio dello Stato all'estero, è punito con la reclusione.

ARTICOLO 371

(Stranieri)

1. Lo straniero che si trova al servizio del Mozambico è punito se
commette uno dei reati di cui agli articoli precedenti con le stesse
pene dei cittadini mozambicani.

2. Salvo quanto stabilito negli atti di legge P12&+1-/
301-""+-23)/-40("60+"Q0@-,93\$%&5"0("(&2+- 1.&3+0(""%&"(&"
non lo trovino al servizio del Mozambico e chi commette uno degli
atti incriminati in questo capo, indipendentemente dalla nazionalità
dell'agente, sarà punito con la pena immediatamente inferiore della
scala penale, se la sanzione applicabile dai rispettivi 43(60) (3@E&"(" ?
0) + "6&1-,-30+)M-5"&"/0,-",&(-"6&1-5"-2&1%-4-5"
quando è applicabile qualsiasi altra sanzione.

3. Le pene previste dalle disposizioni degli articoli precedenti sono
aggravate e le sanzioni immediatamente più elevate della scala penale
possono essere applicate quando i reati sono commessi da cittadini
mozambicani che, per le loro funzioni, sono più predisposti a
commetterli o hanno un obbligo speciale di commetterli, non di
praticarli.

4. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, se i trasgressori
sono entrati in territorio mozambicano senza le formalità legali, sono
puniti con le stesse sanzioni dei cittadini mozambicani.

ARTICOLO 372

(Piume accessorie)

La condanna per ogni reato previsto dal presente capo sarà
accompagnata dalle sanzioni accessorie previste dall'articolo 64 &"(&.
%312&(5";&+3)/-40("0"+&(6&/ 23;0(" 6+&((%60(20(!

CAPITOLO II

Delitti contro gli interessi dello Stato nei confronti
di nazioni straniere

ARTICOLO 373

(Abusi di funzioni diplomatiche)

#%&'&"\$%&5"&M&+&/140"?%1 @E&"(0)/3-3(" +&'23;(-"1&.F/30(""
con una potenza straniera, abusa dei suoi poteri, offendendo o
offendendo la dignità, la fede o gli interessi della nazione mozambicana,
o assumendo impegni per conto del governo o della nazione per la
quale non è debitamente autorizzato, è punito con pena detentiva da
due a otto
Anni.

ARTICOLO 374

(Divulgazione del segreto di Stato)

#%&'&"\$%&5")* &+"43;%'.-@A0"1A0"-9%20+3*-4-"4&"1&.0/3-@A0"0% "
31?0+,-@A0" "&.-,&12&" /-(3)/-4-5"- "\$%- '\$%&+"6-8("0%"&1234 -4&"
straniero, è punito con:

- a) reclusione da tre mesi a due anni, nel caso di
4&"31?0+,-@A0"/01)4&1/3-'<
- b) reclusione da due a otto anni, in caso di informazione
segreto;

c) reclusione da otto a dodici anni, in caso di informazione /-
((3)/-4-"/0.0("&.+&40"4&"R(2-405"("&6&1- ", -3"
serio non va bene.

ARTICOLO 375

(Soppressione della segnaletica di confine)

Chiunque abusivamente sottrae, o in qualsiasi modo sopprime,
punti di riferimento, fari o altri segnali che indicano il territorio del
Mozambico sarà punito con la reclusione e la corrispondente multa.

ARTICOLO 376

(Reclutamento o adescamento per il servizio militare estero)

!"#\$%&'&"\$%&5"(&,-%20+3*-@A0"40"S0;&+105"+&/+%2-+"0%)"& +"
+&/+%2-+5"-(-'+3-+"0%)"&+ "-(-'+3-+ ".&12&"6-+("(& +;3@0",3'32-+ "
straniero, o cercare armi, navi o munizioni 6-
+-"0",&(,0),5"(&+D"6%1340"10",DM3,0"4-"6&1-"4& " 6+3(LA0"
e massima multa.

2. Se l'autore del reato è straniero, è punito con la reclusione fino
a sei mesi.

ARTICOLO 377

(Mancanza di protezione diplomatica per i mozambicani all'estero)

Il dipendente diplomatico che non tutela un mozambicano nel
Paese estero in cui presta servizio è punito con la reclusione e con la
multa fino a sei mesi, salva l'applicazione della sanzione dell'espulsione
o della sospensione.

ARTICOLO 378

(Reati contro diplomatici stranieri)

Chiunque, nel territorio nazionale, commette un reato nei confronti
della persona di un diplomatico straniero, o dei suoi familiari, o viola
il suo domicilio, o i diritti di cui gode ai sensi del diritto internazionale,
o offende la salvaguardia di qualsiasi cosa o persona, o la sicurezza
degli ostaggi, o di qualsiasi parlamentare, o di chiunque goda di
salvacondotta, sarà condannato fino al massimo della pena
corrispondente al reato commesso.

ARTICOLO 379

(Ostilità contro navi o aerei mozambicani in tempo di pace)

1. Il mozambicano che, al comando di una nave o di un aeromobile
armato straniero, con l'autorizzazione del governo mozambicano,
commette ostilità contro qualsiasi nave o aeromobile mozambicano
in tempo di pace, è punito con la reclusione da due a otto anni e con
la multa massima di .

2. Se lo comanda senza l'autorizzazione del governo mozambicano,
e commette ostilità, è punito con la reclusione da dodici a sedici anni
e con la multa massima, a meno che non commetta un delitto per il
quale meriti una pena più grave.

ARTICOLO 380

(Pirateria)

1. Commette delitto di pirateria, punito con la reclusione da sedici
a venti anni, chiunque equipaggi o comanda, con mezzi violenti, una
nave o un aeromobile, o se ne appropria con frode o violenza, o devia
dalla sua rotta normale, con l'intenzione di commettere furto, praticare
violenza contro la nave o l'aeromobile o contro persone o cose a
bordo degli stessi, nonché per aggredire la sicurezza dello Stato o
dello Stato estero.

2. Chiunque usurpa il comando di una nave o di un aeromobile nazionale o noleggiato da una società nazionale, seguita dalla navigazione in violazione delle norme fondamentali della libertà e della sicurezza del commercio o ledendo gli interessi nazionali.

3. L'alterazione di segnali terrestri, marittimi o aerei che costituiscono naufragio, attracco, ammaraggio o -2&+ +-.&,"4&"1-;&("0%"&+01-; &("/0,"0"),"4&"-2&12-+/"012+-" questi o contro le persone o cose a bordo è punito come reato di pirateria.

4. La pena per la pirateria si aggiunge alla pena per altri delitti commessi, e la sua aggravamento si realizza ogniqualvolta il reato di falsa reclusione, reato sessuale o omicidio, ovvero anche quando gli autori del reato hanno abbandonato persone e mezzi per salvarsi o ha causato la perdita o l'abbandono della nave alla navigazione.

ARTICOLO 381

(Mercenarismo)

1. Chiunque tenti di rovesciare un governo straniero legittimamente costituito mediante la violenza armata, creando forze armate composte in tutto o in parte da stranieri, commette il reato di mercenarismo, punito con la reclusione da sedici a venti anni.

2. Chiunque volontariamente recluta, organizza,)1-1/3+5"-9-(2&/ &+5"&\$%36+5"2 è punito con la pena corrispondente al reato di mercenario + &31+ "&"2+-1(60+2+ "0("3143;84%0(" di cui al numero precedente, nonché coloro che si arruolano nelle forze di cui al medesimo numero.

ARTICOLO 382

(Terrorismo)

1. Commette il reato di terrorismo, punibile con la reclusione dai sedici ai vent'anni chiunque:

a) "0'0/-+ "0%") * &+ "0'0/-+5"60+ "\$%-"\$%&+ "&,"305 "&,"1-; & " o aeromobile, in un luogo o installazione pubblica o privata, nonché in qualsiasi attrezzatura per uso pubblico o privato, qualsiasi artefatto o dispositivo in grado di 4&"4&(2+%3+ "0%"4-13)-+ " 0(" ,&(0(5"60140"&,"6&+3.0"- " sicurezza dei beni, dei luoghi e della vita umana o animale, con l'obiettivo di creare precarietà sociale, terrore o panico nella popolazione o di esercitare pressioni sullo Stato o su qualsiasi organizzazione di natura economica, sociale o politica affinché svolga o si astenga dall'effettuare fuori una certa o determinate attività;

b) sostanze adulterate o prodotti alimentari o altri destinati al consumo di popolazioni, animali o unità socio-economiche allo scopo di provocare la morte o gravi disturbi alla salute o alla vita &/01F,3/-5"/0,"0") , "4&"/+3+ "31(&.% + -1 @ - "0/3-5" terrore o panico.

2. L'importazione, la fabbricazione, l'immagazzinamento, l'acquisto, la vendita o il trasferimento per qualsiasi motivo, nonché il trasporto, la detenzione, l'uso e l'affrancatura 4&("9(2Q1/3-("0%"31(2+%, &120 ("31K-,D;&3(5"&M6'0/3-0(5"-+," degli organi supremi dell'amministrazione della giustizia, dei deputati, dei membri del Governo , il Procuratore generale della Repubblica e il Difensore civico sono puniti con la reclusione da uno a due anni e con la corrispondente multa.

o qualsiasi altro elemento dalla cui combinazione si possano ottenere prodotti della stessa natura di quelli sopra descritti, o di qualsiasi altra sostanza o artefatto, fuori dalle condizioni di legge o contrari alle prescrizioni delle autorità competenti, sono puniti, se i loro autori hanno inteso o avrebbero dovuto sapere che erano destinati a commettere un delitto contro la sicurezza dello Stato, con la reclusione da dodici a sedici anni, o, negli altri casi, con la reclusione da tre mesi a due anni e la relativa multa.

3. La pena del terrorismo si aggiunge a quella degli altri delitti commessi e la sua aggravamento si realizza ogniqualvolta si tratti del reato di omicidio.

CAPITOLO III

Reati contro la sicurezza interna dello Stato

SEZIONE I

Attacchi e reati contro il Capo dello Stato e alcuni enti

ARTICOLO 383

(Tentativo sulla vita del Capo dello Stato)

1. E' punito l'attentato alla vita del Capo dello Stato con una pena detentiva massima da venti a ventiquattro anni.

2. L'attacco consiste nell'esecuzione o nel tentativo di eseguirlo.

3. Gli atti preparatori del reato di attentato alla vita del Capo dello Stato sono puniti con la reclusione da dodici a sedici anni, se non è applicabile una pena più grave.

ARTICOLO 384

(Tentativo sulla vita di alcune entità)

1. L'attentato alla vita dei titolari e dei membri degli organi di sovranità, del Difensore civico e dei magistrati, è punito con la reclusione da sedici a venti anni.

2. L'attentato alla vita di presidenti, segretari generali o equivalenti di organizzazioni di partito con seggi parlamentari è considerato un attentato alla vita delle autorità pubbliche.

ARTICOLO 385

(Attacco contro Capo dello Stato o altro ente pubblico estero)

1. L'attentato alla vita del Capo dello Stato straniero è punito con la reclusione massima da venti a ventiquattro anni, se commesso nel territorio nazionale.

2. Nel caso di altro ente pubblico straniero che rappresenti il suo Paese in territorio mozambicano, la pena detentiva più lunga sarà da sedici a venti anni.

ARTICOLO 386

(Offesa corporale o attacco alla libertà di determinati enti)

Ogni lesione o attentato alla libertà degli enti di cui agli articoli 383, 384 e 389 è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a un anno, se non è applicabile la pena più grave.

ARTICOLO 387

(Diffamazione, calunnia e insulto al Capo dello Stato e ad alcuni enti)

1. I reati di diffamazione, calunnia e calunnia commessi nei confronti del Capo dello Stato, del Presidente dell'Assemblea della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Presidenti degli organi supremi dell'amministrazione della giustizia, dei deputati, dei membri del Governo , il Procuratore generale della Repubblica e il Difensore civico sono puniti con la reclusione da uno a due anni e con la corrispondente multa.

2. I delitti di cui al numero precedente, quando commessi contro magistrati, presidenti e segretari generali di partiti politici aventi sede parlamentare o contro titolari o membri di organismi che esercitano poteri pubblici, civili o militari, sono puniti con la reclusione da tre mesi. a due anni e una multa corrispondente.

ARTICOLO 388

(oltraggio ai simboli nazionali)

Chiunque pubblicamente, con parole, gesti, diffusione di scritti o con qualsiasi mezzo, oltraggi i simboli nazionali, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

SEZIONE II

Delitti contro l'organizzazione dello Stato

ARTICOLO 389

(Delitto contro l'organizzazione dello Stato)

Chiunque tenti di modificare la Costituzione della Repubblica, distruggere o mutare la forma di governo con mezzi non consentiti dalla legge, ovvero di impedire il libero esercizio dei poteri costituzionali del Capo dello Stato, dell'Assemblea della Repubblica, del Governo oppure i tribunali saranno puniti con la reclusione maggiore da dodici a sedici anni.

ARTICOLO 390

(Ribellione armata)

Coloro che commettono il delitto di cui all'articolo precedente, mediante ammutinamento o ribellione armata, sono puniti con la reclusione da sedici a venti anni.

ARTICOLO 391

(Sabotaggio)

Commisce il reato di sabotaggio, punito con la reclusione da sedici a venti anni, chiunque, con l'intenzione di provocare precarietà sociale, terrore o panico nella popolazione o esercitare pressioni sullo Stato:

- a) 4(2+%- "0%"4-13)\$%& ", &30("4&"2+-1(60+2&5"6012&(5";3-(" e mezzi di comunicazione e trasporto di energia e acqua, porti, cantieri navali, aeroporti, fabbriche o magazzini;
- b) rimuovere abusivamente mezzi di trasporto o attrezzature che, per la loro qualità e numero, costituiscono un grave pregiudizio per l'economia e lo sviluppo nazionale.

ARTICOLO 392

(Sospensione o cessazione del lavoro senza motivo legittimo)

1. Sono punite con la reclusione la chiusura degli esercizi commerciali o industriali e la sospensione o cessazione del lavoro in qualsiasi servizio dello Stato, dei servizi in concessione o in altri di pubblico interesse, nonché di qualsiasi attività economica, senza motivo legittimo.

2. Coloro che incitano, promuovono o organizzano la risoluzione, la cessazione o la sospensione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

3. Il tentativo e la frustrazione saranno sempre puniti e gli atti preparatori saranno trattati come un tentativo.

4. Saranno condannati per i reati previsti dal presente articolo -6'3/-4- "- ,&434-"4&"312&+43@A0"40"&M&+/8/30"4-"(%-"6+0)(A05"4&12+0"40("3,32&(")M-40("10("-+23.0("UU5"UL" &"UV!

ARTICOLO 393

(Istigazione)

1. Chiunque istiga altra persona a commettere uno dei delitti previsti dal presente titolo per i quali è applicabile la reclusione superiore o uguale ad anni da due a otto, è punito con la pena applicabile al delitto commesso se l'istigazione è seguito dal delitto.

2. Se dall'istigazione non deriva la commissione di alcun reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la corrispondente multa.

ARTICOLO 394

(Rapimento)

Persona che rapisce o tiene in ostaggio una o più persone, con l'intenzione di costringere lo Stato a compiere qualsiasi azione od omissione.

ARTICOLO 395

(Occupazione illegale)

Chiunque abusivamente occupa un edificio, una costruzione o un cantiere, allo scopo di costringere il Governo a compiere qualsiasi atto vietato dalla legge o dagli usi internazionali, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la relativa multa, se più grave. in forma.

ARTICOLO 396

(atti preparatori)

Gli atti preparatori di reati contro la sicurezza dello Stato per i quali la reclusione massima da otto a dodici anni o più è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a un anno.

ARTICOLO 397

(Evocazione o associazione a delinquere contro la sicurezza dello Stato)

1. La congiura o associazione per commettere i delitti indicati nell'articolo precedente è punita, se non è prevista dalla legge una pena più grave, con la pena prevista dalla lettera e) dell'articolo 61, quando seguita da l'istigazione o da preparatori e, se non ha avuto luogo l'atto preparatorio.

2. Se l'associazione si configura come associazione illecita o organizzazione segreta al fine di istigare o realizzare uno di tali delitti, si applica la pena prevista dalla lettera e) dell'articolo 61, indipendentemente dalla commissione di qualsiasi altro atto preparatorio; gli amministratori o promotori dell'associazione o dell'ente sono puniti con la pena prevista dal comma d) dell'articolo 61.

3. Quando l'associazione o l'ente o i suoi membri utilizzano o detengono armi per agevolare i propri scopi criminali, le sanzioni previste sono sempre aumentate.

ARTICOLO 398

(Istigazione o provocazione alla disobbedienza collettiva)

1. L'istigazione o la provocazione alla disobbedienza collettiva alle leggi dell'ordine pubblico o all'adempimento di doveri inerenti alle pubbliche funzioni, ovvero il tentativo di turbare, con qualsiasi mezzo, l'ordine o la tranquillità pubblica, è punito se non è applicabile la pena più grave, con la reclusione fino a sei mesi e la relativa multa.

2. Sono puniti ai sensi del presente articolo:

- a) coloro che divulgano per iscritto o in pubblico notizie false o tendenziose idonee a suscitare allarme o inquietudine pubblica;
- b) coloro che distribuiscono o tentano di distribuire eventuali scritti che portino al medesimo risultato;
- c) coloro che tentano di provocare animosità tra le forze militari o tra queste e le istituzioni civili;
- d) coloro che incitano alla lotta politica attraverso la violenza o l'odio.

ARTICOLO 399

(Piume accessorie)

La condanna per ogni reato previsto dal presente capo sarà accompagnata dalle sanzioni accessorie previste dall'articolo 64

ARTICOLO 400

(abbandono dell'esecuzione)

È esonerato dalla punizione chiunque, essendo coinvolto nella preparazione di un delitto contro la sicurezza dello Stato, lo manifesti volontariamente alle autorità, prima dell'inizio dell'esecuzione o in tempo per evitarne le conseguenze.

TITOLO VI

Delitti contro l'ordine pubblico e la tranquillità

CAPITOLO I

Incontri criminali, sedizione e paura

SEZIONE I

disposizione generale

ARTICOLO 401

(Ordine pubblico e tranquillità)

1. Chiunque illegalmente partecipa, promuove o organizza

2. La pena detentiva maggiore va da due a otto anni se:

- sia usata violenza, grave minaccia o offesa all'integrità fisica delle persone;
- i partecipanti, promotori o organizzatori, dopo essere stati avvertiti dalla pubblica autorità dell'illegittimità dell'atto e della cessazione del raduno o dell'adunanza, perseverano nella loro condotta.

ARTICOLO 402

(riunione armata)

1. Una riunione armata è quella in cui più di due persone hanno armi sfacciate.

2. Si considera assemblea armata quella in cui solo una o due persone sono armate con armi aperte, nonché tutte le assemblee in cui si trovano persone con armi nascoste, a condizione che nessun'altra persona sia armata.

3. L'assemblea armata è punita con la reclusione da due a otto anni.

4. Si presume sempre armato chiunque abbia un'arma nell'atto di commettere il delitto, salvo prova di averne una, sia accidentalmente sia per gli usi ordinari della vita, e senza alcuna intenzione di nuocerli con essa.

5. Tutti gli strumenti taglienti, perforanti o contundenti sono inclusi nel nome delle armi.

6. Gli oggetti, invece, abitualmente utilizzati per gli usi ordinari della vita, sono considerati armi solo nel caso in cui siano stati utilizzati per uccidere, ferire o percuotere.

7. Le armi apparenti, al contrario delle armi nascoste, sono quelle che possono essere viste e possono esserci due categorie: armi per natura o proprie, che sono oggetti

SEZIONE II

Sedizione

ARTICOLO 403

(Sedizione)

1. Coloro che, senza aggredire la sicurezza interna dello Stato, si uniscono a una sommossa o a una sommossa, o con il rumore, usando violenza, minacce o offese, o tentando di invadere qualsiasi edificio pubblico, o la residenza di qualsiasi funzionario pubblico, saranno puniti con la reclusione fino a un anno, se la sedizione non è armata:

- per impedire l'esecuzione di qualsiasi legge, decreto, regolamento o ordine legittimo dell'autorità;
- vincolare, ostacolare o turbare nell'esercizio delle sue funzioni qualsiasi ente che eserciti pubblici poteri, magistrato, agente dell'autorità o funzionario pubblico;

c) esonerarsi dall'adempimento di qualsiasi obbligo;

d) esercitare qualsiasi atto di odio, vendetta o disprezzo nei confronti di qualsiasi funzionario pubblico o membro dell'Assemblea della Repubblica.

2. Se la sedizione è armata, si applica la pena della reclusione.

3. Se non vi è stata violenza, minaccia o offesa, né tentativo di invasione di edifici pubblici o di abitazione di funzionari pubblici, la reclusione non può eccedere sei mesi nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, e un anno nel caso di numero precedente.

X! "> "0 (" / + 3, 310 (0 (" / 01 (& . % 3 + & , - " + & - 3 - @ A0 " 40 ") , " (& 43 / 30 (05 " è punito con la reclusione da due a otto anni, se ciò non costituisce reato al quale per legge si applica una pena più grave.

5. Coloro che incitano, provocano o dirigono la sedizione, sono condannati al massimo della pena che, in virtù delle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo, si applica al reato, e della reclusione superiore a due o otto anni nel caso previsto dal comma 4 del presente articolo.

6. L'evocazione per sedizione è punita con la reclusione fino a tre mesi e con la corrispondente multa, se la sedizione non esiste ; & + 3) / - 40!

7. In caso di sedizione, l'associazione è considerata aggravante nei confronti dei delinquenti di cui al comma 5 del presente articolo.

SEZIONE III

impaurito

ARTICOLO 404

(Zuccherato)

1. Coloro che si radunano in qualsiasi luogo pubblico per compiere qualsiasi atto di odio, vendetta o disprezzo nei confronti di qualsiasi cittadino, o per impedire o turbare il libero esercizio o godimento di diritti individuali, o per commettere qualsiasi delitto, senza inizio di esecuzione ma ogni atto preparatorio o comunque tumulto o sommossa, frastuono o altro turbamento dell'ordine pubblico, è punito con la reclusione fino a sei mesi, se l'assemblea è armata, e con la reclusione fino a tre mesi altrimenti.

2. L'evocazione è punibile solo se vi è stato l'inizio di una riunione, o di qualche atto preparatorio, nel qual caso si applica la reclusione fino a tre mesi.

CAPITOLO II

ARTICOLO 409

Ferite e violenze contro le autorità pubbliche,
resistenza e disobbedienza

(Rumore e rottura dei sigilli)

SEZIONE I

Lesioni contro autorità pubbliche

ARTICOLO 405

(Lesioni contro autorità pubbliche)

1. Chiunque offenda direttamente con parole, minacce od atti offensivi di debita considerazione l'autorità di qualsiasi sostituto, magistrato, professore o esaminatore pubblico, o comandante della pubblica forza, in presenza e nell'esercizio di ?%1@ E&(" 40"0? &143405"60(20"\$%&"-0?&1(-("&"1A0"+&)+- "&(2-(5" o al di fuori delle medesime funzioni, ma a causa di esse, è punito con la reclusione fino a due anni. Se non c'è pubblicità in questo crimine, la reclusione non supererà i sei mesi.

2. Il funzionario pubblico che, nell'esercizio delle sue funzioni, offende il suo superiore con parole, minacce o atti in sua presenza, o per iscritto a lui direttamente indirizzato, anche se in tal caso lo fa nell'esercizio della sua funzioni, se, invece, si riferisce ad un atto di servizio, pubblicizzato o meno, è punito con la reclusione fino a un anno e con la corrispondente multa.

3. Il reato commesso in seduta pubblica dell'organo legislativo nei confronti di uno qualsiasi dei suoi membri o membri del Governo, ancorché assente, ovvero nei confronti dell'organo medesimo, nonché in seduta pubblica di qualsiasi organo giurisdizionale o amministrativo o ente che esercita pubblici poteri, nei confronti di uno qualsiasi dei suoi membri, anche se assente, o contro lo stesso tribunale o ente, è punito con la pena di cui al comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 406

(Lesione contro agenti dell'autorità o della forza pubblica,
perito o testimone)

Il delitto dichiarato nell'articolo precedente, commesso contro qualsiasi ufficiale o forza pubblica, perito o testimone nell'esercizio delle rispettive funzioni, è punito con la reclusione fino a tre mesi.

SEZIONE II

Atti di violenza contro le autorità pubbliche

ARTICOLO 407

(Reati corporali contro le pubbliche autorità)

1. La lesione personale arrecata a una qualsiasi delle persone designate nell'articolo 408 nell'esercizio delle proprie funzioni o a causa di esse, è punita con la reclusione fino ad un anno e con la corrispondente multa.

2. Se il reato consiste in minacce con arma, o è commesso da un raggruppamento di più di tre persone in grado di arrecare danno immediato, la pena è della reclusione e della multa.

Il">&" +&(9%2+ "-' .%, "40(" &?&320(" &(6&/3)/-40("1("-'81 &-(" da a) ad) dell'articolo 170, la pena è della reclusione da due a otto anni.

X!"G%-140"0" &?&320"4-"0?&1(-" ?0+ "-.%, "40(" &(6&/3)/-40("1-" lettera e) dell'articolo 171, o altro di maggiore gravità, (&+D"-6'3/-4-"-6&1-" &(6&/8)/-6+-"0"/ +3,&' /0,&23405"/0.0("&" c'erano circostanze aggravanti.

ARTICOLO 408

(Reati corporali contro agenti delle forze dell'ordine, esperti o testimoni)

Se i delitti di cui all'articolo precedente sono commessi nei confronti delle persone designate nell'articolo 406, sono puniti con le pene previste per le lesioni personali negli articoli 170 e seguenti, ma sempre aggravate.

1. Chiunque cagiona disordine o rumore in presenza di un magistrato, o di un pubblico insegnante nell'esercizio delle loro funzioni, o in una sessione dell'Assemblea della Repubblica, delle assemblee provinciali e comunali, dell'organo amministrativo o della giuria d'esame, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

2. Chiunque turba l'ordine in atti pubblici, in qualsiasi stabilimento, spettacolo, cerimonia o pubblico incontro, è punito con la reclusione fino a tre mesi.

3. È punito con la pena prevista dal comma precedente chiunque in qualsiasi luogo pubblico desti grida eversive alla sicurezza dello Stato, all'ordine o alla quiete pubblica.

4. Se qualcuno rompe o rompe i sigilli posti con provvedimento del Governo o dell'autorità giudiziaria o amministrativa in qualsiasi luogo o su qualsiasi oggetto mobile, o strappa o rende in qualsiasi modo inservibili gli avvisi pubblici delle stesse autorità, sarà condannato alla reclusione fino a tre mesi, nei casi in cui la legge non prevede una pena diversa.

5. La rottura o la rottura di sigilli posti con provvedimento del Governo o dell'autorità giudiziaria o amministrativa su carte o altri oggetti appartenenti a qualsiasi soggetto imputato di un reato, a cui corrisponde una pena maggiore, è punita con la pena massima di reclusione.

SEZIONE III

Resistenza

ARTICOLO 410

(Resistenza illegale)

1. Chiunque, con violenza o minaccia, si opponga illegittimamente all'esercizio delle sue funzioni da parte della pubblica autorità, o all'esecuzione dei rispettivi mandati, sia che l'opposizione avvenga immediatamente contro la stessa autorità sia che avvenga contro un suo subordinato o incaricati, denominati come tali e che esercitano le loro funzioni per l'esecuzione di leggi o detti ordini, saranno puniti con la pena:

- a) la reclusione fino a due anni e la multa fino a due anni, se l'opposizione ha avuto effetto, impedendone l'esercizio o l'esecuzione, ed è stata eseguita con armi o da più di due persone;
- b) la reclusione fino a due anni e la multa fino a sei mesi, se, nel caso previsto dal comma precedente, l'opposizione è stata fatta senz'armi o da meno di tre persone;
- c) reclusione fino ad un anno in tutti gli altri casi.

2. Se i mezzi utilizzati per resistere, o l'oggetto degli stessi, costituiscono delitto, al quale si applica una pena più grave di quelle stabilite nel presente articolo, si osservano le regole generali per la cumulo dei delitti.

ARTICOLO 411

(Coercizione contro dipendente pubblico)

È punito, applicando le disposizioni sul reato di resistenza illegittima, ogni atto di violenza volto a costringere un dipendente pubblico a compiere un atto delle sue funzioni, al quale la legge non lo obbliga, se è entrata in vigore.

SEZIONE IV

Disobbedienza

ARTICOLO 412

(Disobbedienza)

1. Chiunque si rifiuta di prestare o non presta alcun servizio di interesse pubblico, per il quale è stato competentemente nominato o convocato, o non esegue gli ordini dovuti

o mandati legittimi della pubblica autorità o di suoi incaricati, è punito con la reclusione fino a tre mesi, se diversa pena non è prevista da legge o provvedimento di pari vigore.

2. Rientrano in tale disposizione coloro che violano le determinazioni degli avvisi emessi dall'autorità competente, debitamente pubblicati.

ARTICOLO 413

& 7(\$%("6@*)6,&A#;,6+),,.

1. Chiunque rifiuti o non fornisca i servizi o fornisca o ("0/0++0("\$ %&"?0+&,"&M3.340("&,"/-(0"4&" K-.-+12&"4&'320"0%" per impedire la fuga di qualsiasi criminale, o in circostanze di tumulto, naufragio, inondazione, incendio o altra calamità, o di qualsiasi incidente in cui possa essere messa in pericolo la quiete pubblica, è punito con la reclusione da tre a sei mesi e la corrispondente multa.

2. La stessa pena si applica quando la disobbedienza è commessa in qualità di testimone, perito, interprete, tutore o membro del consiglio di famiglia.

SEZIONE V

immigrazione illegale

ARTICOLO 414

(Grooming e istigazione all'immigrazione illegale)

Chiunque adesci o istiga un'altra persona ad entrare o rimanere illegalmente nella Repubblica del Mozambico è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa.

ARTICOLO 415

(rientro illegale)

Chiunque viola i termini di prescrizione per l'ingresso nella Repubblica del Mozambico è punito con la reclusione e la multa.

ARTICOLO 416

(Aiuti all'immigrazione clandestina)

1. È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque, con scopo di lucro, trasporti, faciliti o favorisca, in qualunque modo, l'ingresso, il soggiorno, l'uscita o il transito abusivi di un cittadino straniero nel territorio nazionale. e una multa.

2. Le persone giuridiche che favoriscono o favoriscono, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'immigrazione clandestina, sono punite con l'ammenda.

3. Il tentativo di favorire l'immigrazione clandestina è punito con la reclusione.

ARTICOLO 417

(Trasporto di clandestini)

1. Chiunque trasporta o tiene in condizioni disumane o degradanti un cittadino straniero, mettendo in pericolo la sua vita o recandogli grave danno all'integrità o alla morte, è punito con la reclusione da due a otto anni, se non è applicabile la pena più grave.

=!"R1\$%-120"1A0"0/0++&"0"+&&,9-+&\$%&5"0"2+-1(60+2-40+)"- obbligato a pagare il vitto, l'alloggio e l'assistenza dell'immigrato clandestino.

ARTICOLO 418

(Accoglienza clandestini)

Chiunque accoglie, ospita, alloggia o insedia un immigrato clandestino, conoscendolo come tale, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa.

ARTICOLO 419

(Costituzione del rapporto di lavoro con i clandestini)

Chiunque assume o media l'assunzione, direttamente o indirettamente, anche precaria, di un clandestino è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa.

ARTICOLO 420

(Estorsioni e ricatti contro i clandestini)

Chi non denuncia l'immigrazione clandestina, ottiene, direttamente o per interposta persona, un vantaggio patrimoniale o qualsiasi altra utilità, per sé o per terzi, è punito con la reclusione e con la multa, se non è applicabile la pena più grave.

CAPITOLO III

Presi e fuggiti dai prigionieri, e da coloro che non scontano la pena

SEZIONE I

Prendere ed evadere prigionieri

ARTICOLO 421

(Preso dai prigionieri)

1. Se qualcuno tira fuori o tenta di prendere un detenuto, con violenza o minaccia alla pubblica autorità, a suoi subordinati o agenti, o a qualsiasi persona del popolo, nei casi in cui può arrestarlo, è condannato a resistenza.

=!">&"-"23+-4-"40"6+&(0"(&")*&+"60+",&30"4&"-!%, "-+23?8/ 30" fraudolento, la pena detentiva non può superare un anno.

ARTICOLO 422

(Evasione dei prigionieri)

Il detenuto, che evade prima della sentenza definitiva, sarà punito con le sanzioni disciplinari del carcere o con il regolamento della custodia o della casa di detenzione, ferma restando la responsabilità dei reati commessi per compiere l'evasione, ma se condannato, l'evasione sarà preso in considerazione come circostanza aggravante.

ARTICOLO 423

(Partecipazione del preposto alla custodia del detenuto)

1. Il funzionario preposto alla custodia del detenuto, che abbia intenzionalmente chiesto o facilitato l'evasione del detenuto stesso, se lo ha fatto per un delitto al quale la legge commina una pena più grave della variabile maggiore della reclusione, deve essere punito con la reclusione da due a otto anni.

2. Nel caso in cui la reclusione maggiore sia variabile, o qualsiasi altra pena meno grave, la pena per quel delitto, o che la pena della reclusione fosse per qualsiasi altro motivo, la pena è della reclusione maggiore da due a otto anni, o alla massima pena detentiva, a seconda delle circostanze.

ARTICOLO 424

(Trascuramento della persona incaricata di sorvegliare il prigioniero)

1. Se l'evasione avviene senza che i dipendenti o agenti di cui all'articolo precedente abbiano partecipato alle circostanze ivi richiamate, e se gli stessi agenti non dimostrano un caso fortuito o di forza maggiore, che esclude qualsiasi imputazione di colpa, saranno puniti con la reclusione da un mese a un anno, nel caso del comma 1 dell'articolo precedente, e con la reclusione da quindici giorni a sei mesi, nel caso del comma 2 del medesimo articolo.

2. La pena di cui al presente articolo cessa non appena il detenuto evaso viene catturato, non avendo commesso alcun reato dopo l'evasione, per cui dovrebbe essere arrestato.

3. Quando gli agenti trattati negli articoli precedenti sono militari, la presunzione legale di negligenza non si estende oltre il comandante delle forze armate e il suo immediato ufficiale, salvo prova contraria, e salvo quanto espressamente stabilito dalle leggi militari personale, nei casi di arresto dei militari, e sulle infrazioni disciplinari.

ARTICOLO 425

(Evasione violenta)

1. Se l'evasione dal carcere, o dal luogo di custodia o detenzione, avviene con effrazione, escalation o falsa chiave, o con qualsiasi altra violenza, qualsiasi dipendente o agente incaricato della custodia del detenuto, che, o è l'autore dell'irruzione, escalation o violenza, o fornisce, o gareggia, o non impedisce intenzionalmente la fornitura di strumenti o armi 6+-\$%&'&"),5"(&+D" 6%1340"/0", 6&1-"4&"6+3(A0",-30+"4&"0320" a dodici anni, o una pena detentiva da due a otto anni, a seconda delle circostanze.

=! ">&"-'.%1("0%2+0("3143;84%0(")*&+&,"0"-++0,9-,&1205" l'escalation, l'apertura di una porta o di una finestra con una chiave falsa o qualsiasi altra violenza, per cercare o facilitare l'evasione del detenuto, è punito con la reclusione da due a otto anni.

3. Le persone dichiarate nel comma precedente, che hanno fornito al prigioniero solo armi o altri strumenti per evadere, sono punite con la reclusione da due a otto anni, se l'evasione è avvenuta, e con la reclusione in caso contrario; ma se sono ascendenti, discendenti, adottanti, adottati, / Y17%.&5"3+,A0("0%"3+,A(5"0%"-)-1(5"10(",&(, 0 (" "-.+(5"40"6+&(05" incorrerà in responsabilità penale solo se ha usato armi o altri strumenti contro qualsiasi persona.

ARTICOLO 426

(Rivolta dei prigionieri)

Prigionieri, detenuti o internati che si ammutinano e, di concerto:

- a) esercitare violenza o minaccia di violenza nei confronti di un dipendente pubblico legalmente incaricato della loro custodia, trattamento o sorveglianza;
- b) costringere un funzionario legalmente responsabile della loro cura, trattamento o sorveglianza, mediante violenza o minaccia di violenza, a compiere un atto o ad astenersi dal compierlo.

ARTICOLO 427

(Soggetto a sorveglianza della polizia)

Nei casi dichiarati in questo titolo, ad eccezione dell'articolo 405, si procede alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo che risulta ai giudici.

SEZIONE II

Mancato rispetto delle condanne

ARTICOLO 428

(Evasione del prigioniero condannato)

1. Chi, condannato con sentenza passata in giudicato, si sottrae senza aver scontato la pena, la pena è prorogata per il doppio del tempo in cui è stato in fuga, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. L'aumento della durata della pena non può eccedere in nessun caso la metà del tempo della stessa penalità.

3. Quando la pena è mista, la maggiorazione di cui al comma precedente sarà calcolata solo in relazione al tipo di pena che stava scontando il condannato quando è evaso.

CAPO IV

Accoglienza dei malfattori

ARTICOLO 429

(Accoglienza occasionale di malfattori)

!"#\$%&'&"\$%&"23;&+5"/-0'C&+5"0%"&1/09+3+5"0%")*+&"2&+5"/-0'C&+5" o coprire nella propria abitazione, o altrove, chiunque sia stato condannato per una delle pene maggiori, essendone consapevole, è punito con la reclusione fino a due anni, o con la multa, a seconda dei casi.

2. Se, nel caso previsto dal presente articolo, vi è solo atto d'accusa, la pena è della reclusione fino a un anno, o della corrispondente multa, a seconda dei casi.

3. Gli ascendenti o discendenti, adottanti e adottati di colui che è stato frustato o nascosto, il coniuge o persona che vive come tale, i fratelli, &"0("6-&12&("60+"-)-134-4&"10(",&(0("-.+%(!

ARTICOLO 430

(Abituale accoglienza dei malfattori)

Chiunque volontariamente e abitualmente accoglie o dà alloggio a delinquenti, sapendo che hanno commesso delitti contro la sicurezza dello Stato, o contro la quiete pubblica, o contro persone o cose, sia dando successivamente tale accoglienza, sia fornendo luogo dell'incontro, sarà punito come complice dei delitti che questi trasgressori commettono dopo il loro primo atto di accettazione.

CAPO V

illegale elettorale

SEZIONE I

Infrazioni relative alla presentazione della candidatura

ARTICOLO 431

(Standard etici della campagna)

L'appello al disordine o all'insurrezione o all'incitamento all'odio, al razzismo, al tribalismo, al regionalismo, alla xenofobia, alla violenza o alla guerra sono puniti con la reclusione da due a otto anni, se non ricorre una più grave.

ARTICOLO 432

(Violazione del dovere di neutralità e imparzialità)

Chiunque viola il dovere di neutralità e imparzialità nei confronti dei candidati è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da uno a due salari minimi nazionali.

ARTICOLO 433

(Uso improprio dei beni pubblici)

Rappresentanti legali di partiti politici, coalizioni di partiti o gruppi di cittadini votanti e altre candidature, nonché iscritti e sostenitori di partiti politici che, in campagna elettorale, si avvalgono di demanio, enti locali, istituti autonomi, società pubbliche e società con o per lo più a capitale pubblico, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da sei a dodici salari minimi.

ARTICOLO 434

(Deterioramento della riunione elettorale)

Chiunque impedisca il completamento o la continuazione di 4&"&5"13A05"/0.8/305"/0+2&70"0%"4&()&"4&"6+06--14-"&'&320+ -' " è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da tre a nove volte il salario minimo.

ARTICOLO 435

(Danni al materiale di propaganda elettorale)

1. Chi ruba, ruba, distrugge, strappa o comunque rende inservibile, in tutto o in parte, o rende illeggibile il materiale con la reclusione fino a sei mesi e la multa da dieci a venti volte il salario minimo.

2. I fatti previsti al numero precedente non sono puniti se stabilimento dell'agente senza il consenso dell'agente o contiene materiale non aggiornato.

ARTICOLO 436

(Diversione di materiale di propaganda elettorale)

Chiunque erroneamente indirizza, conserva o non consegna al destinatario circolari, manifesti o carte di propaganda elettorale di qualsiasi lista è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da tre a cinque salari minimi.

ARTICOLO 437

(Presentazione dei sondaggi)

ovvero le indagini concernenti il parere degli elettori in merito ai candidati alle elezioni legislative, presidenziali, provinciali e degli organi comunali, nel periodo compreso tra l'inizio della campagna elettorale e la pubblicazione dei risultati elettorali da parte della Commissione elettorale nazionale, è punito con la sanzione della reclusione fino a un anno e della multa da due a cinque salari minimi.

SEZIONE II

Reati elettorali

ARTICOLO 438

(Capacità elettorale attiva)

1. Chiunque, non avendo capacità elettorale attiva ed esercitando il diritto di voto, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da uno a due salari minimi.

2. Se, per esercitare tale diritto, utilizza fraudolentemente l'identità di altro cittadino regolarmente iscritto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da due a tre salari minimi.

ARTICOLO 439

(Ammissione abusiva o esclusione dal voto)

Chiunque concorre ad essere ammesso al voto per chi non ha tale diritto o per l'esclusione di chi ce l'ha, nonché chiunque attesta falsamente l'impossibilità di esercitare il diritto di voto, è punito con la reclusione fino a sei mesi e una multa da due a tre salari minimi.

ARTICOLO 440

(impedimento al suffragio)

1. Chiunque impedisce a un elettore di esercitare il diritto di voto è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa da tre a cinque salari minimi.

2. L'agente o l'autorità elettorale che, il giorno delle elezioni, con qualsiasi pretesto impedisce a qualsiasi elettore di esercitare il diritto di voto, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da cinque a dieci salari minimi.

ARTICOLO 441

(Voto multiplo)

Chiunque vota o permette di votare più di una volta è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da tre a cinque salari minimi.

ARTICOLO 442

B,*,2C86%&6*+(:.

con la reclusione fino a sei mesi e una multa da tre a cinque salari minimi.

ARTICOLO 443

(Violazione del segreto di voto)

Chiunque ricorre all'elettore o ad artifici di qualsiasi natura per ottenere la divulgazione del voto, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da tre a cinque salari minimi.

ARTICOLO 444

(Coercizione e artificio fraudolento sull'elettore)

1. Chiunque, mediante violenze o minacce contro qualsiasi elettore, con artifici fraudolenti lo costringa, lo induca a votare per un determinato candidato o si astiene dal voto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da tre a cinque salari minimi.

2. La stessa pena si applica a chiunque, con i comportamenti di cui al numero precedente, cerchi di ottenere il ritiro di qualsiasi candidatura.

3. La pena prevista nei numeri precedenti è aumentata se la minaccia è effettuata con l'uso di un'arma o la violenza è compiuta da due o più persone.

4. Se il medesimo reato è commesso da un cittadino investito di pubblici poteri, funzionari o agenti dello Stato o di altra persona giuridica pubblica, agente elettorale o ministro di qualsiasi culto, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa cinque a dieci salari minimi.

ARTICOLO 445

(Licenziamento o minaccia di licenziamento)

Chiunque licenzi o minacci di licenziare qualcuno dal proprio posto di lavoro, impedisca o minacci di impedire a qualcuno di ottenere un impiego, applica qualsiasi altra sanzione per costringerlo a votare o non votare, perché ha votato o non ha votato per una determinata candidatura, o perché si sono astenuti dal voto o dalla partecipazione alla campagna elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da tre a cinque salari minimi, ferma restando la nullità della sanzione e il ripristino automatico del rapporto di lavoro se il licenziamento ha preso

ARTICOLO 446

(corruzione elettorale)

Chiunque, al fine di indurre qualcuno a votare o non votare una determinata lista, offre, promette o concede impiego pubblico o privato di altra cosa o vantaggio a uno o più elettori o, d'intesa con essi, a un terzo, anche quando la cosa o il vantaggio utilizzato, promesso od ottenuto è occultato sotto forma di compenso pecuniario riconosciuto all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o pagamento di alimenti o bevande o con pretesto di spese con la campagna elettorale, è punito con la reclusione fino a un anno e una multa da cinque a dieci salari minimi.

ARTICOLO 447

(Nessuna visualizzazione dell'urna)

1. Il presidente del seggio elettorale che, intenzionalmente, non espone l'urna agli elettori in apertura delle urne, è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa da tre a cinque salari minimi.

2. Quando le schede elettorali sono trovate nell'urna non esposta, è punito con la reclusione fino ad un anno, salva l'applicazione delle disposizioni del seguente articolo.

ARTICOLO 448

(Introdurre le schede elettorali nell'urna e deviarla o schede elettorali)

Chiunque deposita fraudolentemente le schede elettorali nell'urna prima o dopo l'inizio delle votazioni, prende possesso dell'urna con le schede in essa raccolte ma non ancora conteggiate, o entra in possesso di una scheda elettorale in qualsiasi momento dall'apertura dal seggio elettorale fino al conteggio generale delle elezioni, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da tre a cinque salari minimi.

ARTICOLO 449

(Frode nel conteggio dei voti)

Il membro del seggio elettorale che, intenzionalmente, in un elettore che non ha votato, che cambia lista votata alla lettura delle schede elettorali, che decrementa o aggiunge voti, a una lista nello spoglio dei voti, o che falsifica in qualsiasi modo il risultato dell'elezione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e una multa da tre a cinque salari minimi.

ARTICOLO 450

(Lesione dell'esercizio dei diritti dei delegati alle candidature)

1. Chiunque impedisca l'ingresso o l'uscita di delegati alle candidature ai seggi o, in qualsiasi modo, si opponga ad essi nell'esercizio dei poteri riconosciuti dalla normativa elettorale, è punito con la reclusione fino a sei anni, mesi e con la multa da tre retribuzioni minime.

2. Nel caso del presidente del consiglio la pena è fino a un anno di reclusione.

ARTICOLO 451

(Interruzione dei seggi elettorali)

1. Chiunque disturbi il normale funzionamento dei seggi elettorali con insulti, minacce o atti di violenza, provocando disordini, arresti o sommosse, è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa da due a tre salari minimi.

2. Chiunque, durante le operazioni elettorali, si introduca senza averne diritto e si rifiuti di andarsene, previa convocazione del rispettivo presidente, è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa da due a due mesi. tre salari minimi.

3. Chiunque entri nei seggi armati, è punito con la reclusione fino a due anni e multa da cinque a dieci salari minimi.

ARTICOLO 452

(Ostacolo di candidati, rappresentanti e rappresentanti di candidature)

Il candidato, rappresentante, rappresentante o delegato delle candidature che disturbi il regolare funzionamento delle operazioni elettorali, è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa da tre a cinque salari minimi.

ARTICOLO 453

D" \$28#-5%&E+\$),;6F,-5%&(&% "\$8=-,5%.

1. Chi impedisce l'ingresso o l'uscita di qualsiasi partito politico, gruppi di elettori concorrenti, rappresentanti o delegati di candidature, giornalisti o osservatori ai seggi elettorali o che, in qualsiasi modo, cercano di opporsi se esercitano tutti i poteri loro conferiti dalla legge elettorale, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da tre a cinque volte il salario minimo.

2. Nel caso del presidente del collegio la pena non è comunque inferiore a sei mesi di reclusione.

ARTICOLO 454

(Ostacolo all'esercizio dei diritti)

Chiunque impedisca ai membri della Commissione elettorale nazionale o ai suoi organi di supporto, incaricati di svolgere la vigilanza, l'accentramento e il conteggio dei risultati elettorali, o comunque ostacoli il pieno esercizio dei loro poteri, è punito con la reclusione. un anno e una multa da tre a cinque salari minimi.

ARTICOLO 455

/,;,\$6+),-5%&'(&'%)#3(*2%\$&8(;,26=%\$&E&(:(6-5%).

Chiunque, in qualsiasi modo, intenzionalmente vizia, sostituisce, sopprime, distrugge o altera le liste elettorali, le schede elettorali, i verbali e gli avvisi pubblici dei seggi elettorali o qualsiasi altro atto relativo all'elezione, è punito con la pena da due a otto anni carcere e una multa da quindici a trenta salari minimi.

ARTICOLO 456

(Mancata presentazione delle forze di polizia)

Se, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'operazione di voto, è competentemente richiesto un corpo di polizia, nei termini previsti dalla normativa elettorale, e questo non compare e non è il suo comandante è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa da cinque a dieci volte il salario minimo.

ARTICOLO 457

(Leggi elettorali speciali)

In tutti i casi, non compresi negli articoli precedenti, si osserveranno le disposizioni che sono emanate nelle leggi speciali delle elezioni.

CAPITOLO VI

associazione di malfattori

ARTICOLO 458

(Associazione per offendere)

1. Chi promuove o fonda o partecipa ad un gruppo, ente o associazione, con un gruppo di due o più persone che agiscono direttamente o indirettamente durante il corso delle operazioni elettorali, è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque sostiene o agevola l'attività di tali gruppi, enti o associazioni, ovvero fornendo armi, munizioni o veicoli, ricevendo, immagazzinando o acquisendo i proventi di reati o predisponendo luoghi per la conservazione dei suddetti prodotti o per riunioni e nascondigli del gruppo o di uno qualsiasi dei suoi elementi.

b) la distruzione o l'occultamento di marchi di prezzo esistenti negli imballaggi e nei prodotti.

ARTICOLO 470

(blocco)

1. Si considera *lock-out* qualsiasi decisione del datore di lavoro di chiudere l'azienda o di servizi o la sospensione del lavoro che interessi parte o tutti i suoi settori, con l'intento di esercitare pressioni sui lavoratori, nel senso di mantenere le condizioni di lavori esistenti o la costituzione di quelli meno favorevoli.

2. Il datore di lavoro che pratica il *lock-out* sarà punito con da una multa da cinquanta a cento salario minimo.

3. Chiunque, in qualità di datore di lavoro, ostacoli o vanifichi la negoziazione o l'adempimento della domanda del rispettivo lavoratore, evitandone l'uso come strategia per indebolire il sindacato dei lavoratori durante uno sciopero, è punito con la sanzione pecuniaria da cinquanta a cento salari minimi.

4. L'eventuale coalizione tra coloro che impiegano lavoratori qualsiasi, che abbia lo scopo di produrre abusivamente la riduzione del salario e l'estinzione dei posti di lavoro, se seguita dall'inizio dell'esecuzione, è punita con la multa da duecento a cinquecento salari minimi.

ARTICOLO 471

(Frodi o violenze nelle aste e nelle offerte)

Chiunque, in qualsiasi asta o gara, autorizzata dalla legge o dal Governo, abbia ottenuto, mediante doni o promesse, che qualcuno non faccia offerte, così come chiunque metta in imbarazzo o turba, con violenza o minacce, la libertà dell'atto essere punito con la reclusione da due mesi a due anni, e con la corrispondente multa, salva la pena più grave, se gli atti di violenza lo meritano.

SEZIONE II

contrabbando e appropriazione indebita

ARTICOLO 472

(Contrabbando)

!""Z04-"/@A0"0%"0,3((A0"?+-%4%'&12-"\$%&"2&1C-"60+"),
l'ingresso nel territorio doganale del Mozambico o l'invio di merci, merci o veicoli fuori di esso, senza passare per la dogana, sarà considerato contrabbando e punito con la reclusione e la multa da dieci a trentatré volte il salario minimo.

2. Sono altresì considerati reati di contrabbando:

- la partenza, senza l'osservanza dei precetti stabiliti, di merci la cui esportazione, riesportazione o transito sono vietate o condizionate;
- l'ingresso, l'uscita o la circolazione di merci soggette a 3.60(20"4&"/01(%,"0"&(6&/8)/0"/%7-"/09+-1 @ -"& (2&7 -" impegnati in dogana, senza la loro espressa autorizzazione;
- la circolazione delle merci che, non essendo libera, avviene senza l'elaborazione delle relative guide o altri documenti prescritti ovvero senza l'apposizione di sigilli, marchi o altri atti prescritti dalla legge;
- l'operazione di carico o scarico di qualsiasi veicolo, senza prova di un ordine, sdoganamento o autorizzazione scritta dell'autorità doganale, o per il mancato rispetto di ogni altra formalità essenziale prevista dalle norme doganali per caratterizzare il passaggio legale della merce o mezzo di trasporto, dall'ufficio doganale autorizzato;

e) l'inclusione delle merci negli elenchi dei pezzi di ricambio e/o delle forniture di bordo quando in disaccordo, qualitativamente o quantitativamente, con le esigenze del servizio e il costo del veicolo e il mantenimento del suo equipaggio e passeggeri;

f) l'occultamento di beni o merci a bordo di un autoveicolo o nell'area primaria, qualunque sia la procedura a tal fine utilizzata;

g) la custodia, la detenzione o il trasporto di beni o merci a bordo di un mezzo di trasporto, senza iscrizione in manifesto, in documento equipollente o in altre dichiarazioni accettate nella pratica commerciale internazionale;

h) Detenzione di merci nazionali o nazionalizzate, in grandi quantità o di ingente valore, nella zona di sorveglianza doganale, in circostanze da cui risulti evidente che sono destinate all'esportazione clandestina;

i) detenzione, deposito, esposizione per la vendita o la circolazione nel Paese, senza prova del pagamento di dazi e altri oneri doganali;

j) la detenzione di merce straniera, imballata sotto doppio fondo o comunque nascosta alla dogana;

k) l'uscita di merci o merci, oggetto di beneficio)
(/-"5"4-"D+&-"4-("01-("?"-1/-(5"(&,"6 +0;-"4&"2&+"
passato attraverso il controllo doganale;

l) fattispecie in quanto tali espressamente contemplate in disposizioni speciali;

m) importare, esportare o, comunque, introdurre o allontanare merci dal territorio nazionale senza presentarle alle autorità doganali;

n) nascondere o sottrarre beni all'azione dell'amministrazione doganale;

o) allontanare dal territorio nazionale oggetti di notevole interesse storico o artistico o altri beni la cui esportazione o transito sia vietata o limitata, senza le autorizzazioni previste dalla legge.

ARTICOLO 473

(Sanzioni applicabili al reato di contrabbando)

1. Nella pratica del reato di contrabbando sono circostanze aggravanti:

- il reato è commesso sotto tiro;
- essere il reato commesso con alterazione, dipendenza o ?-'(3)/-@A0"4-"4&/-+@A0"-4%-1&3+-"0%"4&"\$%-3 (\$%&+" dogana o altri documenti presentati alla dogana;
- il reato è commesso con la corruzione di qualsiasi dipendente pubblico;
- essere il reato commesso da un'associazione organizzata per -"6+D23/-"4&"31?+/@E&(")/-3(<
- il reato è commesso da funzionari e agenti dello Stato, comuni o agenti doganali;
- è il reato commesso, nei rispettivi mezzi di trasporto, dai comandanti o dall'equipaggio di aeromobili, dai comandanti, equipaggi, capi o membri dell'equipaggio di navi o di qualsiasi nave o da qualsiasi dipendente di un'impresa di trasporto collettivo;
- recidiva;
- la successione dei reati;
- il cumulo dei reati.

=!"[&+3)/-1400(&"\$%- '\$%&+"4-("/3+/%1(2T1/3-("-.+;-12&(" di cui al numero precedente, la sanzione può essere aumentata a 0"409+0"40(";-0+&(")M-40("10"-+23.0"XL=!

3. In caso di recidiva e/o cumulo di infrazioni, alla pena della multa si aggiunge la pena della reclusione fino a cinque anni.
4. Tentativo, frustrazione, complicità e insabbiamento sono punibili ai sensi del presente Codice.

ARTICOLO 474

(deviazione)

1. La falsa dichiarazione di diritti è qualsiasi azione o omissione fraudolenta (§ 21C-60+), "+&23+-+4-("#?T14&.-("0%"?-*&+ " 6-((-+ "-2+-;B(" da essi qualsiasi merce senza essere sottoposta alla spedizione competente o mediante spedizione con false indicazioni, sia per ottenere l'ingresso o l'uscita di merci di importazione o esportazione vietate, o per evitare il pagamento totale o parziale dei dazi e altri oneri doganali stabiliti all'importazione o all'esportazione.

=">A0"3.%-',&12&"/-(3)/-40("0,0"4&/-,31C0

- a) l'uscita di merci e altre merci, utilizzando il artifici prescritti al numero precedente, quando l'esportazione, la riesportazione o il transito sono condizionati o vietati;
- b) la circolazione o l'uscita dei beni in oggetto -"3.60(20"4&"/ 01(%,"0"&(6&/8)/0"/%7-"/09+-1@-(" &7-"
di competenza della Dogana, mediante uno qualsiasi degli artifici raccomandati nel numero precedente;
- c) la detenzione, l'immagazzinamento o la circolazione di merci o altre merci di origine estera o nazionale, in transito doganale o in esportazione, se qualsiasi documento necessario per la loro spedizione o sdoganamento 23;&+ "(340"?'(3)/ - 40"0%" -4%'2&+-40<
- d) la presentazione dei tessuti, da parte dei passeggeri o dell'equipaggio delle navi, per l'ispezione dei bagagli 4&"\$%-'\$%&+")9+- "(3,6'& (&12& "-31C-;-40("0%"/0(340"
e senza altra rifinitura, al fine di simulare un manufatto finito, calcolando i dazi e le tasse in base all'aliquota prevista per il grezzo previsto in Tariffa Doganale;

e) la detenzione, l'immagazzinamento o la circolazione dei beni estero o nazionale, all'importazione o all'esportazione, se qualsiasi documento necessario per il suo scarico, 2+T1(320"0%" &,9-+&\$%&5"23;&+ "(340"?'(3)/ -40"0%" -4%'O terado;

f) la detenzione, lo stoccaggio o la circolazione di merci estere che abbiano una caratteristica essenziale ?-(3)/-4-"0%" -4%'2&+-4-5"\$%&"3,6&@- " 0%"43)/%12& (&12&323;-,-13?&(2-,&12&"317%(2-5"(&+D"6%1340"(& -"(&12&1@-?"0+)" 34&123)/-@A05"-314-"\$%&"-"?'(3)/-@A0"0%" -4%'2&+-@A0"
1A0"31K%-"10"(&"2+-2-,&120"6+-)"1("4&"/09+-1@-"
dazi doganali e tasse;

g) la detenzione, l'immagazzinamento o la circolazione di beni società estere, già sdoganate e le cui tasse e altre tasse sono state pagate solo in parte, con dolo;

h) il trasferimento di merci e altre merci a terzi, senza pagamento di dazi e altri oneri doganali, quando sdoganato come bagaglio o /0,"\$%-'\$%&+"9&1&?8/30")/(- ""4&"1-2% +&*" -4%-1&3+-<

i) l'ingresso di una spedizione postale internazionale con falsa dichiarazione di contenuto;

j) frazionamento in due o più invii postali o pacchi aerei internazionali, nonché spedizioni comuni, al fine di evitare, in tutto o in parte, il pagamento di dazi doganali e tasse normalmente riscossi o di beneficiare

40"+&.3,&"(3.6'3)/-40"4&"4&/-+@A0<

k) la circolazione, il possesso o il deposito di merci estere, in transito nel territorio doganale, quando il veicolo terrestre che la guida, senza motivo 7%(23)/-405"(&"4&(;3-+"4- " (%-" +02-""&.-""0%"4&,0+-+O(&" oltre il periodo consentito;

l) rifiuto, a qualsiasi titolo, di sottoporre la merce da importare o esportare, nel o dal Paese, a controllo pre-imbarco, quando risulta dall'elenco positivo.

!"JA0"(&+A0"/-(3)/-4-("4&"4&/-,31C0"-("43?&+&1@-("6-+ "
più o meno, nel valore o nella quantità dichiarata, non superiore al cinque per cento, nel qual caso la dogana addebiterà dazi e tasse normali aggiuntivi calcolati su -"43?&+&1@-";&+3)/- 4-!

ARTICOLO 475

(Sanzioni applicabili al reato di appropriazione indebita)

1. Gli autori del reato di appropriazione indebita previsto dall'articolo precedente sono puniti con la multa da seimilasettecento a ventimila salario minimo.

2. In caso di recidiva e/o cumulo di infrazioni, alla pena della multa si aggiunge la pena della reclusione fino a due anni.

3. Tentativo, frustrazione, complicità e insabbiamento sono punibili ai sensi del presente Codice.

ARTICOLO 476

(salvo leggi speciali)

Per quanto riguarda la materia di cui alla presente sezione, si osserveranno le disposizioni delle leggi speciali.

TITOLO VII

Reati commessi nell'esercizio delle funzioni

CAPITOLO I

Reati commessi da dipendenti pubblici

SEZIONE I

illecito

ARTICOLO 477

(Prevaricazione)

1. Il giudice che, per favore o odio, pronuncia la sentenza

a) condanna in un procedimento penale, con la reclusione massima da due a otto anni;

b) reso in un procedimento non penale, con la reclusione fino a due anni.

=">&"-"(&12&1@-1A0"?)0+"4&)1323;-5"0",DM3,0"4-"6&1-"(&+D" ridotto a metà della sua durata.

3. La sanzione prevista dal comma 2 del presente articolo è irrogata a chiunque abbia informato una delle parti della controversia dinanzi a lui pendente

4. Le disposizioni delle lettere b) del comma 1 e dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a tutte le pubbliche autorità che, in virtù delle loro funzioni, decidano o giudichino qualsiasi affare sottoposto a loro conoscenza.

ARTICOLO 478

(Richiesta o informazione falsa)

1. Il funzionario pubblico che, essendo obbligato dalla natura delle sue funzioni, a dare consigli o informazioni all'autorità superiore, consultare o informare intenzionalmente con falsità del fatto, è punito con la reclusione non superiore ad un anno.

2. La pena prevista al numero precedente è aumentata fino a due anni di reclusione se i consigli o le informazioni fornite determinano volontariamente un impatto negativo nei confronti dello Stato mozambicano.

ARTICOLO 479

(negazione di giustizia)

Il giudice che rifiuta di amministrare la giustizia, che deve alle parti & "/01K3205"4&603("4&("&"C&"2&+"&%"&+3405"(&+D"6%1340 "/ 0,"6&1-

ARTICOLO 480

(Mancata promozione della procedura penale)

Il funzionario pubblico che, inadempiente agli obblighi del suo ufficio, ha intenzionalmente ommesso di promuovere il procedimento o di utilizzare i provvedimenti di sua competenza per prevenire o impedire la commissione di un qualsiasi reato, è punito con la reclusione.

ARTICOLO 481

(Promozione intenzionale da parte della Procura della Repubblica)

Se la Procura della Repubblica procede penalmente nei confronti di un determinato soggetto, sapendo che la prova è falsa, sarà condannato come autore del reato di falsità, se la falsità della prova deriva necessariamente dalla falsità del titolo che la costituisce, e con la reclusione fino a sei mesi e la multa corrispondente in ogni altro caso.

ARTICOLO 482

(Prevaricazione di avvocati, tecnici legali, assistenti legali e Pubblico Ministero)

È punito con la sospensione temporanea dall'esercizio delle funzioni e corrispondente multa da tre mesi a due anni:

- l'avvocato, il tecnico o l'assistente legale che scopre i segreti del suo cliente, avendone appreso nell'esercizio del suo ministero;
- chi, avendo ricevuto da una qualsiasi delle parti, denaro o altro, per patrocinare o sollecitare il loro atto e domanda, ovvero aver accettato la procura e conoscendo il segreto della causa, patrocina, sollecita o consiglia, in pubblico o segreto, invece, nella stessa causa;
- colui che riceve qualcosa dalla parte contro la quale chiede.

2. Il pubblico ministero che commette uno dei delitti di cui al presente articolo è destituito e condannato alla predetta ammenda, salvo che per corruzione sia inflitta una pena più grave.

ARTICOLO 483

16%,-5%&'(&\$(08("%&18%+\$6%*,;.

1. Il funzionario pubblico è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la corrispondente multa:

- che rivela un segreto di cui è solo a conoscenza o è depositario, per l'esercizio del proprio impiego;
 - che consegnano in modo improprio carta o copia della carta, che 1A0"4&;3-"2&+"6%9'3/4-4&"&"C&"(2&7-"/01)-40"0 % "&M3(2-
- presso la rispettiva sede, o ne informa l'utente senza apposita autorizzazione.

2. La presente disposizione si applica a tutti coloro che, esercitando %-%&+"6+)(A05"\$%&"+&%"&3+-"282%05"&("140" &,"+*A0"4&'-" 4&60(32D+30("4&"(&.+&40"\$%&"C&("/01)-&5"+&;&'&+&,"0("\$%&"- 0" la loro conoscenza viene nell'esercizio del loro ministero.

3. Le disposizioni che precedono si intendono salva la pena della lesione o della diffamazione, se del caso.

SEZIONE II

Abuso di autorità

ARTICOLO 484

(arresto illegale)

1. E' punito con la reclusione da due a otto anni, eventualmente aggravata dalla corrispondente multa, a seconda delle circostanze:

- a: "\$%-'"\$%&+"(&+;340+"6W9'3/0"\$%&"6+&14&+"0%")* &+"6+&14&+"60+" il tuo ordine a qualsiasi persona, senza essere competente;
- b) che, avendo tale potere, lo esercita fuori dai casi determinato dalla legge o contro qualsiasi persona il cui arresto è di esclusiva responsabilità di un'altra autorità;
- c) chiunque trattiene prigioniero, che dovrebbe essere rilasciato, in forza della legge o di un giudizio definitivo, la cui osservanza gli incombe, o per ordine del superiore competente;
- d) cosa ordinare o prolungare illegittimamente l'incomunicato del detenuto, o nascondere un detenuto, che deve presentarsi;
- e) il giudice che rifiuta di informare la persona carcerata su sua ordinanza delle ragioni dell'arresto, dell'accusatore e dei testimoni, dopo essere stato invitato a farlo.

2. Arresto significa anche qualsiasi detenzione o custodia.

3. Se il giudice omette di dare, entro il termine di legge, la conoscenza di cui alla lettera e) del n.risarcimento del danno che tale negligenza possa aver cagionato.

ARTICOLO 485

(Arresto formalmente irregolare)

È punito con la reclusione, che può essere aggravata da la relativa sanzione, a seconda delle circostanze:

- a) qualsiasi funzionario pubblico che ordini o esegua l'arresto di qualsiasi persona, senza osservare le formalità previste dalla legge;
- b) quello che arbitrariamente trattiene o ordina la detenzione di un detenuto fuori del carcere pubblico o del luogo determinato dalla legge;
- c) chi, essendo competente a rilasciare o far rilasciare un certificato carcerario, rifiuta o rifiuta di presentare l'anagrafe carceraria, quando competentemente richiesto;
- d) chi, essendo incaricato di polizia, e venendo a conoscenza di eventuali arresti arbitrari, non si presenta all'autorità superiore competente;
- e) qualsiasi agente della pubblica autorità, preposto alla custodia dei detenuti, che riceva qualsiasi detenuto senza un ordine scritto della pubblica autorità.

ARTICOLO 486

(Severità illegittima per i detenuti)

Qualsiasi agente della pubblica autorità, incaricato della custodia di un detenuto, che con lui usi illegittimo rigore, sarà punito con la reclusione, e se i fatti che compie hanno una pena più grave, questa sarà comminata.

ARTICOLO 487

(Entrata abusiva nella casa di qualcun altro)

E' punito con la reclusione e con la multa pari a un mese.

ARTICOLO 488

(Sottrazione o violazione della corrispondenza da parte di pubblico dipendente)

1. Il servizio postale pubblico che elimini, sottrai o alteri, salvo le maggiori pene in cui incorre, se per sottrazione, soppressione o apertura commette altro delitto, è punito con la reclusione e la relativa multa, salvo le maggiori pene in cui incorre, se per sottrazione, soppressione o apertura commette altro delitto.

2. Se il reato è commesso da altro pubblico ufficiale o funzionario, la pena detentiva prevista dal comma 1 del presente articolo non è superiore ad un anno.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non comprendono i casi in cui l'autorità competente svolge, per la formazione del procedimento penale, le necessarie indagini, con le formalità previste dalla legge.

ARTICOLO 489

(Richiesta di forza pubblica)

1. Il funzionario pubblico che, essendo competente, chiede o ordina l'uso della forza pubblica per impedire l'esecuzione di qualsiasi legge o di un regolare ordine di giustizia o di un'ordinanza emanata da qualsiasi pubblica autorità, è punito con la reclusione fino a un massimo di un anno e corrispondente multa.

2. Se l'impedimento non è consumato, ma la richiesta o l'ordine è stato seguito da qualche effetto, la pena è della reclusione e della corrispondente multa.

3. Se l'impedimento è consumato, la pena è della reclusione da due a otto anni, se tale impedimento non costituisce reato, al quale si applica per legge una pena più grave.

ARTICOLO 490

(Responsabilità penale del superiore gerarchico)

Se un dipendente pubblico è accusato di aver commesso uno dei delitti, e provare che il superiore, al quale deve obbedienza diretta, gli aveva conferito, per quanto di sua competenza, l'ordine in forma giuridica di compiere tale atto, sarà esonerato dalla pena, che sarà inflitta al superiore che ha dato l'ordine.

ARTICOLO 491

(Violenza nell'esercizio di pubbliche funzioni)

Il funzionario pubblico che, nell'esercizio o nell'occasione dell'esecuzione dell'atto che deve compiere, commette violenza non necessaria, contro chiunque, è punito con la reclusione da uno a sei mesi, salva la pena più grave da lui incorsa, se gli atti di violenza sono commessi.

ARTICOLO 492

(Collusione di un funzionario pubblico contro l'esecuzione di qualche legge o ordine legale)

Se il funzionario pubblico o un ente investito di pubblici poteri, si collega, a qualsiasi titolo, con altri dipendenti, concordando tra loro misure atte ad impedire l'esecuzione di qualsiasi legge o ordine del potere esecutivo, ciascuno dei delinquenti sarà punito, con pena della reclusione da uno a sei mesi.

SEZIONE III

Potere eccessivo e disobbedienza del funzionario pubblico

ARTICOLO 493

(Troppa potenza)

è punito con la reclusione da due a otto anni, o con la reclusione, a seconda della gravità del reato:

- il funzionario pubblico che interferisce nell'esercizio del Potere Legislativo, sospendendo qualsiasi legge o arrogandosi qualsiasi delle attribuzioni che appartengono esclusivamente al corpo legislativo;
- l'autorità amministrativa, o vietare l'esecuzione degli ordini dell'Amministrazione;
- il funzionario pubblico che commette il reato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 484 nei confronti di qualsiasi deputato dell'Assemblea della Repubblica, nonché chi esegue l'ordine nei confronti di tale persona di cui alla lettera a) non può in nessun caso in questo caso l'esenzione prevista dall'articolo 490;
- l'autorità amministrativa che, con ordini o divieti, cerca di impedire o turbare l'esercizio del Potere Giudiziario.

ARTICOLO 494

Sono puniti con la multa fino a due anni:

- il giudice che, dopo aver presentato l'ordinanza in tribunale, non sopravvive in tutti i termini della causa, o continua a disperdersi, senza che la legge lo autorizzi espressamente, dopo che vi siano stati contrari articoli di sospetto;
- l'autorità amministrativa che, a seguito di istanza di uno qualsiasi degli interessati, decide sulle materie di competenza della magistratura, senza che l'autorità competente abbia giudicato il ricorso o dopo averlo ritenuto fondato.

ARTICOLO 495

(Disobbedienza alle decisioni giudiziarie)

l'osservanza di sentenze, decisioni o ordini, coperti dalle forme giuridiche ed emananti dai tribunali superiori, nei limiti della giurisdizione, che ha nell'ordine gerarchico, è punita con la reclusione fino a sei mesi.

2. Ogni altro funzionario pubblico che rifiuta di ottemperare agli ordini che il superiore, al quale deve obbedienza diretta, gli impartisce legalmente per quanto di sua competenza, è punito con la reclusione fino a tre mesi, secondo alle circostanze.

3. Se, a norma di legge, può aver luogo la rappresentanza del dipendente inferiore, con sospensione dell'esecuzione dell'ordine, la pena si applica solo se, dopo che la sospensione è stata disapprovata dal superiore, e l'ordine è ripetuto, vi è il rifiuto della sua esecuzione.

4. Cosa è determinato nelle leggi militari, in merito subordinazione militare, di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 496

(Rifiuto di prestare servizio pubblico)

È punito il funzionario pubblico o militare che, ricevuta dall'autorità competente una richiesta legale di prestare la necessaria collaborazione per l'amministrazione della giustizia o qualsiasi servizio pubblico, si rifiuti di fornirla, o senza un motivo legittimo di non prestarla, è punito con la reclusione da due mesi a un anno.

SEZIONE IV

diserzioni militari

ARTICOLO 497

(defezioni militari)

1. Commette delitto di diserzione un componente delle Forze di Difesa e dei Servizi di Sicurezza che:

- dimostrare con fatti inequivocabili l'intenzione di abbandonare la durata dell'assenza;
- se si assenta senza autorizzazione o esenzione dalla propria ubicazione di caserma, base, nave, stazione di servizio o non giunge a destinazione entro il termine stabilito, restando nell'illegittimità per più di dieci giorni consecutivi;
- essere in aspettativa da qualsiasi natura, disponibilità o prenotazione, non compare nella data e nel luogo stabiliti entro il termine;
- fuggire dalla scorta che lo accompagna o dal luogo in cui è trattenuto per scontare la pena e non si presenta entro dieci giorni dall'evasione.

Il reato di diserzione è punito con la reclusione da due a otto anni, se il reato è commesso da un privato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, o alla pena immediatamente superiore a quella corrispondente al reato di furto, se il reato è commesso da un funzionario pubblico, anche se non incaricato della custodia di detti titoli o carte, a meno che, in entrambi i casi, non sia applicabile con provvedimento speciale una più grave sanzione.

3. Il reato di diserzione è punito:

- in tempo di pace, con la reclusione massima da due a otto anni;
- in tempo di guerra, con la reclusione massima da otto a dodici anni.

4. In materia di questo articolo si osservano anche le disposizioni delle leggi speciali.

SEZIONE V

Rottura dei sigilli e indirizzamento errato dei documenti che

possono essere archiviati in

ARTICOLO 498

(Romperne i sigilli)

1. Il pubblico ufficiale, incaricato della custodia di carte, titoli o altri oggetti sigillati con provvedimento dell'autorità competente, che apra o rompa i sigilli, è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. Il furto con rottura di sigilli, commesso dallo stesso funzionario pubblico, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

3. Se un'altra persona commette i delitti di cui ai commi precedenti, è punita, nel primo caso, con la reclusione, e nel secondo, con la reclusione da due a otto anni.

ARTICOLO 499

(Sottrazione o sviamento di carte o documenti da parte di funzionario pubblico)

1. Ogni funzionario incaricato della custodia e della conservazione di atti e carte esistenti in archivi, uffici notarili o depositi pubblici, che sottrae, sopprime o fuorvia qualcuno di tali atti o carte o parte di essi.

2. Se il dipendente pubblico di cui al presente articolo e a quanto precede è imputato e dimostrato unicamente negligente, nei casi in cui i reati dichiarati nei medesimi articoli sono commessi da altra persona, la pena per negligenza è della sospensione fino a sei mesi.

ARTICOLO 500

(Sottrazione, deviazione o distruzione di documenti)

1. Il funzionario pubblico che volontariamente inganna, distrugge o sottrae documenti o titoli, o parte di essi, la cui perdita o appropriazione indebita potrebbe essere dannosa

in ragione del suo ufficio è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. La stessa sanzione si applica nel caso di cui al comma 1 del presente articolo a qualsiasi incaricato della custodia degli atti o dei titoli ivi richiamati, dalla legittima autorità, ovvero dalla commissione

3. In tutti i casi designati nella presente sezione, nel caso di titoli, titoli, o parte di essi, che rappresentino valori negoziabili, o che diano diritto a ricevere, in tutto o in parte, le somme ivi menzionate, sarà sempre irrogata a pena immediatamente superiore a quella corrispondente al reato di furto, se il reato è commesso da un privato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, o alla pena immediatamente superiore a quella corrispondente al reato di furto, ai sensi dell'art. ai sensi dell'articolo 285, se è da parte di un funzionario pubblico, anche se non incaricato della custodia di detti titoli o carte, a meno che, in entrambi i casi, non sia applicabile con provvedimento speciale una più grave sanzione.

CAPITOLO II

Reati di corruzione, appropriazione indebita e commozione cerebrale

SEZIONE I

Reati di corruzione

ARTICOLO 501

(Corruzione attiva)

1. Chiunque dona o promette di dare ad altra persona, da sé o per interposta persona, denaro o altro vantaggio patrimoniale o non patrimoniale a lui non spettante, per esercitare:

- gli atti che comportino la violazione dei doveri della sua carica o l'omissione o il ritardo di un atto che ha l'obbligo di compiere, sono puniti con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a un anno;
- gli atti non contrari ai doveri della loro posizione e nell'ambito delle loro funzioni, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a un mese.

2. Se gli atti od omissioni o il ritardo negli atti previsti nei numeri precedenti mirano ad ottenere o sono idonei a causare distorsione della concorrenza o danno patrimoniale a terzi, l'autore della corruzione attiva è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a due anni.

3. Le disposizioni del presente articolo cessano nei casi previsti dai commi 4 degli articoli 502 e 503, se l'autore della corruzione attiva accetta volontariamente il ripudio della promessa o la restituzione del denaro o del vantaggio patrimoniale che aveva reso o dato.

4. L'autore della corruzione attiva è esonerato dalla pena nel caso in cui dimostri che la commissione del reato è derivata dalla richiesta o dalla pretesa di un altro, come condizione per il compimento degli atti di rispettiva competenza e per la denuncia del reato al competente autorità.

ARTICOLO 502

(Corruzione passiva per atto o omissione illecita)

1. Chiunque, da solo o per interposta persona, chiede o riceve denaro o la promessa di denaro o qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che non gli spetta, per compiere un atto che comporti una violazione dei doveri del suo la posizione o l'omissione di un atto che ha il dovere di praticare, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a un anno.

2. Se il fatto od omissione previsto dal numero precedente è idoneo a determinare una distorsione della concorrenza o una perdita di beni a terzi, l'autore della corruzione passiva è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a a due Anni.

3. Se il fatto od omissione di cui al comma 1 del presente articolo è commesso da un funzionario pubblico, questi è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a due anni e nel caso previsto dall'art. comma 2 del presente articolo, punito con la reclusione da otto a dodici anni.

4. Se l'offerta o la promessa accettata viene volontariamente ripudiata o viene restituito il denaro o il valore del vantaggio patrimoniale, prima della realizzazione dell'illecito o della sua omissione o ritardo, senza esservi obbligato per qualsiasi motivo indipendente dalla sua volontà, le disposizioni di questo articolo.

ARTICOLO 503

(Corruzione passiva per atto lecito)

1. Chiunque, da solo o per interposta persona, chiede o riceve denaro o la promessa di denaro o qualsiasi vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, che non gli spetta, per compiere atti non contrari ai doveri della sua posizione ed entro le sue funzioni, sarà punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a sei mesi.

2. Se dal fatto compiuto deriva un danno a terzi, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a un anno.

3. Se l'atto previsto dal comma 1 del presente articolo è compiuto da un funzionario pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a un anno e nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a due anni.

4. Se l'offerta o la promessa accettata è volontariamente ripudiata o il denaro o il valore del vantaggio patrimoniale è restituito prima dell'esercizio dell'atto, senza esservi obbligato per qualsiasi motivo indipendente dalla sua volontà, le disposizioni del presente articolo cessano.

ARTICOLO 504

(Corruzione di magistrati e agenti investigativi penali)

1. I magistrati, i giudici eletti e gli agenti delle indagini penali che, da soli o per interposta persona, chiedono o ricevono denaro o promessa di denaro o qualsiasi vantaggio patrimoniale o non, al fine, in materia penale, di pronunciarsi o non pronunciarsi, di giudicare o non giudicare, condannare o non condannare, accusare o astenersi dall'accusare, arrestare o non arrestare qualcuno, non indagare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a due anni.

2. Se, per corruzione, è stata condannata ad una pena più grave di quella di cui al numero precedente, tale pena più grave e la sanzione di cui al numero precedente sono comminate al magistrato giudiziario che si concede essere corrotto.

ARTICOLO 505

(Partecipazione economica alle imprese)

1. Un funzionario pubblico che:

- a) con l'intenzione di ottenere, per sé o per terzi, una partecipazione economica, ledendo, in un negozio giuridico, gli interessi patrimoniali di cui, in tutto o in parte, è responsabile, in ragione delle sue funzioni, amministrando,) (/-'3* -+5" 4&?&14&+"0%" +&-'3*+<
- b) ricevere in qualsiasi modo un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza di un atto relativo a interessi di cui aveva, in virtù dei propri doveri, al momento dell'atto, in tutto o in parte, a sua disposizione , -4,313(2+-@A0 "0%") (/-'3* -@A05"-314-"\$%&"&,"0"'+(+<
- c) assumere o accettare, per sé o per altri, qualsiasi interesse per acquisto o per qualsiasi altro titolo o modo, in una cosa o attività a cui disposizione, amministrazione, 31(6&/@A05") (/-'3* - @ A0"0%" .%+4-"&(23;&+"1/-++&.-405" in ragione delle sue funzioni o in cui è altresì incaricato di effettuare o ordinare qualsiasi incasso, incasso, regolamento o pagamento.

2. Si applicano le disposizioni del numero precedente:

- a) a coloro che, per incarico o per legittima nomina del pubblico ufficiale o della pubblica autorità competente, sono a carico di uno degli oggetti di cui al numero precedente;
- b) periti, arbitri, parti, depositari della pubblica autorità, nonché guardiani, esecutori testamentari, per quanto riguarda le cose o gli affari nei quali devono esercitare le loro funzioni.

ARTICOLO 506

(Simulazione di competizione)

Le disposizioni degli articoli 502 e 503 si applicano nei casi in cui qualcuno, arrogandosi o simulando intenzionalmente la competenza a compiere un atto, accetti un'offerta o una promessa, ovvero riceva un dono o un dono, per compiere o meno tale atto.

ARTICOLO 507

(Abuso di posizione o di funzione)

Il funzionario pubblico che fa uso abusivo della propria posizione o funzione, compiendo un atto o omettendo o ritardando un atto nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione di legge, ordini o 31(2+% @E&("(%6&+ 30+ &("0," 4&"092&+";-12.-&,"6-2+3.013-" o non patrimoniale per sé o per terzi, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a un anno, salva l'eventuale pena di corruzione.

ARTICOLO 508

L8C+)%&'(&6*#&@*)6,\$.

1. Chiunque, da solo o tramite un intermediario, chiede o riceve denaro o promessa di denaro o qualsiasi vantaggio patrimoniale o non, a lui non dovuto, per \$%&"%(&"4-"(% -"31K% N1/3-5"+&-"0%"(%60(2-5"/0," 4&"092&+" di un funzionario nazionale o straniero, per sé o per altra persona, un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale che non gli spetta, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a un anno.

2. Chiunque, da solo o per interposta persona, dà o promette di dare a un pubblico funzionario, nazionale o estero, da sé o per interposta persona, denaro o altro

non capitale che non gli è dovuto, in modo che tale server 6W9'3/0" (%&"4-"(%-31K%N1/3-5"+&-"0%"(%60 (2 -5"/0,"0"), "4&"092&+5" per sé o per altri, il vantaggio patrimoniale o non patrimoniale che non gli è dovuto, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a due anni.

ARTICOLO 509

(Accettazione dell'offerta o della promessa)

1. Il funzionario pubblico che, da solo o per interposta persona, accetta un'offerta o una promessa, ovvero riceve un dono o un dono da un soggetto che chiede un parere, il disimpegno, un ordine o una decisione o che ha un affare o un credito dipendente dall'esercizio delle sue funzioni, sarà punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a due mesi, salvo la pena di corruzione, se applicabile.

2. Il funzionario pubblico che, da solo o per interposta persona, riceve, a qualsiasi titolo, un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale per effetto di incasso, incasso, liquidazione o pagamento che, in virtù delle sue funzioni, in tutto o in parte parte, sono &1/-+ +&.-40("4&"0+4&1-+"0%"?-"&+5"60(20"\$%&"(&"1A0" ;&+3) \$%&" il danno economico all'ente che ha conferito tali funzioni o agli interessi che in tal modo svolge, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a sei mesi, salva l'eventuale pena di corruzione.

3. Nel caso previsto dal numero precedente, in caso di danno economico all'ente che gli ha conferito tali funzioni o agli interessi che in tal modo svolge, è punito con la reclusione da due a otto anni e una multa fino a un anno, salvo sanzioni per corruzione, se c'è spazio.

ARTICOLO 510

(Frode)

Il funzionario pubblico che, nell'intento di ottenere un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, inganna intenzionalmente il suo superiore gerarchico nel decidere su qualsiasi pretesa, è punito con la reclusione e la multa fino a un anno.

ARTICOLO 511

(Arricchimento illecito)

1. Chiunque possieda un immobile e venga comprovato che esso non corrisponda al reddito legittimo è punito con la reclusione e con la multa pari al valore dell'immobile in questione.

2. In caso di condanna, la parte dei beni eccedente il valore comprovato dal reddito legittimo, è dichiarata incamerata in favore dello Stato.

ARTICOLO 512

(Effetti piuma)

Gli autori dei reati previsti nel presente capo sono altresì soggetti alle seguenti misure accessorie, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 64:

- perdita, in favore dello Stato, di beni o valori ricevuti o illecitamente aggiunti al suo patrimonio o dell'intermediario, nel caso di reati commessi da un pubblico ufficiale;
- divieto di contrattare con lo Stato o con società statali o pubbliche o di percepire benefici o 31/&123;0(")/-3("0%/" +&4328/30(5"4%+-12&" 4& *-10(5 dalla data della condanna.

ARTICOLO 513

(Obblighi dei revisori dei conti)

1. Sindaci che trovano evidenza della commissione dei reati previsti dalla Sezione II del presente capo in una verifica svolta su un ente sovrano, ente statale, enti locali o persona giuridica di diritto pubblico o ente pubblico o ente pubblico o l'ente pubblico deve comunicare il fatto, per iscritto, alla Procura della Repubblica, entro dieci giorni dalla data di redazione del progetto 4&"&'2F+30")1-"4&"-%4320+3- !

2. Chiunque violi le disposizioni del numero precedente lo sarà 6%1340"/0,"6&1-"4&"6+3(A0",-30+"4&"403("-"0320"-10("&)"-("%7&320" alle sanzioni speciali previste dagli articoli 64 e ss.

SEZIONE II

Peculato e commozione cerebrale

ARTICOLO 514

(Appropriazione indebita)

1. Il funzionario pubblico che, in ragione delle sue funzioni, ha in possesso denaro, assegni, titoli di credito, beni mobili o immobili appartenenti allo Stato o ad enti locali o enti pubblici ovvero a una persona giuridica privata o a persone fisiche, detenere, spendere o amministrare, o dare loro una destinazione legale, e qualsiasi di questi prendere o appropriarsi, o lasciare prendere o appropriarsi o sottrarre ad altri, dissipare o applicare a proprio uso o ad altri, a danno dello Stato, questi saranno punite le persone giuridiche o le persone fisiche, che non provvedono o non consegnano legittimamente

insieme a:

- la reclusione fino a un anno e la multa fino a due mesi, se il valore della cosa non supera i cinque salari minimi;
- la reclusione fino a due anni e la multa fino a sei mesi se il valore della cosa eccede l'importo di cui al comma precedente e non eccede i venti salari minimi;
- la reclusione da due a otto anni e la multa fino a un anno se il valore della cosa eccede l'importo di cui al comma precedente e non eccede i sessanta salari minimi;
- la reclusione da otto a dodici anni e la multa fino a due anni se il valore della cosa eccede l'importo di cui al comma precedente e non eccede il quattrocento salario minimo;
- la reclusione da dodici a sedici anni e la multa fino a due anni se il valore della cosa eccede l'importo di cui al comma precedente.

2. Rientrano nelle disposizioni del comma 1 del presente articolo le persone costituite in qualità di custodi, esattori, liquidatori, esattori, tesoriери, operatori o direttori del Sistema dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato in relazione alle cose di cui sono depositari, esattori, liquidatori, esattori o tesoriери .

3. Rientrano nelle disposizioni del comma 1 del presente articolo anche i soggetti che effettivamente esercitano una qualsiasi delle funzioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 515

(Utilizzare appropriazione indebita)

]"(&+;340+"6W9'3/0"\$%&"*)&+"0%"6&+,323+"\$%&"0%2+-"6&((0-"? -@- "%(05"6-+-")1("-"C&30("H\$%&'&("-"\$%&"(&"4&(231&,5"4&";&8/%'0(" o altri beni mobili, pubblici o privati, che gli vengono consegnati, sono in suo possesso o gli sono accessibili in ragione delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da sei a dodici salari minimi.

ARTICOLO 516

(Deviazione dell'applicazione)

Il funzionario pubblico, senza particolari motivi di interesse pubblico che lo giustificano, attribuisce al denaro pubblico una destinazione di uso pubblico diversa da quella cui è legalmente destinato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la corrispondente multa.

ARTICOLO 517

(Concussione)

Il funzionario pubblico che estorce denaro, servizi o quant'altro non dovuto a nessuno, da lui stesso o da altri, con violenza o minaccia o coercizione morale, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a due anni.

ARTICOLO 518

(Imposizione arbitraria dei contributi)

1. Il funzionario pubblico che, senza autorizzazione legale, imponga arbitrariamente un contributo, o ne riceva da sé o da altri qualsiasi somma destinata al pubblico servizio, nonché gli incaricati della riscossione o riscossione di tributi, affitti, denaro o qualsiasi cosa appartenente allo Stato o ad enti pubblici, che ricevano con la medesima destinazione quanto non dovuto o superiore al dovuto, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a due mesi.

2. La stessa pena si applica a coloro che, per incarico o incarico legale del funzionario di cui al presente articolo, commettono il reato di cui al medesimo articolo.

3. Se la somma o la cosa indebitamente percepita, addebitata o riscossa, è convertita dall'agente a proprio vantaggio, la pena detentiva è fino a due anni e la multa fino a sei mesi.

ARTICOLO 519

(Illecita ricezione di tasse)

Il dipendente pubblico non autorizzato per legge a pagare alle parti emolumenti, contributi, compensi o stipendi, nonché quello autorizzato per legge a percepire solo gli emolumenti, contributi, 2-M-("0%("-D+30 ("60+"&"-")M-40(5"("&";-+"60+"-".%,-/20"4&"(%-(" le funzioni che non gli sono ordinate, o più di quelle che gli sono ordinate, purché le parti lo vogliano conferire, sono punite con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a due mesi, salvo le pene di corruzione se del caso.

CAPITOLO III

disposizioni generali

ARTICOLO 520

(Complicità dei superiori gerarchici)

Il dipendente pubblico sarà considerato complice e punito secondo le regole generali sulla complicità, nel caso in cui, venendo a conoscenza di un reato commesso da un dipendente subordinato, che gli deve direttamente obbedienza, non si avvalga dei mezzi che la legge consente lui per essere punito.

ARTICOLO 521

(Punizione del dipendente pubblico)

J0"/-0("&,"\$%&"-"&3"1A0")M-+"(&6&/3-',&12&"-"6&1-(" di delitti di qualsiasi natura, commessi da un pubblico dipendente, la pena del reato aggravato si applica al pubblico impiegato, il quale, con una delle modalità previste dall'articolo 23, è complice di un reato di cui è responsabile di vigilare e impedire che venga commesso o di competere per la punizione del suo agente.

ARTICOLO 522

(Concetto di dipendente pubblico)

1. Si considera pubblico dipendente la persona che esercita un mandato, una carica, un incarico o una funzione in un ente pubblico, in virtù di elezione, nomina, assunzione o qualsiasi altra forma di investitura o vincolo, anche transitorio o gratuito.

2. Si intendono sinonimi di funzionario pubblico i termini dipendente, agente dello Stato, dipendente pubblico, agente comunale o altro, con il quale si fa riferimento alla persona che svolge funzioni in un ente pubblico.

TITOLO VIII

falsità

CAPITOLO I

Valuta contraffatta, banconote nazionali e alcuni titoli di stato

ARTICOLO 523

& /,;\$6+),-5%&'(&3%(',\$&(&2M2#;%\$&'&9\$2,%).

!"#\$%&'&"\$%&"?-(3)/-+,"0&4-5"/0,"/0%+(0""&-"10"6-8(5" modificando il suo valore nominale con l'intenzione di metterlo in circolazione o in vendita, nonché uno che, di concerto o complicità /0,"0"?-(3)/-40+"6+-23/+ " \$%- '\$%&+"4&(2&("/-20("0%"1&'&("23 parte, è punito con la reclusione maggiore da otto a dodici anni.

=!"J-",&(-"6&1-"31/0++&+A0"0("\$%&"?-(3)/-+&,"31(/+3@E& (" o obbligazioni del debito pubblico mozambicano.

!">&"C0%;&+"(0,&12&"-"?-(3)/-@A05-"6&1-("&+D-"4&"6+3(A0" di età compresa tra i due e gli otto anni.

ARTICOLO 524

(Passaggi di monete e obbligazioni false senza concerto con %&?;,\$6+),%8.

#\$%&'&"\$%&5"(&,"/01/&+20"/0,"0"?-(3)/-40+"&"(&,"\$%&'&(&7-("&%" /W,6'3/&5"6-((-+"-,"0&4-5"31(/+3@E&("0%"09+3.-@E&("?(3) /-4-5" o li mette in vendita, è punito con la reclusione da due a otto anni.

ARTICOLO 525

J%*28,?,-)5%N&)(8)(6%N&)#31;6)6';('&)%3&%&?;,\$6+),%8&(&1, \$-saggio)

1. Chiunque, senza autorizzazione legale, fabbrica moneta di valore uguale a quelle legittime, imitandola o riproducendola integralmente, con l'intenzione di metterla in circolazione o in vendita, commette falsificazione di moneta.

2. La contraffazione, il passaggio, compresa l'esposizione alla vendita di moneta contraffatta, è punito con la reclusione da due a otto anni, così come la pratica di uno qualsiasi di tali atti o la partecipazione ad essi di concerto o concorso del falsario.

3. Alla stessa pena incorre chi decurta o in qualche modo diminuisce il valore della moneta legittima, e passa o espone H";&14-("-,"0&4-(-(3,"?-(3)/-4 -!

4. Chiunque passa la moneta falsa o la espone alla vendita, senza essere d'accordo o complice con il falsario, è punito con la reclusione in due anni e con la multa massima.

ARTICOLO 526

(Passaggio senza conoscenza del falso al momento del ricevimento)

Se, in uno dei casi di cui agli articoli precedenti, il commerciante è venuto a conoscenza del falso solo dopo aver ricevuto la moneta o il titolo come reale, la sanzione è della multa da sei mesi a due anni, ma mai inferiore al doppio della valore rappresentato dai pezzi di valuta o da un falso titolo che è passato.

ARTICOLO 527

(atti preparatori)

1. Le sanzioni determinate negli articoli del presente capitolo per
o("6-((-40+&("4-",0&4-5"31/(+3@E&("0%"09+3.- @E& ("?-(3)/-4-"
o contraffatti, si applicano a chi li introduce nel territorio del
Mozambico.

2. E' punito con la reclusione da due a otto anni chiunque fabbrica,
importa, espone per la vendita, vende o comunque fornisce, fornisce,
possiede o conserva francobolli per monete e targhe, o moduli con
lettere d'acqua, o altri strumenti che servono esclusivamente a
falsificare valuta, o qualsiasi titolo di Stato, di debito o di valuta.

3. E' punito con la reclusione e con la multa chiunque, senza
l'autorizzazione del Governo, fabbrica, importa, espone per la vendita,
vende o in qualsiasi modo fornisce, fornisce, possiede o conserva
bilanci o conia torchi e dentellature che servono, oltre che
esclusivamente, alla contraffazione di valuta o titoli &(6&/
3)/-40("10"1W,&+0"-12&/&4&12&!

4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle
banche, alle società o agli istituti in relazione alla fabbricazione di
valuta o altri titoli impegnati o consentiti da leggi speciali, né ai
soggetti che per la stessa),"/012+- 2 --+&,"/0,"0"SO;&+105"0%"/0,"+&?
&+340("9-1/0(5"
aziende o stabilimenti.

ARTICOLO 528

(Moneta straniera)

Chiunque si impegni nel territorio del Mozambico qualsiasi 40("/
+3,&("4&/--+40("1&(2&"/-682%05"?-(3)/-1405" 0%" / 012+-O
creazione, immissione o passaggio di valuta estera ?-(3)/-4-"0%"/
012+-?&32-5"(&+D"6%1340"4&"/-0+40"/0,"-("+&.-+(-"
seguito:

- a) se la pena è della reclusione da otto a dodici anni, si applica
la pena della reclusione e della relativa multa;
- b) se la pena è della reclusione da due a otto anni, si applica
la reclusione fino a un anno e la relativa multa;
- c) se la pena è la reclusione, la stessa pena fino a tre mesi e la
relativa multa.

ARTICOLO 529

(Circolazione valutaria non autorizzata)

Chiunque mette in circolazione moneta già ritirata dalla
circolazione, o moneta non ancora autorizzata alla circolazione, con
l'intenzione di confonderla con quella legittima, è punito con la
reclusione e la multa.

ARTICOLO 530

(Sequestro o ritiro della valuta nazionale)

!"##",0&4-"1-/301-"?-(3)/-4-5"31/"%3140"-",0&4-"7D"+&23+-4-"
della circolazione sequestrata, deve essere consegnata alla Banca
Centrale dopo la conclusione del procedimento penale.

2. La moneta sequestrata e consegnata alla Banca Centrale, nei
termini del numero precedente, sarà distrutta e le relative spese
saranno a carico dell'agente criminale.

ARTICOLO 531

(Distruzione o distruzione intenzionale di valuta)

Colui che intenzionalmente distrugge o rende la moneta inadatta
alla circolazione, strappandola, bruciandola, ,
%23'-140"0%"4-13)/-140"60+"\$%-'\$%&+ "?0+, -5"(&+D"6%1340"/0,"
reclusione e multa.

ARTICOLO 532

(Denuncia, esenzione da sanzione e complicità dell'acquirente)

1. E' esonerato dalla pena l'acquirente che, prima di commettere
uno dei delitti indicati negli articoli precedenti, e prima dell'avvio del
procedimento, informa la pubblica autorità del medesimo reato e
delle sue circostanze, e degli altri agenti.

2. In tutti i casi indicati in questo capitolo, l'acquirente
sarà punito come complice del passante.

ARTICOLO 533

(Rifiuto del corso legale)

Chiunque rifiuti la valuta che ha corso legale nel paese sarà
punito con una multa di venti volte il valore della valuta rifiutata.

CAPITOLO II

/,,;\$6+),-5%&'%\$&(\$)862%\$

ARTICOLO 534

& /,,;\$6+),-5%&'(&2M2#;%\$&'(&)80'62%.

!"#\$%&'&"\$%&"?-(3)/-+ "/C&\$%&("4&"9-1/0("0%"4&"&(2-9&' &O
/3,&120("9-1/G+30(5"0%"0%2+0("282%0("4&"/+B4320"1A0"&(6&/3)/-40(""
negli articoli precedenti, la cui emissione nel Paese sia legalmente
autorizzata, o introdurli o metterli in circolazione nel territorio
,0@-,93/-105"0%"4&'(")*&+"%(05 "(& +D"6%1340"/0,"6&1-"4&"6+3(A0"
di età compresa tra gli otto e i dodici anni.

2. Se l'emissione è legalmente autorizzata solo all'estero e il reato
è commesso in territorio mozambicano, la pena è della reclusione
da due a otto anni.

3. Se nell'introduzione, passaggio o uso degli stessi titoli
1A0"C0%;&+ "/01/&+20"/0,"0"?-(3)/-40+"0%"/ 0, "0%2+0"312+04%20+ "
o contrabbandiere, la pena sarà la reclusione e la multa.

ARTICOLO 535

/;

prova completa)

1. Chiunque si impegni, in uno dei modi indicati di seguito, ?-(3)/-
@A0"%"&"6+&7%43\$%&5"0 %"60((-60+(" %-1-2%+&*-6+&7%43/-
+5"
terza persona o lo Stato:

- a) prevedere disposizioni, obblighi o esenzioni in qualsiasi
atto, titolo, diploma, auto o scrittura, che per legge deve
avere la stessa fede degli atti pubblici;
- b) apporre in detti documenti firme false o assunzione di
persona;
- c) falsando qualsiasi fatto, che ,(0("40%,&120("2N,"60+"),"/
&+23)/-+ "&"-%2&123/ - +5"
o che è essenziale per la validità di tali documenti;
- d) l'aggiunta, la modifica o la diminuzione in qualsiasi parte di
detti documenti, dopo essere stati compilati, in modo che
la sostanza o l'intenzione degli stessi sia alterata
dall'aggiunta, riduzione o modifica delle disposizioni,
obblighi o esenzioni, o dei fatti che detti documenti 2N",
60+"097&/20"/&+23)/-+ "0%"-%2&123/-+<
- e) produrre integralmente parte di detti documenti
falso.

2. Se si prova che una qualsiasi delle falsità dichiarate in questo
articolo è stata commessa per mera inconsiderazione, negligenza o
inosservanza del rispettivo reggimento, la pena è in ogni caso della
reclusione.

o profitto che ha determinato la falsità; anche nel caso in cui chi presenta in giudizio un atto falso abbia dichiarato di rinunciarvi civilmente, dopo essere stato accusato di falsità.

3. In tutti i delitti di falsità, la sentenza di condanna dispone la distruzione degli strumenti appositamente destinati alla commissione degli stessi, se trovati, e la confisca in favore dell'offeso, quando si compie, degli oggetti della stessa reati che sono stati sequestrati.

CAPITOLO V

Nomi, abiti, lavori e titoli assunti o usurpati

ARTICOLO 553

(Uso di falso nome)

1. Chiunque, assumendo un nome falso, tenti di eludere, in qualsiasi modo, la sorveglianza legale della pubblica autorità, è punito con la pena da quindici giorni a sei mesi di reclusione e un mese di multa, salvo quanto disposto sull'uso di pseudonimi nei vari casi previsti dal presente codice.

2. L'uso della pseudonimità può essere temporaneamente autorizzato dalla superiore autorità amministrativa per giusta causa.

ARTICOLO 554

(Cambio nome illegale)

Chi cambia nome, senza che questo cambiamento avvenga legalmente autorizzato con le formalità stabilite dal diritto civile, sarà condannato alla multa di un mese, salvo il risarcimento dei danni da ciò eventualmente cagionati.

ARTICOLO 555

(Uso di presunti costumi, uniformi o decorazioni)

Chiunque indosserà una divisa di un pubblico impiego o qualsiasi decorazione che non gli appartenga, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a un anno.

ARTICOLO 556

9(8)M)6%&6;M)62%&'(&?#*->(\$&1K";6),\$&%#&'(&18%+\$\$5%&262#;,' ,.

1. Chiunque, senza titolo o motivo legittimo, svolge funzioni proprie a un pubblico ufficiale o a un appartenente alle forze di difesa e di sicurezza, ai paramilitari, alle forze di polizia, arrogandosi a tale qualità, è punito con la reclusione non superiore a due anni fino a otto anni e la multa fino a un anno, fatte salve le eventuali sanzioni per il falso.

2. Se le funzioni sono di comando militare, poiché il criminale non è un soldato, si osserveranno le disposizioni delle leggi militari, e sarà punito con la pena del n.1 aggravato, se non è prevista una pena più grave applicabile.

3. Chi esercita, contro legge o regolamento, agisce con l'uso di un nome falso, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la corrispondente multa.

ARTICOLO 557

(Uso improprio dei titoli)

o altro stabilito dalla legge, che non gli appartiene, è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a un mese.

CAPITOLO VI

False testimonianze e altre false dichiarazioni davanti alla pubblica autorità

ARTICOLO 558

(falsa testimonianza nell'inchiesta contenziosa)

1. Chiunque, in un procedimento penale, e nelle circostanze essenziali del fatto oggetto dell'accusa, testimonia il falso contro l'imputato, è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. Se, invece, l'imputato è stato condannato e ha subito una pena più severa, è condannato alla stessa pena colui che ha così testimoniato il falso contro di lui.

3. Chi rende la stessa falsa testimonianza a favore dell'imputato, è punito con la reclusione massima da due a otto anni.

4. Quando il reato prevede solo una pena correttiva, la pena del falso testimone deferito, sia a carico che a favore dell'imputato, è della reclusione massima da due a otto anni.

5. La falsa testimonianza fino alle fasi preparatorie e contraddittoria dell'istruzione sarà punita con le sanzioni immediatamente inferiori.

6. La falsa testimonianza in materia civile o di altra natura, diversa da quella penale, è punita con la reclusione da due a otto anni.

ARTICOLO 559

(Ritiro di falsa testimonianza)

1. La pena dello spergiuro cessa, se colui che l'ha pronunciata ritrattare prima che la discussione del caso sia conclusa.

2. Se la falsa testimonianza è resa nel procedimento penale durante le fasi preparatorie o contraddittorie, la pena si estingue solo se la ritrattazione è fatta prima dell'atto di imputazione o equipollente.

ARTICOLO 560

(Corruzione per falsa testimonianza)

1. In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti, se la persona che ha testimoniato il falso è stata corrotta con doni o promesse, la pena, che ai sensi dei medesimi articoli gli si applica, è sempre aggravata.

2. Quanto ricevuto si perde a favore dello Stato.

3. Il corruttore sarà punito con le stesse sanzioni.

4. La tentata corruzione sarà punita secondo le norme generali di legge.

ARTICOLO 561

(Dichiarazioni di esperti falsi)

Si applicheranno le sanzioni dichiarate negli articoli precedenti -0("6&+320("\$%&")*+&,5"/0,"7%+-,&1205"4&/'-+@E&(" ?-(-("&," giudizio.

ARTICOLO 562

(Falsa testimonianza in contraddittorio non contenzioso e dichiarazioni mendaci davanti all'autorità)

Chiunque testimonia il falso in ogni indagine non contenziosa, nonché chiunque, essendo legalmente obbligato a fornire informazioni, o rendere dichiarazioni, con o senza giuramento,

all'autorità pubblica, su qualche fatto riguardante altre persone
 0%"-0"R(2-405"4&+"?-'(-,&12&"&((- "31?0+,-@A05"0% ")*&+"?-'(-,&12&"
 tale dichiarazione, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

ARTICOLO 563

(lite maligna)

1. Se qualcuno vuole accusare maliziosamente una certa persona, è punito con la reclusione da due a otto anni.
2. Se denuncia un reato, che prevede solo una pena correzionale, o accusa nei casi in cui la querela non ha luogo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, e la relativa multa.

ARTICOLO 564

(denuncia calunniosa)

!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@A05"0% ")*&+"?-'(-,&12&"
 la partecipazione calunniosa o la denuncia nei confronti di qualsiasi
 persona, direttamente alla pubblica autorità, è punita con la
 reclusione da un mese a un anno.

TITOLO IX

Pubblica provocazione al crimine

ARTICOLO 565

(Provocazione pubblica al crimine)

1. Colui che, con discorsi o parole pronunciate pubblicamente, ad alta voce o per iscritto in qualsiasi modo

pubblicato, o con qualsiasi mezzo di pubblicazione, provochi un
 delitto determinato, senza l'effetto della provocazione che ne
 consegue, è punito con la reclusione e con la multa da tre mesi a
 tre anni, salvo che il delitto che lo ha causato non sia previsto dalla
 legge. viene inflitta una pena meno severa, che in questo caso sarà inflitta al

2. Se la provocazione ha effetto, il provocatore sarà considerato complice e sarà inflitta solo la pena della complicità.

TITOLO X

reati della polizia

ARTICOLO 566

(Reati della polizia)

Le vigenti leggi e regolamenti amministrativi e di polizia, che
 sanzionano le sanzioni in caso di violazione delle sue disposizioni,
 in quanto non particolarmente modificate dal presente Codice.

ARTICOLO 567

(multe)

Le sanzioni pecuniarie continueranno a essere giudicate in tutti
 i casi, in cui sono determinate dalle posizioni e dai regolamenti
 comunali vigenti ed effettuate nel rispetto delle leggi.

